

Prot. N° **3714** del 28.01.2025

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

RELAZIONE RPCT - AGGIORNAMENTO 2025/2027

Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza – PIAO 2025-2027

Premessa

Il presente documento di Relazione RPCT al PIAO 2024-2026 contiene l'aggiornamento in materia sulla scorta dei provvedimenti in materia.

L'aggiornamento parte delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 che ha inteso rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite negli anni, partendo dai due Piani nazionali adottati nel 2013 e nel 2016 e dai successivi aggiornamenti. L'obiettivo è quello di fornire agli Enti uno strumento utile per chi è poi chiamato a sviluppare e ad attuare le misure specifiche di prevenzione della corruzione, che non devono tradursi in ulteriori adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico.

A tal fine il PNA 2019 suggerisce agli Enti un approccio al "Sistema di gestione del rischio corruttivo", che è ampiamente illustrato nell'Allegato 1 al PNA 2019 e che costituisce l'*"unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa al rischio corruttivo"*. Il nuovo metodo da seguire parte da un approccio di tipo qualitativo, valorizzando la motivazione della valutazione del rischio e garantendo la massima trasparenza, senza però tralasciare anche misurazioni di tipo quantitativo.

La Relazione pertanto segue le indicazioni fornite dal PNA 2019 agendo su due ambiti:

- 1) l'ambito soggettivo, adottando misure preventive con lo scopo di evitare i comportamenti cosiddetti "devianti", che comprendono non soltanto i reati della fattispecie penalista, quali reati contro la pubblica amministrazione, ma anche situazioni in cui viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione *inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)*;
- 2) l'ambito oggettivo, agendo attraverso una graduale mappatura dei processi, individuati partendo dalla vigente classificazione dei procedimenti approvata nel 2014 e dalle attività considerate particolarmente a rischio e predisponendo misure organizzative volte a prevenire il rischio corruttivo, incidente sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di D.P.R. relativo al PIAO, ha chiarito che il processo di integrazione dei piani confluiti nel PIAO debba avvenire in modo progressivo e graduale anche attraverso strumenti di tipo non normativo come il *monitoraggio e la formazione*. Ciò anche al fine di "limitare all'essenziale il lavoro "verso l'interno" e valorizzare, invece, il lavoro che può produrre risultati utili "verso l'esterno", migliorando il servizio delle amministrazioni pubbliche verso i cittadini. Tale integrazione e "metabolizzazione" dei piani preesistenti e, soprattutto, tale valorizzazione "verso l'esterno" non potrà che avvenire, come si è osservato, progressivamente e gradualmente".

E' opportuno anche bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione.

Soggetti e ruoli

Di seguito si elencano i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo di attuazione del Piano e il loro ruolo: Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente:

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco)
- individua tra gli obiettivi strategici (DUP Sezione strategica) la promozione di maggiori livelli di trasparenza e la promozione della cultura della legalità coordinandola con gli altri strumenti di programmazione (Consiglio comunale)
- adotta il PIAO 2025-2027 (Giunta comunale) la cui scadenza per l'anno corrente e' stato differita con provvedimento della conferenza Stato-Città al 30 marzo 2025
- adotta il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi che unitamente al PTPC, costituisce il Piano della Performance (Giunta comunale)

Il Responsabile RPCT predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno come previsto da comunicato ANAC , la Relazione RPCT Misura 2.3 da allegare al PIAO 2025-2027

- sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di Settore e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
- monitora l'applicazione delle misure previste nel PTPCT e la regolarità dell'azione amministrativa, attraverso i report annuali di monitoraggio e lo svolgimento per sorteggio o a campione dei controlli interni

Per l'adempimento delle proprie funzioni il RPCT e in un'ottica di partecipazione e condivisione nonché di valore formativo e di orientamento al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, potrà avvalersi anche di referenti, individuati nei responsabili dei settori organizzativi.

Per ciò che concerne le attività, i poteri e le responsabilità connesse al ruolo di RPCT si fa espresso rinvio al PNA-2019, Parte IV, Paragrafi 8 e 9, nonché all'allegato "3" del PNA 2019, contenente "*Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)*" come integrato nel PNA-2022, allegato 3, rubricato "*Il RPCT e la struttura di supporto*".

Come previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.m. 132/2022 la presente sottosezione è stata predisposta dal RPCT, individuato nella figura del segretario comunale e in assenza del vice-segretario, avvalendosi del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai vari settori organizzativi.

Per l'adempimento delle proprie funzioni il RPCT è in un'ottica di partecipazione e condivisione nonché di valore formativo e di orientamento al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, si avvarrà di **referenti**, individuati nei responsabili dei settori organizzativi.

Per ciò che concerne le attività, i poteri e le responsabilità connesse al ruolo di RPCT si fa espresso rinvio al PNA-2019, Parte IV, Paragrafi 8 e 9, nonché all'allegato "3" del PNA 2019, contenente *"Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)"* come integrato nel PNA-2022, allegato 3, rubricato *"Il RPCT e la struttura di supporto"*.

Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In questa sottosezione del PIAO, l'amministrazione non deve limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma deve progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve, quindi, essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Tutte le attività che precedono - dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio - risultano essere propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, pertanto, la parte fondamentale della presente sottosezione del PIAO. Le misure possono essere "**generali**" o "**specifiche**".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi - e attività del processo cui si riferiscono - ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione

della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA-2019 suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "**generali**" che come "**specifiche**":

- => controllo;
- => trasparenza;
- => definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento;
- => regolamentazione;
- => semplificazione;
- => formazione;
- => sensibilizzazione e partecipazione;
- => rotazione;
- => segnalazione e protezione;
- => disciplina del conflitto di interessi;
- => regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (*lobbies*).

A titolo esemplificativo, si specifica che una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifica". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione degli obblighi sanciti dal d.lgs. 33/2013). È, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza o equo bilanciamento, rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima *opachi* e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. È necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

1- presenza e adeguatezza di misure o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'eventorischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale con funzioni dirigenziali perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, la presente sottosezione finirebbe per essere poco realistica; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

- a) per ogni evento rischioso rilevante e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
- b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, la presente sottosezione del PIAO dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli *stakeholder*.

Nell'ente, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, secondo il PNA 2019, ha individuato misure generali e misure specifiche per tutti i processi e, in particolare, per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio pari ad A, A+ e A++.

Le misure sono state già puntualmente indicate e descritte nella colonna denominata *Misura del trattamento del rischio*, nelle schede allegate "

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del *miglior rapporto costo/efficacia*

Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale della sottosezione 2.3 del PIAO (*Rischi corruttivi e trasparenza*), in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

=> **fasi o modalità di attuazione della misura:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

=> **tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:** la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti

=> **responsabilità connesse all'attuazione della misura:** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

=> **indicatori di monitoraggio e valori attesi:** al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC (PNA-2019), tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Iter di adozione delle fasi del piano

Come già evidenziato in precedente Relazione con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA 2022, l'adeguamento alla nuova modalità avverrà gradualmente e si suddividerà nelle seguenti fasi:

Fase 1 –Aree di rischio

Di seguito l'elenco delle principali Aree di rischio di interesse per il Comune:

seguito l'elenco delle principali Aree di rischio di interesse per il Comune:

Codifica Area Rischio	Denominazione Area rischio	Area di rischio	Area di rischio specifica
Area A	Acquisizione e gestione del personale	G X L	AA.GG Personale
Area B	Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	X	Gare e Contratti e Settore Patrimonio
Area C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e	X	Politiche Sociali
Area D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	X	Settore Finanziario e Settore
Area E	Attività di accertamento e di verbalizzazione in materia amministrativa	X	Polizia Municipale Ufficio Condono
Area F	Incarichi e nomine	X	Strutture di Staff
Area G	Gestione dei rifiuti	X	Settore Vigilanza Ambientale

Fase 2 -Mappature dei Processi:

Analisi e valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità). La rappresentazione dei processi si completerà nel triennio 2025/2027

Fase 3 -Identificazione e valutazione dei rischi:

Analisi e identificazione degli eventi rischiosi possibili e/o probabili, individuati attraverso l'analisi della mappatura dei processi

Fase 4 - Identificazione delle misure:

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio avendo presente che esistono due classi di misure quelle obbligatorie previste dalla legge 190 e quelle ulteriori che potranno essere indicate all'interno del Piano. Anni 2025-2027

Analisi del contesto

Il contesto esterno

Per migliorare il processo di gestione del rischio, come suggerito dall'ANAC a seguito dell'analisi dei Piani approvati nella prima fase di applicazione della legge 190/2012, è necessario analizzare il contesto esterno in cui si inserisce l'attività dell'amministrazione. Per analizzare il contesto esterno si è fatto ricorso ai dati presenti in documenti ufficiali, di cui si riportano ampi stralci, che riguardano il contesto regionale e gli indicatori ora previsti anche sul sito ANAC

Estratto Relazione D.I.A. al Parlamento II Semestre 2022

Provincia settentrionale (Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casandrino, Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca, Volla)

I territori dei Comuni a nord di Napoli sono connotati dalla presenza di numerosi gruppi camorristici militarmente agguerriti in ragione della notevole disponibilità di armi e, poiché costretti ad una forzata convivenza, talvolta caratterizzati anche da conflittualità particolarmente cruenta. La forza militare non rappresenta, tuttavia, l'unica forma con cui tali sodalizi si manifestano: i gruppi criminali più evoluti e strutturati, infatti, prediligono strategie di affermazione più silenziose spesso perseguite mediante l'infiltrazione dell'economia legale. I più recenti provvedimenti cautelari, di sequestro e di confisca, confermano infatti la tendenza delle organizzazioni a insinuarsi in molteplici settori produttivi regionali ed extraregionali. Gli esiti investigativi sinora acquisiti hanno consentito di mettere in luce le variegate tecniche d'infiltrazione nel sistema economico ad opera di gruppi imprenditoriali spesso "organici" a formazioni camorristiche.

L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente cui l'ente opera (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio).

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito *web* del Senato della Repubblica (Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata – anno 2020² e D.I.A 1° semestre 2021³ e 2° semestre 2021⁴), Va mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica, soprattutto in relazione alla gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo e che ha portato alla chiusura di numerose aziende o a significative situazioni di indebitamento delle restanti.

1 Tabella 6, PNA 2022/2024, pagina 59 e articolo 6, comma 2, d.m. 132/2022;

² <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/366923.pdf>

³ <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/RelazioneSemI2021.pdf>

⁴ <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/RelazioneSemII2021-1.pdf>

Contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si deve avere riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa – per processi – che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

Per ciò che concerne le informazioni su:

- gli organi di indirizzo politico;
- la struttura organizzativa e i relativi ruoli e responsabilità;
- le politiche, gli obiettivi e le strategie;
- le risorse, conoscenze e sistemi tecnologici;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali;
- relazioni interne ed esterne,

si rimanda alle informazioni e notizie contenute nel Piano delle *Performance* (approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. , del) e allo aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. del

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unità Tabella, riferita alla situazione degli ultimi **cinque anni**, rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), nonché reati di falso e truffa:

TIPOLOGIA	NUMERO
1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti dell'ente	//
2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	//
3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti dell'ente	//
4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	//
5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti dell'ente	//
6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	//
7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti dell'ente	II

ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	NUMERO
5. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti dell'ente	//
6. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	/ /

7	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti dell'ente	/ /
8	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	/ /
9	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	/ /
10	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del <i>whistleblowing</i>	/ /

ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)		NUMERO
1.	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	/ /
2.	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	/ /
3.	Rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti – sezione regionale	/ /

Linee programmatiche di mandato

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 23.11.2020 sono state approvate le Linee programmatiche del mandato amministrativo del Comune di Casalnuovo di Napoli..

In sintesi si evidenziano gli Indirizzi strategici sanciti dalla Linee programmatiche secondo lo schema riportato qui sotto:

Tecniche e strategie di supporto materiale alle famiglie con comprovate difficoltà economiche

Strumenti per la massima conciliazione dei tempi lavoro-famiglia per i genitori di ambo i sessi

Edilizia popolare e supporto alle famiglie in emergenza abitativa

Incentivazione alla natalità attraverso il potenziamento del progetto Bonus Bebè comunale

Più Serena con il Vera: supporto alle natalità con l'introduzione di un contributo per aiutare le donne che si sottopongono al test di avanguardia di screening neonatale "Vera Test" presso strutture convenzionate

Creazione e miglioramento delle condizioni socio-politiche per la permanenza e l'implementazione dei servizi sanitari presenti sul territorio

Introduzione di un contributo per terapie destinato alle famiglie con bambini presenti nelle liste di attesa dei centri di riabilitazione convenzionati

☐ Potenziamento delle corse della navetta Sociale comunale, al fine di favorire gli spostamenti da e per le farmacie, i centri diagnostici del territorio, centri medici ed Asl

☐ Incrementare fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per le strade pubbliche che come contributo

per le famiglie che convivono con la disabilità

Realizzazione nuovi asili nido ed accreditamento delle strutture già esistenti sul territorio con implementazione del sistema dei voucher per i servizi educativi

Estensione del voucher per servizi educativi per l'infanzia a tutta la platea degli aventi diritto

Istituzione di Centri di attività socio-ricreative per gli anziani

E più specificatamente in dettaglio:

TRASPARENZA E LEGALITÀ

Possiamo dirlo con orgoglio: in questi anni Casalnuovo si è distinta per comportamenti di sobrietà e trasparenza, facendo della legalità non una bandiera, ma un modo di essere.

Il contrasto alle mafie, la lotta alla corruzione e la promozione di una economia sana sono state al centro dell'impegno amministrativo della Giunta Pelliccia. E così sarà anche nei prossimi 5 anni. Perché così si promuove il merito e si combattono rendite di posizione e ogni forma di affarismo. Non abbasseremo in alcun modo la guardia. Anzi, vogliamo sperimentare soluzioni capaci di tenere insieme correttezza, trasparenza, equità, lotta alla burocrazia ed efficienza amministrativa.

Nei prossimi anni Casalnuovo deve essere al centro della lotta all'economia criminale. Occorre creare degli incentivi alla lotta all'illegalità rendendola vantaggiosa.

Occorre continuare a valorizzare i beni confiscati, attualmente interamente riutilizzati, sperimentando ulteriori forme di messa a reddito degli stessi per recuperare risorse da offrire ai servizi sociali. Far crescere la cultura della legalità deve essere il traino nel combattere mafie e corruzione.

La trasparenza negli atti amministrativi e nei comportamenti degli amministratori deve continuare ad essere una regola di riferimento costante.

In quest'ottica sarà importante portare a termine il processo di digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi in modo da restituire ai cittadini informazioni dirette, chiare e facilmente accessibili.

FAMIGLIE AL CENTRO ***Politiche sociali e sanità***

I Servizi Sociali operano sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale con la funzione di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, dei nuclei familiari e della comunità locale. Presso i Servizi Sociali i Cittadini possono rappresentare i propri problemi e le proprie esigenze, trovare ascolto, concordare i possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per le persone e le loro famiglie. La programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari oltre a far riferimento alla disponibilità finanziaria dei bilanci comunali, vede nello strumento di programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona, la possibilità di attingere ai trasferimenti nazionali e regionali per dare attuazione ai servizi prioritari definiti in sede di programmazione regionale e locale attraverso la gestione associata degli stessi servizi promossa e realizzata nell'ambito dell'associazionismo del nostro Ambito Territoriale.

In questi anni molteplici sono stati i servizi avviati, tra cui: è stata inaugurata e messo in esercizio il primo asilo nido comunale; allo stato quasi ultimata la realizzazione del secondo asilo ed a prossimo all'apertura il cantiere per la realizzazione del terzo; è stata garantita la mensa scolastica gratuita per le famiglie a basso reddito; triplicate le ore di assistenza per anziani e diversamente abili; triplicate le ore di assistenza specialistica ai minori frequentanti le scuole del territorio; si è provveduto all'abbattimento delle barriere

architettoniche presso le abitazioni dei disabili mediante il progetto Dopo di Noi, Vita Indipendente; sono stati erogati diversi servizi per l'infanzia.

Nel prossimo quinquennio l'azione amministrativa sarà pertanto indirizzata verso:

Tecnologie e strategie di supporto materiale alle famiglie con comprovate difficoltà economiche

Strumenti per la massima conciliazione dei tempi lavoro-famiglia per i genitori di ambo i sessi

Edilizia popolare e supporto alle famiglie in emergenza abitativa

Incentivazione alla natalità attraverso il potenziamento del progetto Bonus Bebe comunale

Più Serena con il Vera: supporto alla natalità con l'introduzione di un contributo

per aiutare le donne che si sottopongono al test di avanguardia di screening neonatale

"Vera Test" presso strutture convenzionate

Creazione e miglioramento delle condizioni socio-politiche per la permanenza e l'implementazione dei servizi sanitari presenti sul territorio

Introduzione di un contributo per terapie destinato alle famiglie con bambini presenti nelle liste di attesa dei centri di riabilitazione convenzionati

Potenziamento delle corse della navetta Sociale comunale, al fine di favorire gli spostamenti da e per le farmacie, i centri diagnostici del territorio, centri medici ed Asl

Incrementare fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche,

sia per le strade pubbliche che come contributo per le famiglie che convivono

con la disabilità

Realizzazione nuovi asili nido ed accreditamento delle strutture già esistenti sul territorio con implementazione del sistema dei voucher per i servizi educativi

Estensione del voucher per servizi educativi per l'infanzia a tutta la platea degli aventi diritto

Istituzione di Centri di attività socio-ricreative per gli anziani

TERZA ETÀ

Al fine di incrementare l'integrazione delle fasce d'età maggiormente sensibili in un luogo che non è soltanto un punto di ritrovo e aggregazione ma uno strumento in grado di enfatizzare il ruolo socio-culturale degli anziani in quanto rappresentano la memoria storica nonché una risorsa per le nuove generazioni (già finanziato con Fondi Pies).

Coinvolgimento degli anziani nelle attività socialmente utili, aggiungendo dunque opportunità per attività d'integrazione oltre a quelle di Nonno Civico già attiva sul territorio (Attività di vigilanza di quartiere e supporto nelle scuole per raccontare la storia e soprattutto il territorio)

Potenziamento sportello Ascolto per mediazioni familiari, disabilità e problematiche adolescenziali.

Attivazione dei servizi di volontariato per i soggetti percettori di reddito di cittadinanza

Messa in esercizio del CENTRO DIURNO E SPORTIVO COMUNALE PER DISABILI in corso di realizzazione in Via Donizetti, già finanziato nell'ambito del programma PICS

Un ruolo strategico avranno nei prossimi anni le politiche per adolescenti e giovani, il cui obiettivo è orientato a creare una rete di servizi e di opportunità per favorire la loro crescita e il loro benessere, per fare in modo che diventino adulti competenti, protagonisti consapevoli del loro futuro e del futuro della nostra

Per perseguire questi obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli adolescenti, a fronte dei grandi cambiamenti della società che possono influenzare la loro crescita, la costruzione di un piano per l'adolescenza che focalizzi i bisogni e le priorità su cui agire, compreso il sostegno ai genitori e al loro ruolo educativo, è il presupposto per un'azione più efficace e incisiva.

Per lavorare in questa direzione è fondamentale un'azione coordinata e integrata fra tutti gli attori in campo. A partire da quelli Istituzionali, fino a tutti quei soggetti del terzo settore che hanno una lunga tradizione nel loro agire con e per gli adolescenti.

La finalità ultima delle azioni è il benessere psicosociale degli adolescenti.

Le azioni da sostenere sono quelle che investono sul futuro degli adolescenti, favorendone l'autonomia, sostenendo i loro interessi, la loro creatività, orientandoli verso i percorsi di studio più in linea con le loro attitudini, rafforzando il loro senso civico e di appartenenza alla comunità.

L'impegno di questa Amministrazione è quello di promuovere politiche che, sotto diversi profili, possano facilitare il loro accesso a quella fase della vita che comporta una maggiore indipendenza e autonomia dagli adulti, con l'ingresso nel mondo del lavoro: a partire da un'adeguata formazione, occorre sostenere lo sviluppo di una cultura più orientata all'imprenditorialità, alla creatività e all'innovazione.

Al contempo, sono da supportare azioni e progetti volti a contrastare ogni forma di rischio di marginalità sul piano sociale e lavorativo.

Un focus specifico sarà rivolto alla lotta alla pornografia minorile ed ai rischi connessi all'assunzione di droghe ed alcool.

AMBIENTE, TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Per occuparsi di ambiente in una città popolosa come la nostra c'è bisogno di declinare tanti temi e obiettivi tra loro diversi, che concorrono tutti insieme al raggiungimento di un obiettivo di maggiore vivibilità e di conservazione e miglioramento della qualità della vita. I nostri obiettivi per i prossimi anni:

Piantare 2 mila nuovi alberi e realizzare un'anagrafe digitalizzata del patrimonio arboreo per consentire una manutenzione ordinaria e una messa in sicurezza delle piante che non costringa all'abbattimento degli stessi

Moltiplicare gli eventi di sensibilizzazione attraverso la cura e la pulizia dei parchi

All'interno dei parchi pubblici urbani, al fine di renderli pienamente fruibili e per incentivare le attività ricreative, saranno previsti servizi tra i quali l'installazione di chioschi da affidare ai privati che in cambio si occuperanno della pulizia, della presenza vigile e del decoro del parco stesso

Proseguire ed ampliare l'intervento di abbellimento con fiori e specie arboree nelle rotonde e gli spazi pubblici in accordo con i privati (Adotta un'area verde)

Migliorare il servizio di cura e manutenzione degli spazi verdi

Migliorare l'attuale percentuale di raccolta differenziata e migliorare la qualità del prodotto differenziato attraverso maggiori controlli e l'introduzione della tariffa puntuale per la produzione dei rifiuti che realmente premi le famiglie che maggiormente differenziano e riciclano

Per incrementare la sensibilità ambientale e la consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata si prevede di acquistare isole ecologiche informatizzate da distribuire nei punti strategici della città

Aumentare l'impegno di sistemi foto-trappola per contenere ancor di più il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, attraverso l'impegno di apposite figure per il controllo del territorio

Incentivare la politica Plastic Free già adottata dal Comune, specie durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche

10 nuove case dell'acqua nelle varie frazioni per diminuire il consumo delle bottiglie in plastica

Costruire nuovi chilometri di piste ciclabili dando priorità ai collegamenti tra le varie frazioni del territorio

Bike sharing e depositi delle bici presso le stazioni ferroviarie del territorio

Potenziamento del controllo della qualità dell'aria attraverso l'installazione di postazioni fisse di sistemi di rilevamento e misurazione dell'inquinamento dell'aria

Grazie all'installazione di 200 telecamere, negli ultimi 5 anni i roghi registrati sul territorio sono diminuiti del 90%. Oltre all'implementazione del sistema di videovigilanza prevista la convocazione di una tavola permanente con i comuni limitrofi per garantire un monitoraggio costante delle aree a confine interessate dall'abbandono di rifiuti e da conseguenziali roghi.

Aumento delle prestazioni degli attuali sistemi di efficientamento energetico

AGRICOLTURA

L'Agricoltura rappresenta un settore primario anche in una città a vocazione artigianale come la nostra. La stessa infatti, deve diventare un punto di riferimento delle scelte amministrative.

I nostri obiettivi per i prossimi anni:

Progetto di educazione alimentare da elaborare in collaborazione delle direzioni scolastiche per diffondere stili di consumo sani che favoriscano il consumo a km0

Potenziare l'utilizzo di prodotti locali nell'ambito della mensa scolastica

Creazione di un'area mercatale agricola per favorire la vendita diretta dei prodotti provenienti dai piccoli produttori e associazioni di categoria locali

Potenziare il sistema, già avviato, di affidamento degli orti urbani.

Il Comune, infatti, in qualità di proprietario di diversi terreni agricoli ha avviato un sistema di affidamento di piccoli lotti di terreno a cittadini ed associazioni per favorire la cura degli spazi incolti e la produzione di prodotti agricoli locali.

PROTEZIONE CIVILE

E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Il territorio di Casalnuovo di Napoli presenta diverse criticità, alcune delle quali legate anche all'aumento del numero dei cittadini negli ultimi 30 anni. In particolare sarà necessario:

Aumentare il personale addetto alle attività di Protezione Civile

Aumentare le risorse da destinare alla gestione per consentire l'acquisto di mezzi necessari da utilizzare in caso di emergenza

Potenziamento delle attività di informazione e coordinamento della popolazione, grazie anche all'aumento del numero di cartelloni luminosi presenti in città

Investimento in progetti di educazione verso ogni fascia della popolazione per insegnare i comportamenti corretti da intraprendere in caso di emergenza e di prevenzione dei rischi

Investire sulla formazione del gruppo dei Volontari di Protezione civile

Aumento del monitoraggio del rischio idrogeologico, con il coinvolgimento di geologi e dei gruppi di ricerca delle Università

Proseguire nell'attività di monitoraggio della sicurezza sismica e statica degli edifici pubblici;

URBANISTICA

Definitiva approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, sulla scorta delle linee guida definite nell'ambito del programma 4ESSE (Sicurezza, Sostenibilità, Sviluppo e Smart city). Il nuovo strumento urbanistico avrà quale obiettivo quello di definire una città più sicura, di garantire uno sviluppo urbano sostenibile in termini di tutela ambientale e di qualità della vita dei cittadini, di progettare una Città "intelligente", grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

In tale ottica, si lavorerà sul preliminare di piano già approvato in giunta comunale, che andrà arricchito di contenuti provenienti dai processi partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese, professionisti ed associazioni del territorio.

Rigenerazione e Riqualificazione. Punto cardine dell'attività di programmazione sarà quello di rimodernare il tessuto edilizio del centro cittadino, sovente composto da edilizia economica,

vetusta e priva di pregio storico o artistico, con un tessuto edilizio più moderno ed ecologico, facendo applicazione degli istituti della perequazione e della compensazione. L'intervento dei privati potrà così, insieme alla totalità degli interventi pubblici, restituire alla Città servizi e spazi aggregativi, collaborando

all'eliminazione del deficit di standard che la affligge da alcuni decenni.. Il nuovo strumento urbanistico, inoltre, volgera la propria attenzione non solo al tessuto edilizio, ma al territorio comunale nel suo complesso, salvaguardando l'ambiente naturale circostante nell'ottica di restituire ai cittadini una migliore qualità della vita.

LAVORI PUBBLICI

Obiettivi: anche in questo caso l'attività sarà ispirata ai principi alla base del programma 4Esse (Sicurezza, Sostenibilità, Sviluppo e Smart city). Obiettivo primario sarà quello di recuperare il deficit di standard e spazi pubblici garantendo un miglioramento della qualità della vita generale. In una prima fase, l'attenzione sarà volta alla realizzazione delle opere già progettate e finanziate nell'ambito dei programmi europei, regionali e provinciali. In una seconda fase, l'attenzione sarà invece rivolta alla valorizzazione dell'ambiente circostante ed alla salvaguardia delle oasi naturali già presenti nel nostro territorio. Fonti di Finanziamento: sebbene la precedente esperienza di Governo abbia messo in evidenza la eccellente capacità dell'Amministrazione di reperire e soprattutto di spendere in relazione alle risorse economiche erogate a fondo perduto dalle strutture di governo (sovracomunali), sarà importante implementare tale capacità al fine di reperire ulteriori finanziamenti da destinare alla missione fondamentale, ovvero all'eliminazione del deficit di standard e spazi pubblici aggregativi, nell'ottica, sempre, della valorizzazione della memoria storica, artistica, paesaggistica e culturale della Città. Know How: la descritta capacità di spendere ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale, un know how virtuoso acquisito nei primi cinque anni di amministrazione, invidiato ed apprezzato dalle amministrazioni limitrofe, da accrescere e proteggere.

PICS (Programma Integrato Città Sostenibile). La partecipazione del nostro Comune a tale programma di finanziamenti europei è stata resa possibile dalla esistenza di una visione concreta della Città del futuro e dal Parco Progetti che tale visione aveva dato l'opportunità di creare. Così facendo Casalnuovo di Napoli ha ottenuto circa 15 milioni di finanziamenti a fondo perduto che saranno utilizzati nell'immediato per la realizzazione delle opere già approvate dalle autorità sovra comunali. Per il dettaglio dei singoli progetti si rinvia alla scheda allegata.

Piano Strategico — Città Metropolitana

Nell'ambito dei finanziamenti erogati da Città Metropolitana con il Piano Strategico — Città Metropolitana, Casalnuovo ha presentato il proprio programma, Casalnuovo Motore di Sviluppo, ottenendo l'approvazione di molteplici progetti.

Cinque milioni di euro di finanziamenti concessi dalla Città Metropolitana e quindici progetti presentati

- alcuni in fase esecutiva •che renderanno Casalnuovo di Napoli un luogo ideale in cui vivere. La lista delle priorità di intervento e otto progetti sono stati già finanziati. Il criterio scelto dall'amministrazione comunale è unico: lo sviluppo omogeneo del territorio.

Per il dettaglio dei singoli progetti si rinvia alla scheda allegata o al link <https://www.pianostrategicocasalnuovo.it/i-progetti/>

SICUREZZA E DECORO URBANO

La sicurezza e l'ordine pubblico sono obiettivi primari che l'amministrazione deve affrontare con ogni strumento legislativo a disposizione al fine di garantire quel diritto alla serenità e vivibilità che i casalnuovesi devono avere. Grazie all'installazione, negli ultimi 5 anni, di oltre 200 telecamere dislocate su tutto il territorio comunale, l'amministrazione ha già intrapreso un'attività di prevenzione che si materializza attraverso una centrale di videosorveglianza ubicata all'interno del comando vigili urbani. Le telecamere già attive, oltre a monitorare le vie del centro storico cittadino, monitorano le aree a confine dove in passato si registravano roghi di rifiuti.

Questo ha permesso di abbattere di oltre l'80% il totale dei roghi che si verificavano specie durante il periodo estivo. La videosorveglianza sarà realizzata anche in partenariato pubblico — privato: grazie all'adozione di una telecamera anche condomini, esercizi commerciali, aziende, possono contribuire a realizzare un monitoraggio capillare del territorio.

Riorganizzazione del corpo di Polizia Locale finalizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane del settore. L'obiettivo primario, già tracciato attraverso l'indizione di concorsi pubblici, è quello di potenziare il corpo degli uomini in servizio.

Ci servirà a potenziare la presenza degli uomini di Polizia locale sul territorio, e soprattutto di prolungare la turnazione in modo da coprire anche le ore serali con turni di servizio.

Sarà necessario, inoltre, potenziare il numero del personale assegnato al servizio di Vigilanza Ambientale, in modo da garantire presidi nelle zone a confine maggiormente soggette al fenomeno dello sversamento dei rifiuti.

L'implementazione su intero territorio comunale del servizio di sosta a pagamento, la cui gara ad evidenza pubblica è già in fase di espletamento, consentirà di affiancare agli agenti della Polizia Locale i cosiddetti "ausiliari del traffico" che avranno il compito di vigilare sulle auto in sosta e di sanzionare eventuali trasgressori. Ci consentirà di alleggerire il lavoro della Polizia Locale, che potrà dedicarsi alle altre, importanti attività di vigilanza.

Sostegno alle nuove forme di controllo del territorio, avvalendosi di forme di associazionismo, come già avvenuto per quanto riguarda il gruppo dei Volontari Ambientali. Grazie ad un progetto finanziato, infatti, per sei mesi un gruppo di volontari ha presidiato il territorio ed effettuato attività di sensibilizzazione sul fenomeno delle deiezioni canine e sull'errato conferimento dei rifiuti. Inoltre verranno riprese forme di collaborazione con delle società di vigilanza in occasione dei grandi eventi e per il controllo dell'attività serale, specie nei parchi pubblici.

Abolizione dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale grazie all'intesa già trovata con Rfi per garantire maggiore sicurezza e soprattutto per migliorare la viabilità cittadina, compromessa dalle diverse interruzioni stradali dovute alla presenza di passaggi a livello in diverse zone del nostro Comune.

LAVORO, IMPRESA, COMMERCIO, INNOVAZIONE

I dati generali sull'occupazione dicono che c'è sempre più difficoltà per i giovani nel trovare lavoro e la disoccupazione giovanile raggiunge ormai percentuali elevate. Mentre lavoratori in età matura hanno perso il posto di lavoro e si sono rifugiati, nel migliore dei casi, sotto l'ombrello degli ammortizzatori sociali, i giovani, molto spesso occupati in un lavoro precario, si sono ritrovati né studenti, né occupati e soprattutto senza sostegni pubblici. Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai problemi occupazionali, ma per la parte che compete loro, possono avere un ruolo importante e fondamentale intervenendo direttamente nel rilancio dell'economia locale. Infatti, uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello sviluppo individuando momenti di progettualità e di intervento concreti, utilizzando, dove ci sono, le risorse date dalle forme di finanziamento pubblico. L'amministrazione, in questi anni, attraverso corsi di formazione gratuiti per gli inoccupati (Fondazione Isaia per la sartoria, progetto "Benessere Giovani" con green impowerment, artigianato e corsi di autoimprenditorialità) ed attraverso l'istituzione del Progetto comunale Assegno Civico, che ha messo in rete disoccupati ed inoccupati con le aziende del territorio, è riuscita a seguito del tirocinio formativo retribuito dal Comune ad incrociare la domanda con l'offerta.

Fare delle giovani generazioni il vero motore della rinascita sociale, economica e culturale della nostra città resta una priorità per l'amministrazione comunale.

In sintonia con questi concetti questa coalizione ritiene necessario prendere i seguenti impegni:

Sarà una priorità mettere in atto tutte le iniziative necessarie alla promozione ed al rilancio degli esercizi di vicinato e artigianali

Potenziamento dello sportello Suap per garantire una connessione diretta con coloro che intendono avviare attività imprenditoriali o commerciali sul nostro territorio

Creazione di uno sportello di consulenza gratuito relativamente alle opportunità, agevolazioni e bandi regionali/statali/europei ai quali accedere

Creazione di un'area dedicata allo STREET FOOD. Attraverso l'apertura di un bando pubblico il comune intende acquisire disponibilità da parte di cittadini interessati al rilascio di specifiche licenze per le attività di ristorazione da strada. Nelle aree individuate saranno garantiti spazi e servizi per rilanciare il commercio e favorire la vendita di prodotti alimentati attraverso lo Street Food.

Riqualificazione degli spazi urbani che ospitano mercati settimanali (Casalnuovo e Tavernanova, la cui istituzione sperimentale è già stata approvata dal consiglio comunale) e agglomerati commerciali.

Creazione di un'area Co-working (già progettata e finanziata grazie ai fondi europei Fesr Pies "Casalnuovo 4esse" all'interno del compendio di Palazzo Lancellotti per offrire uno spazio dotato di wifi ed aree per incontri e congressi da concedere a giovani professionisti che intendono avviare la loro attività e le startup che si affacciano sul mercato. La parola-chiave su cui puntare è senza dubbio digitalizzazione o transizione al digitale.

In primo luogo, occorrerà puntare ad una "operazione consapevolezza" che sia in grado di divulgare e far cogliere le potenzialità della digitalizzazione nell'organizzazione, diffondendo capillarmente una "cultura della trasformazione digitale".

Da sottolineare, inoltre, che la digitalizzazione, oltre ad essere un processo che, se opportunamente governato, produce innovazione a vari livelli (processi, strumenti, persone, etc.) ed è correlata ad un aumento sia di efficacia che di efficienza, portando ad avere anche una grande abbondanza di dati. Per questo sarà sempre più importante

strategico approfondire la conoscenza della realtà sociale, economica e ambientale di Casalnuovo e della sua area metropolitana per favorire i processi decisionali di tutti i soggetti, cittadini, imprese ma anche interni, mettendo a disposizione di amministratori e dirigenti basi informative in grado di supportarli nelle scelte e nelle decisioni.

L'innovazione e le nuove tecnologie digitali rappresentano da un lato lo stimolo che renderà necessaria l'introduzione di nuove competenze e profili professionali all'interno dell'ente e, dall'altro, lo strumento che consentirà di mettere al centro le persone e di rendere l'organizzazione più flessibile, aperta e resiliente al cambiamento. Per questo sarà necessario colmare l'obsolescenza delle competenze attraverso la definizione di piani di formazione per uno sviluppo della cultura "Digital" che deve consentire alle persone di operare in modo efficace in contesti complessi, sempre più digitali e caratterizzati da continue trasformazioni che richiedono velocità, flessibilità e capacità di utilizzo delle tecnologie collaborative e dell'informazione.

CULTURA & ISTRUZIONE

L'Amministrazione ha l'obbligo morale di sostenere i progetti che amplino l'offerta formativa sia dei corsi in orario scolastico sia dei corsi in orario extra scolastico. Le Scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, saranno chiamate a collaborare con l'Amministrazione, attivando iniziative che realizzino un sistema virtuoso di proficuo scambio culturale con corsi di: sport, educazione civica, educazione al codice della strada, codice della strada, alimentazione e prevenzione, legality. Laddove necessari, oltre ai lavori già finanziati e programmati per adeguamento sismico e sicurezza, si provvederà alla manutenzione degli edifici per rendere gli ambienti sempre sicuri e gradevoli.

La cultura e patrimonio fondamentale della nostra comunità. Valorizzarla, nel rispetto della storia locale e della tradizione, costituisce un sicuro strumento per promuovere l'intero territorio.

In tale ottica, intendiamo:

Potenziare servizi offerti dalla biblioteca comunale

Creare un "Gruppo di ricerca storica" per unire gli appassionati della storia locale

Incrementare la collaborazione fra l'Ente, le Fondazioni e la Biblioteca

Continuare a fare investimenti sulla realizzazione di mostre d'arte all'interno della galleria di Palazzo Lancellotti

Proseguire sulla scia degli eventi e delle manifestazioni avviate grazie ai fondi POC "Calici e Cotone" e le settimane della cultura "Casalnuovo Cultweek"

Potenziare l'attività di mediazione linguistica per gli studenti stranieri

Recuperare di aree dismesse, periferiche grazie alle attività di Street Art

Ricerca una collaborazione universitaria fornendo un distacco sul territorio all'interno del Palazzo Lancellotti

Potenziare le realtà formative presenti sul territorio, inserendo corsi propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro

Proporre un sistema scolastico competitivo fra i vari plessi per migliorare la qualità dell'offerta formativa, la condivisione degli spazi, l'aggregazione e lo stare insieme, con maggiore disciplina e rispetto

Allestire aree di lettura nei giardini pubblici

Potenziare le borse di studio per studenti meritevoli, anche in ambito sportivo

Sostenere corsi di prevenzione delle dipendenze per giovani, con le realtà specifiche presenti sul territorio

Sostenere, con specifici fondi, le attività ludiche locali, civiche, culturali e sportive

Valorizzare il patrimonio culturale di Palazzolo Lancellotti attraverso un'App interattiva

Riqualificare il centro storico con eventi che coinvolgano le giovani generazioni con rassegne di musica, ante e spettacoli

Creare un ambiente che offra servizi ai giovani e non li costringa ad uscire fuori Città (es. aumento stanze aula studio durante orario di chiusura della Biblioteca);

Potenziare le attività del Forum dei Giovani;

SPORT

C'è la necessità di sviluppare il binomio "mens sana in corpore sano", utilizzando lo sport come mezzo di crescita sociale e culturale, salute, benessere e prevenzione.

I piccoli devono crescere sia fisicamente ma anche umanamente. una società ha l'obbligo di promuovere

un codice etico per insegnare il rispetto degli avversari anche durante una competizione.

I piccoli devono rispettare i propri compagni, gli educatori, se stessi e il prossimo.

Lo Sport, in ogni sua disciplina e forma, rappresenta un valido strumento di coesione e di partecipazione

sociale oltre che un valido strumento educativo. Bisogna pertanto intervenire in aiuto delle famiglie

numerose, con redditi bassi, che concretamente non riescono a sostenere le rette sportive dei figli.

Si intende pertanto perseguire i seguenti obiettivi:

Sostegno alle associazioni sportive

Inserimento di percorsi di educazione alimentare e di educazione allo sport nelle scuole

Potenziamento dell'offerta delle strutture sportive presenti sul territorio, specie di quelle adatte per la pratica delle discipline sportive adatte ai ragazzi diversamente abili

Dare seguito al percorso "Funny School" al fine di potenziare le attività sportive

Introduzione nei parchi pubblici di aree dedicate allo sport ed al fitness con installazione di apposite attrezzature

Garantire l'accesso allo sport alle fasce più deboli della popolazione

VOLONTARIATO

Il volontariato, in tutte le sue forme e manifestazioni, è espressione del valore della relazione e della condivisione con il prossimo e pratica di sussidiarietà, di cittadinanza solidale e responsabile. Pone al centro del suo agire le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. I volontari, nell'esercitare il diritto-dovere di cittadinanza, costituiscono un PATRIMONIO da PROMUOVERE e VALORIZZARE

DONNE

Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell'emancipazione Belle donne attraverso gli obiettivi di sviluppo del Millennio, donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. La parity di genere non 6 solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per on mondo prospero, sostenibile c in pace. Dopo it lavoro fatto in questi anni grazie all'istituzione di un centro antiviolenza (che ha raccolto le denunce di oltre 120 donne ed ha contribuito grazie all'assistenza legate a far condannare diversi soggetti denunciati), a breve sara aperta la prima casa rifugio per donne vittime di violenza (sono in corso i lavori di adeguamento all'interno di alcuni stabili confiscati alla criminality organizzata). Il centro ospitera una ludoteca aperta al pubblico per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che escono da situazioni di violenza. Si continuera ad investire risorse per favorire l'autonomia abitativa delle donne che hanno difficoltà a fuoriuscire dalla spirale di violenza a causa della dipendenza economica dal nucleo familiare dove spesso si verificano gli episodi di violenza stessa.

CASALNUOVO CITTA PET FRIENDLY

Dopo la realizzazione di due aree destinate agli animali domestici (Pet Friendly) s'intende sviluppare un progetto per la promozione della tutela e del benessere degli animali. Valorizzare le aree verdi, anche esistenti, con attrezzaturc da adibire allo sgambamento dei cani, alla socializzazione ed al gioco.

Sensibilizzare l'attenzione alla figura dell'animale domestico nelle scuole, in collaborazione con i gruppi di volontari.

Per tutti coloro the adotteranno animali domestici press() i canili cite collaborano con it Comune saris istituito tut bonus per cure veterinarie, valido per due anni, speudibili presso gli studi veterinari the firmeranno una convenzionc con l'Ente pubblico.

Aumento delle arec Pet Friendly e creazione di colonic feline autorizzate sul territorio

La mappatura dei processi e l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno - oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa - è la mappatura dei processi. Operazione che questo ente ha provveduto a realizzare nell'ambito del PTPCT 2022/2024, secondo le indicazioni dell'ANAC, contenute nel PNA 2019, allegato 1.

Secondo l'indicazione dell'ANAC occorre sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti dagli enti, con una logica di semplificazione per gli enti più piccoli – in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere – indicando le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:

- processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNNR (ove le amministrazioni che provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti nel PNNR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'unione europea;
- processi direttamente collegati a obiettivi di performance;
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti pubblici e privati.

In sede di prima applicazione nel PIAO 2023/2025 – si è proceduto, anche applicando il principio della gradualità, alla mappatura dei processi *“limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto (22 settembre 2022)”*, considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della legge 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal RPCT e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Questo ente, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA-2019, aveva già provveduto a redigere e aggiornare la mappatura dei processi a rischio per tutte le aree di rischio individuate nel citato PNA (.... aree generali),

Per ciò che riguarda l'identificazione e valutazione dei rischi potenziali e concreti; l'analisi del rischio; la stima del livello di rischio; i criteri di valutazione; la misura del rischio e la sua ponderazione, si richiamano integralmente le misure previste dal PIAO 2024/2026

Anche nella revisione della mappatura, è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto), come meglio sotto riportato:

SCALA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
1.Rischio quasi nullo	N
2.Rischio molto basso	B -
3.Rischio basso	B
4.Rischio moderato	M
5.Rischio alto	A
6.Rischio molto alto	A +
7.Rischio altissimo	A ++

Le misure della sottosezione “2.3 - *Rischi corruttivi e trasparenza*”

- I controlli

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal “*Regolamento sui Controlli Interni*”, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 22/12/2012 e apposito Atto Organizzativo del Segretario Generale. Il Regolamento già prevede un sistema di controlli che, se attuati con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, potrà mitigare i rischi di fenomeni corruttivi.

Attraverso le verifiche a campione previste per il controllo di regolarità amministrativa/contabile sarà, ad esempio, possibile verificare che, negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha condotto ai provvedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

In tal modo, chiunque vi abbia interesse, potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di *accesso documentale*, disciplinato dal Titolo V (articoli da 22 a 28) della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del diritto di *accesso civico semplice*, ex art. 5, comma 1, e nella versione *accesso civico generalizzato* (FOIA), prevista al comma 2 e seguenti dell'articolo 5 e articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013. Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta *ad assegnare qualcosa a qualcuno*, alla fine di un procedimento trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse, secondo i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione⁵.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e disciplina del conflitto d'interessi

L'art. 1, comma 9, della legge 190/2012, stabilisce che il Piano di prevenzione della corruzione (ora: sottosezione 2.3 *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO) preveda meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- a) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- b) redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- c) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- d) accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35-*bis*, del d.lgs. 165/2001, in materia di nomine delle commissioni di gara, di concorso e nomina del RUP, nella fase di appalto;
- e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- f) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo, sia la motivazione;
- g) il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo e logico seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-*bis*, della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al proprio responsabile di settore per il personale dei livelli e al RPCT per ciò che concerne i titolari di posizione organizzativa;
- h) per quanto riguarda la segnalazione di una situazione di conflitto d'interessi, si applicano le casistiche previste nell'articolo 7, del DPR 62/2013 che riguardano:
 - interessi propri;
 - parenti sino al sesto grado (art. 77 codice civile)
 - affini sino al secondo grado;
 - coniuge o conviventi;
 - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
 - ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- i) i componenti delle commissioni di concorso, compreso il segretario, al momento dell'insediamento, dovranno dichiarare la non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i candidati ammessi alle prove concorsuali. Le situazioni di incompatibilità sono quelle riportate nell'articolo 51 del codice di procedura civile (parenti e affini sino al quarto grado); (*Sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3772*)
- j) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo *mail* e il telefono dell'ufficio cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta
- k) *in fondo ad ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire una dichiarazione riferita al responsabile del procedimento e al responsabile dell'istruttoria interna (di norma: responsabile di servizio), che attesti l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e che non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013*

Bisogna puntare alla Riforma della pubblica amministrazione la quale mira a favorire il reclutamento di giovani, investire nel capitale umano e aumentare il grado di digitalizzazione.

Programmazione ed obiettivi - settore "gare e contratti"

Il Comune di Casanuovo di Napoli ha avuto un pluriennale rapporto con il Ministero delle Infrastrutture-Provveditorato alle OO.PP. Di Napoli al quale sono state affidate le procedure relative alle proprie gare di appalto per lavori, servizi e forniture, convenzione che è venuta a scadere ad ottobre 2022 e non più rinnovata. L'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti comporterà un ulteriore aggravio del carico di lavoro che necessariamente richiederà il ricorso a nuove risorse umane, strumentali ed economiche

Obiettivi: adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione; avvio ed espletamento delle procedure di gara - pubblicazioni istituzionali; completamento assegnazioni suoli cimiteriali; aggiornamento delle competenze; consumi energetici; adeguamento informatizzazione; controllo di gestione consumi; controllo di gestione di settore; gestione parco automezzi; gestione polizze assicurative; gestione cancelleria; gestione Consumi idrici, Gas Metano - gpt e spese telefoniche. Ottimizzazione della produttività di settore di efficienza e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 150/2009. Censimento permanente della popolazione

Nell'attività contrattuale:

- a) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- b) assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- c) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, dipendenti dall'ente da una procedura ad evidenza pubblica;
- d) vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società *in house*, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- e) verificare la corretta attuazione delle disposizioni previste nell'art. 14, del DPR 62/2013, rubricato "*Contratti e altri atti negoziali*", per i dipendenti che intervengono nella stipulazione dei contratti, per conto dell'amministrazione;
- f) adozione, da parte delle stazioni appaltanti, di misure adeguate per:
 - contrastare le frodi e la corruzione;
 - individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

In attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 42, del d.lgs. 50/2016 e nel capitolo rubricato "*Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici*" (pagg. da 96 a 110) del PNA 2022/2024, prevedendo, in particolare, le seguenti misure specifiche, con le tempistiche attuative ivi indicate:

Richiesta alle stazioni appaltanti di dichiarare i dati del titolare effettivo del soggetto appaltatore, in modo da garantire la riconducibilità di una operazione alla persona fisica che, di fatto, ne trae vantaggio, anche al fine di evitare che strutture giuridiche complesse siano utilizzati come "*schermo*" per occultare il reale beneficiario e realizzare finalità illecite;

La dichiarazione che deve essere resa dal dipendente pubblico, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

all'atto di assegnazione dell'ufficio e del RUP per ogni gara;

Per i contratti che utilizzano fondi del PNRR e fondi strutturali, obbligo per il dipendente, per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, di fornire una dichiarazione con tutte le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento (Linee guida MEF sul PNRR, adottate con circolare n. 30/2022);

Per i contratti che NON utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta valida l'indicazione di ANAC (Linee guida n. 15/2019) la quale prevede l'obbligo di fornire una dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. La dichiarazione potrà essere resa anche qualora i soggetti interessati ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi anche di natura potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara. Resta, comunque, fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara per il RUP e per i commissari di gara (art. 77, d.lgs. 50/2016);

Per ciò che riguarda il RUP la dichiarazione va resa al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico;

La stazione appaltante deve acquisire le dichiarazioni; deve provvedere a protocollarle, raccoglierle e conservarle. Gli uffici competenti (es. servizio personale) possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni ivi comprese quelle del RUP, per una percentuale non inferiore al 20%;

I controlli dovranno essere avviati direttamente, ogni volta che sorga il sospetto della non veridicità delle informazioni riportate;

In caso di omissione delle dichiarazioni o di mancata segnalazione di situazioni di conflitto d'interessi, per i dipendenti si configura un "comportamento contrario ai doveri d'ufficio" sanzionabile disciplinarmente;

Nell'aggiornamento del Codice di comportamento di ente, dovrà essere inserito l'obbligo per i dipendenti di comunicare l'eventuale situazione di conflitto d'interessi, aggiornando l'autodichiarazione dell'articolo 6 del DPR 62/2013 con riferimento ad una procedura di gara;

Modello di dichiarazione: l'ufficio personale dovrà provvedere in fase di assunzione a redigere il modello di dichiarazione, prevedendo le seguenti quattro macro-aree da sottoporre a dichiarazione:

- a) Attività professionale e lavorativa pregressa;
- b) Interessi finanziari;
- c) Rapporti e relazioni personali;
- d) Altro

Per ciascuna macro-area dovranno essere esplicitate nella dichiarazione – nel rispetto dei principi di proporzionalità e non eccedenza e nel rispetto della normativa sui dati personali – le informazioni contenute nel PNA 2022, Paragrafo 3.2, Modello di dichiarazione (pag. 107 e 108).

Ulteriori misure preventive: nell'ambito del triennio di validità della presente sottosezione del PIAO (31 dicembre 2025), dovranno essere definite in modo coerente ed organico, le seguenti ulteriori misure di prevenzione in materia di contratti pubblici:

- a) individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP, ove possibile, tenuto conto delle caratteristiche e modalità organizzative dell'amministrazione;
- b) individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere, valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi;
- c) inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente;

- d) previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità
- e) attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/ aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali, però, da non pregiudicare la procedura; ovvero la ricorrenza di significative situazioni di conflitto, a seguito delle quali sono state adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio;
- f) attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interessi, anche mediante apposite sessioni formative in cui analizzare – tra l'altro – casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2025-2027

Il quadro normativo vigente, come sintetizzato alla voce "Dotazione Organica", con particolare riferimento al tetto di spesa, produce effetti sulla programmazione del fabbisogno del personale di impatto limitativi e non risolutivi in dette esigenze interne anche in considerazione della mancata assegnazione di personale degli enti di area vasta. La cui procedura è giunta a conclusione con esito negativo.

La programmazione già avviata nel 2020 è stata incentrata prevalentemente sul potenziamento dei servizi di sicurezza, tecnici, amministrativi e informatici optando per rapporti di lavoro part-time al fine di conciliare le esigenze di potenziamento dell'organico con i costi sostenibili.

L'amministrazione comunale nel fabbisogno del personale da quale atto di indirizzo ed obiettivo strategico. La verifica di fattibilità di un'organizzazione funzionale incentrata sull'introduzione di aree dirigenziali fondamentali da realizzarsi in conformità alla normativa disciplinante la materia e nel rispetto dei vincoli di spesa, previa adeguamento degli strumenti statutari e regolamentari interni.

L'esigenza di rincorrere l'evoluzione dei servizi con sistemi innovativi che richiedono professionalità specifiche ad oggi assenti nella dotazione organica. L'informatizzazione delle procedure e l'erogazione dei servizi di e-government richiedono interventi riorganizzativi e formativi sui quali dovrà essere incentrata l'attenzione futura ricercando il giusto equilibrio tra le diverse componenti in campo.

Inoltre, ravvisata la necessità, si è provveduto, mediante apposita agenzia autorizzata ai sensi del D.Lgs. n°276 del 2003, per sopperire temporaneamente alle cessazioni dal servizio e garantire il regolare funzionamento dei diversi Servizi che versano in situazione di necessità di personale.

Nel 2024 si procederà all'attivazione della dirigenza.. Nel 2024 si procederà alla stabilizzazione dei professionisti assunti con incarichi a contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL - giusto DL 105/2023 convertito il 9/10/2023 Legge 137.

Nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 81/2023 di modifica del DPR 62/2013. L'Amministrazione comunale nel perseguire le proprie sfide strategiche e concretizzare le idee progettuali ha necessità della piena funzionalità della propria organizzazione, il cui principale fattore è costituito dal capitale umano. Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

CAT.B Tot. N°47 al 31.12.2023 tempo indeterminato

CAT.C al 31.12.2023 32 a tempo indeterminato – 27 tempo indeterminato e parziale – 4 tempo determinato e pieno Tot.N°63

CAT.D al 31.12.2023 15 a tempo indeterminato -13 a tempo determinato e pieno- 3 a tempo determinato e parziale

Tot. Al 31.12.2023 N°141

Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti local', con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

L'art. 6 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare, prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali...."*

2. Alto scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibilità e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente....

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanta previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente".*

La disposizione appena citata va attualmente letta insieme con le disposizioni relative al P140. La programmazione del fabbisogno deve essere, allo stato attuale della legislazione, allegata al Documento Unico di Programmazione e deve successivamente essere inserita nel PIAO. L'articolo 6 del DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per l'efficienza della giustizia) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni; con il P140 si intende assicurare la qualità e la trasparenza della attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, pubblicato in G.U. il 30 giugno 2022, è stato approvato il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione", di cui all'articolo 6 del DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80. L'art. 1 del citato DPR prevede che, per le amministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (P140), gli adempimenti inerenti, tra gli altri, anche il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, commi 1, 4 e 6 d.lgs. 165/2001).

Con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.132 del 30 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 07/09/2022) si è proceduto alla definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e dello schema tipo di P140. Il predetto decreto n. 132 del 30/06/2022 dispone altresì che: "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti

nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113."; "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione 6 adottato entro il 31 gennaio secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la già menzionata data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."; "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"; "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione"; "il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locati è approvato dalla Giunta Comunale".

Con circolare n.2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica venivano impartite indicazioni operative in materia di PIAO. L'art. 6-ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2".

Le ultime linee di indirizzo per la individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle Amministrazioni pubbliche sono state adottate dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022. Le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali del TUEL e delle altre norme specifiche vigenti.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006. Il predetto DM dispone, a partire dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente. In altri termini i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un "valore soglia" definito come "percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione".

In tale ottica, nel nuovo concetto di dotazione organica e nei limiti delle risorse economiche da determinarsi, il Sindaco del Comune di Casalnuovo nell'ultimo anno del suo mandato intende portare a compimento gli obiettivi prefissati dando seguito alle sottoindicate procedure:

1. Valorizzazione del personale interno mediante Progressione Verticale.
2. Assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 6 Istruttori di Vigilanza mediante utilizzo di propria graduatoria concorsuale;
3. Completamento delle procedure già avviate e programmate per l'annualità 2024.

Tra gli interventi relativi al Fabbisogno di Personale maggiormente preganti vi è la RIELABORAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA COMUNALE.

Difatti, tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione vi è la modifica della Pianta Organica del Comune di Casalnuovo di Napoli, con Istituzione di Aree Dirigenziali, avviata con Delibera di Giunta Comunale 24 del 15.03.2024 di approvazione del nuovo Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e relativi allegati. In ossequio alle citate normative e nei limiti e facoltà in esse richiamati, tenuto conto inoltre delle economie prodotte dalle posizioni organizzative ex art. 110 non necessarie in alcune delle previste Aree dirigenziali per il triennio 2025/2027, in prosieguo dell'attività sopra descritte, l'amministrazione Comunale intende perseguire l'obiettivo di completamento delle procedure di assunzione di tutte le figure dirigenziali.

Nel medesimo contesto rielaborato dell'organizzazione del Comune di Casalnuovo di Napoli, si rende altresì opportuno fare ricorso alla procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023, il quale consente la stabilizzazione del personale non dirigenziale che abbia maturato, al momento della stabilizzazione, 36 mesi anche non continuativi di servizio negli ultimi otto anni. Tali procedure, oltre a valorizzare personale già inserito in pianta organica che abbia maturato specifiche competenze professionali indispensabili per l'ente, risultano comunque neutre dal punto di vista economico e pertanto non incidono sul rispetto dei vincoli finanziari sopra descritti.

Esaminando infine l'evoluzione del personale nel prossimo triennio (2025-2027) si riportano i pensionamenti previsti per ciascuna annualità:

	2025	2026	2027
Pensionamenti previsti	8	10	7

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Rotazione ordinaria:

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente – in applicazione all'Allegato 2, del PNA 2019, rubricato “*La rotazione ordinaria del personale*” - si stabilisce che non risulta possibile, nel triennio di validità della presente sottosezione, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione.

La dotazione organica del personale dipendente dell'ente non prevede figure di livello dirigenziale. Le strutture apicali previste nello schema organizzativo dell'ente (allegato 3.1 del PIAO), sono numero 3

Al momento, in relazione al passaggio in corso di attuazione ai nuovi settori/assetti dirigenziali in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, si prevede una gestione transitoria del sistema di rotazione, senza arrecare pregiudizio all'efficacia ed efficienza amministrativa, in quanto, ogni incarico di posizione organizzativa richiede comunque specifici requisiti e competenze per coordinare e svolgere il settore a lui affidato.

In assenza di rotazione degli incarichi apicali e dei responsabili di servizio, vengono comunque adottate delle **misure alternative** finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, erogazione contributi; affidamento incarichi, eccetera).

Più in dettaglio, si prevede di intensificare l'azione di trasparenza dei meccanismi decisionali che conducono all'emanazione del provvedimento finale, nonché prevedere la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione *Amministrazione trasparente*, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione

7 Sezione “*Trasparenza in materia di contratti pubblici*”, PNA-2022, pagine 112/121;

⁸ Articolo 16 e seguenti CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

obbligatoria. Nel contempo viene prevista una sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali. In questo senso, in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali. La misura, già prevista e attuata nei PTPCT degli anni precedenti, viene, pertanto, confermata con il presente atto, anche alla luce delle ulteriori e specifiche indicazioni contenute nel PNA 2019, Parte III, Paragrafo 3 e Allegato 2, già citato. Il RPCT, per ciascuno dei tre anni di validità del presente documento, adotterà idonee attività di verifica sulla pratica attuazione di quanto sopra stabilito, mediante analisi (a campione) degli atti a valenza esterna, emessi dai titolari di posizione organizzativa e, anche con l'utilizzo della scheda, allegato 2.3.D, del presente documento

Rotazione straordinaria:

In attuazione all'articolo 16, comma 1, lettera *l-quater*, del d.lgs. 165/2001⁹ e della Parte III, Paragrafo 1.2, del PNA 2019, viene disciplinata la *Rotazione straordinaria*, intesa come misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale. Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione deve essere comunicato ai soggetti interessati e al sindaco. Per ciò che concerne:

- a) alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;

al momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura, si rimanda alla delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, recante: "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*"¹⁰ con la quale l'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria

Disciplina degli incarichi

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario incaricato di P.O. (o E.Q.) di diversi incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare i rischi di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del funzionario stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte delle P.O. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

Cfr: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/1149909/Delibera+215++26+marzo+2019.pdf/6c844f92-20ac-2162-96f9-237a1c178fbe?t=1587760547007>

OBIETTIVO STRATEGICO: Lotta alla corruzione

Obiettivo OPERATIVO	Anno	Anno	Anno	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti
	2025	2026	2027			
01Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	x	x	X	Aumento dei controlli e dei sistemi di contrasto messi in atto dall'amministrazione comunale per renderli più efficaci e celeri	Cittadini, associazioni, imprese, istituzioni	Tutti i settori

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento attività di comunicazione

Obiettivo OPERATIVO	Anno	Anno	Anno	Indicatore	Portatori d'interessi	Altri settori coinvolti
	2025	2026	2027			
01 Amministrazione trasparente Aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT	x	x	X	Effettuazione degli aggiornamenti nei tempi previsti dal PTPCT decorrenti dalla ricezione delle informazioni dagli uffici	Cittadini	Tutti i Settori

[illegible]

Progressivo adeguamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) alle disposizioni del PNA 2019	X	X	X	01.Completamento mappatura dei processi, individuazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione, nel triennio 2023/2025 mediante lo strumento del report annuale da parte di ciascun capo settore	- Tutti i Settori	
Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza				02. Attuazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Report al 31.12.2024		

Obiettivo OPERATIVO	Anno	Anno	Anno	Indicatore	Altri settori coinvolti	Valutazione performance	Peso
	2025	2026	2027				

Migliorare le competenze professionali del benessere organizzativo	X	X	X	Programmazione, realizzazione e	- Tutti i Settori		
--	---	---	---	---------------------------------	-------------------	--	--

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di causa di incompatibilità.

La materia resta disciplinata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, a cui si fa esplicito riferimento. E' necessario che, coloro che vengono individuati come possibili destinatari del conferimento di incarico di norma, in via preventiva prima della formale attribuzione dell'incarico, consegnano all'ente la *Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità*, prevista dall'art. 20, del d.lgs. 39/2013. La dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 e va presentata e pubblicata per ogni anno, anche in presenza di incarichi di durata pluriennale.

La dichiarazione viene pubblicata sul sito *web* dell'ente, nelle seguenti sezioni:

- Per i titolari di P.O: *Amministrazione trasparente > Personale > Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)*;
- Per il Segretario Generale: *Amministrazione trasparente > Personale > Incarichi amministrativi di vertice*.

Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (*pantouflage*).

La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'ente hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili unico di procedimento RUP, nei casi previsti dal d.lgs. 50/2016).

Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, nel corso del triennio 2023/2025, in attuazione al paragrafo del PNA 2022, dedicato al *pantouflage* (parte Generale, pagine da 66 a 72), verranno previste le seguenti misure:

- b inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- b previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- b in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 (art. 110, TUEL 267/2000) previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;

b previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad *ex* dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016;

b inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle convenzioni comunque stipulati dall'amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001;

b promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;

b previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto incaricato dall'amministrazione, agli *ex* dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;

b previsione di specifici percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;

b attivazione di specifiche verifiche da parte del RPCT, secondo le Linee guida ANAC sull'argomento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-*ter*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituto del *pantouflage* non si applica agli incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, *ex* art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e alle assunzioni a tempo determinato, nell'ambito dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

PROCEDURA PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI (C.D. WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS NR. 24 DEL 10/03/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA NR. 1937/2019

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante la protezione dei *whistleblowers*.

Per *whistleblowers* si intendono quelle persone che segnalano, divulgano o denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nel settore pubblico il *whistleblower* è identificato con il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il suddetto Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Chi può segnalare.

Le norme in materia di *whistleblowing* si applicano a tutti i dipendenti dell'ASP AMBITO 9, assunti a tempo determinato o indeterminato, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'ASP AMBITO 9, ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Sono assimilati ai dipendenti i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Quando si può segnalare.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Che cosa si può segnalare.

Oggetto di segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati

presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, oppure sospetti fondati.

I canali di segnalazione: il canale INTERNO.

L'Amministrazione garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione all'interno dell'Amministrazione può essere presentata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), e non ad altri, mediante una delle modalità descritte nel successivo paragrafo. Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili e pubblicati nel sito istituzionale del comune di Casalnuovo di Napoli wwwt.. nella sezione "Amministrazione trasparente".

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile, come descritto al successivo capitolo 5.

La segnalazione deve essere circostanziata e vi deve essere la possibilità di identificare il segnalante, per evitare di impegnare l'Amministrazione su meri sospetti o voci. Per rendere valida la segnalazione, indipendentemente dalla modalità scelta, il segnalante deve sempre fornire copia del suo documento di identità in corso di validità.

La segnalazione può essere presentata al RPCT attraverso le seguenti modalità:

- a) mediante consegna a mano redatta sull'apposito modulo cartaceo;
- b) verbalmente, mediante dichiarazione a voce rilasciata al RPCT, che redige verbale scritto del colloquio;
- c) mediante invio di *e-mail* dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'Amministrazione:

(accessibile solo da parte dell'RPCT).

Per la presentazione delle segnalazioni con modalità cartacea, l'Amministrazione mette a disposizione un modello facsimile (allegato 2). In questo caso, i dati identificativi del segnalante devono essere riportati sulla parte del modulo separata da quella contenente la segnalazione, per consentirne una più agevole trattazione e trasmissione disgiunta, a tutela del segnalante.

I canali di segnalazione: il canale ESTERNO gestito dall'ANAC. L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'ANAC. È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna,

alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa

determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la condotta illecita è riferibile al RPCT.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È previsto l'obbligo per l'ANAC di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro 7 giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi.

I canali di segnalazione: le DIVULGAZIONI PUBBLICHE.

Divulgare pubblicamente vuol dire: “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della sua segnalazione, è previsto che la persona segnalante benefici delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

I canali di segnalazione: le SEGNALAZIONI all'Autorità giudiziaria ordinaria e

contabile.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta in modo limitato a garanzia del diritto di difesa dell'indagato/imputato, secondo quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p. (di norma, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Anche in queste ipotesi, il *whistleblower* gode della tutela contro ogni forma di discriminazione o ritorsione correlata alla segnalazione/denuncia, secondo quanto stabilito dalla legge 179/2017.

Il canale interno di segnalazione illeciti o whistleblowing in conformità al recepimento della Direttiva europea whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni in materia viene attuato mediante idonea piattaforma telematica

L'applicazione delle misure di protezione.

Oltre al segnalante, le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il sistema di protezione contemplato dal D. Lgs 24/2023 agisce su 4 fronti differenti:

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: la segnalazione è sottratta sia all'accesso agli atti amministrativi sia all'accesso civico generalizzato. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare – anche indirettamente – l'identificazione del segnalante.

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per “ritorsione” il legislatore intende “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”.

La gestione delle ritorsioni spetta all'ANAC.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

MISURE DI SOSTEGNO: “è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5 comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC”.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Istruttoria ed esiti della segnalazione.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, svolge l'istruttoria e i necessari approfondimenti, tutelando la riservatezza del segnalante.

Il RPCT difatti è tenuto a mantenere il massimo riserbo sull'identità del segnalante e su ogni altro elemento che la possa rivelare. In caso di inosservanza di tali doveri risponde, anche in via disciplinare degli obblighi di riservatezza prescritti dalla legge.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può chiedere informazioni ai Responsabili delle Unity Operative ed ai dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione, fornendo i riscontri con tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare.

Il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, generica o priva dei dati obbligatori da indicare nel modulo facsimile) o nei casi in cui essa attenga a questioni non rientranti nella sua competenza.

In ogni caso il RPCT – ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato – può chiedere al *n, histleblon, er* le necessarie integrazioni e deve tenere traccia dell'attività svolta al fine di fornire al segnalante le informazioni concernenti lo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Salvo che disponga l'archiviazione, il RPCT, completata l'istruttoria, segnala la questione ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ossia, a seconda dei casi:

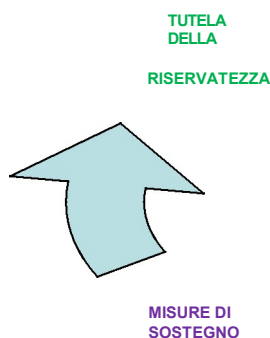
- Al Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza del personale incolpato per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
- All'Ufficio del Personale per il personale non dirigente;
- All'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione pubblica per i profili di eventuale rispettiva competenza.

Salvo il consenso espresso dall'interessato, nelle trasmissioni ai soggetti interni sopraindicati non è indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante gode della tutela riservata dalla legge al *n histleblon er*.

L'art. 12 del D. Lgs 24/2023: un approfondimento sulla riservatezza.

Come disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 *“Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32,*

paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/ 679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti



dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità..... La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33....”

L'art. 17 del D. Lgs 24/2023: un approfondimento sulle ritorsioni.

Come disposto dall'articolo 17 del D.lgs. 24/2023 al comma 4

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- l) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- m) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- p) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici”

Modello per la segnalazione di illeciti nell’Amministrazione da parte di dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*)

N.B.: prima dell’invio leggere attentamente il documento relativo a “Procedura per la segnalazione di illeciti nell’amministrazione da parte di dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*) ai sensi del Dlgs 24 del 10.03.2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL’ASP AMBITO 9 (R.P.C.T.)

- |_| consegna a mano al R.P.C.T.
- |_| invio e-mail a **segretario.generale@comune.casalnuovo.it**
- |_| invio posta ordinaria o posta interna – con busta chiusa indirizzata al R.P.C.T. dell’ASP AMBITO 9, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. All’interno della busta inserire un’altra busta in cui porre la segnalazione con la dicitura “WHISTLEBLOWER”, per evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo.

DATI DEL SEGNALANTE

Nome (*)

Cognome (*)

Matricola (*)

Unità Operativa di appartenenza (*)

Recapito telefonico (facoltativo)

Allegare copia di documento d’identity in corso di validità del segnalante (*)

Luogo

Firma

e

data

Consenso del proprio fatto segnalazione (*)	alla nome oggetto	comunicazione all'autore della	_ – l’identità del segnalante può essere rivelata all’incolpato _ – l’identità del segnalante è riservata al R.P.C.T. che può comunicarla solo all’ANAC, all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile, alla Funzione Pubblica, in caso di legittima richiesta.
--	-------------------------	--------------------------------------	--

Eventuali (altri compresa interesse segnalante)	la	ulteriori elementi presenza personale	di	annotazioni rilevanti, un del	
---	----	--	----	--	--

Ricorso all'arbitrato

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, in modo puntuale le prescrizioni dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato. Sistemáticamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016).

Nel nuovo **Codice degli appalti pubblici** (D. Lgs. n. 36/2023), la procedura dell'**arbitrato** è disciplinata tra i rimedi di composizione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale, subito dopo gli articoli dedicati all'accordo bonario e la transazione.

All'arbitrato, in particolare, è dedicato l'art. 213 del Codice, il cui primo comma definisce il **perimetro applicativo** della procedura.

Controversie deferibili ad arbitri

Si prevede, nel dettaglio, che possono essere deferite ad arbitri le controversie:

- su **diritti soggettivi** che derivano dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario;
- relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Clausola compromissoria

Il secondo comma dell'articolo assegna alla stazione appaltante o all'ente concedente la facoltà di indicare, direttamente nel bando o nell'avviso di indizione della gara oppure, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la **clausola compromissoria**, la clausola, ossia, che permette di devolvere ad arbitri le eventuali controversie derivanti dal contratto nel quale essa è contenuta.

Nelle predette ipotesi, l'aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione, escludendosi, in tal modo, l'imposizione della predetta clausola. Le parti, in ogni caso, possono comunque compromettere la lite in arbitrato nel corso dell'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria, se inserita nel bando senza la necessaria, previa e motivata autorizzazione dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice, è nulla.

Essa - si prevede infatti - è inserita solo previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice (comma 3).

Arbitri e composizione del collegio arbitrale

A seguire, i commi 4, 5 e 6 disciplinano la composizione e la **formazione del collegio arbitrale** nonché, dettagliatamente, la procedura di **nomina degli arbitri**.

Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, istituita presso l'ANAC (di cui si dirà in seguito).

Ogni parte, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, designa l'arbitro di propria competenza.

Per quanto riguarda, invece, il Presidente del collegio arbitrale, la relativa designazione spetta alla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all'Albo degli arbitri.

Presidente ed arbitri devono essere scelti tra soggetti di provata indipendenza ed esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.

Per le controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione, la nomina dell'arbitro deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione.

Arbitri e incompatibilità

Oltre a quanto previsto dall'articolo 815 c.p.c. sulla riconsiliazione degli arbitri, si prevede espressamente che **non possono essere nominati** arbitri:

- i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in servizio, i magistrati e i giudici tributari in servizio nonché gli avvocati e procuratori dello Stato in servizio;
- tutti i soggetti che abbiano partecipato, direttamente o indirettamente, alla fase di evidenza pubblica ed esecutiva oppure che abbiano avuto pregresse tipologie di rapporti professionali con le parti.

Il lodo è nullo se la nomina del collegio arbitrale è effettuata in violazione delle richiamate disposizioni (comma 7).

La Camera arbitrale, presso cui vengono fatti confluire tutti gli atti delle parti, determina l'acconto del corrispettivo degli arbitri e nomina, se necessario, il segretario dell'arbitrato, eventualmente scegliendolo tra il personale interno all'ANAC (comma 8).

Svolgimento del giudizio arbitrale: sede, mezzi di prova, termini

Sono le parti, in primo luogo, che stabiliscono la sede del collegio arbitrale; in assenza di indicazioni o di accordo, la sede è automaticamente stabilita presso quella della Camera arbitrale (comma 9).

Per i giudizi arbitrali, il comma 10 dell'articolo fa espresso **rinvio** alle disposizioni del **Codice di procedura civile**, salvo quanto diversamente disposto.

In particolare, riguardo ai mezzi istruttori, sono indicati come ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento.

I termini stabiliti dagli arbitri per le allegazioni e istanze istruttorie delle parti sono considerati perentori solo se vi sia una previsione in tal senso nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale (comma 11).

Lodo: deposito e impugnabilità

Di seguito, i commi 12 e 13 sono dedicati al lodo arbitrale, vale a dire la decisione collegiale assunta dagli arbitri a cui è deferita la controversia.

Il lodo si ha per pronunciato con l'ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale.

Entro 15 giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia, importo che viene direttamente versato all'ANAC.

Il deposito del lodo in materia di contratti pubblici presso la Camera arbitrale deve precedere il deposito presso la cancelleria del tribunale.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'articolo, il lodo è **impugnabile**:

- per motivi di nullità;
- per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Due i **termini decadenziali** dell'impugnazione che:

- va proposta nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo;
- non può più essere proposta decorsi 180 giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Ai sensi del comma 15, la Corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere l'efficacia del lodo in presenza di gravi e fondati motivi. La possibilità di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, deve essere seguita da una rapida definizione della controversia .

Lo stesso comma fa rinvio ad apposito **allegato V.1** per la disciplina relativa ai **compensi degli arbitri**, allegato che, per espressa previsione, in sede di prima applicazione del codice verrà abrogato a decorrere dall'entrata in vigore di un corrispondente regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Questo allegato riproduce parte degli articoli del D. Lgs. [n. 50/2016](#), in tema rispettivamente di tenuta dell'albo degli arbitri e dei periti da parte della Camera arbitrale e di compensi degli arbitri.

Camera arbitrale presso l'ANAC

L'articolo 214 del Codice, a seguire, è dedicato all'istituzione della **Camera arbitrale presso l'Autorità nazionale anticorruzione**, organo centrale nella costituzione dei collegi arbitrali e nello svolgimento dei singoli procedimenti arbitrali (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

La Camera è formata da un Presidente e un consiglio arbitrale, i quali si avvalgono di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità anticorruzione.

Alla stessa sono assegnati i compiti di:

- formazione e tenuta dell'**Albo degli arbitri per i contratti pubblici**;

- redazione del relativo codice deontologico;
- cura degli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

Albo degli arbitri per i contratti pubblici: chi può essere iscritto?

Ai sensi del comma 7, possono essere iscritti all'Albo degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo;
- avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione;
- tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
- professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il tutto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della Legge n. 190/2012.

In attuazione del principio di trasparenza, è prevista la pubblicazione, sul sito internet dell'ANAC, dell'elenco degli arbitrati in corso e definiti, dei loro dati, dei nominativi e dei compensi degli arbitri e dei periti (comma 8).

Il comma 9 dell'articolo 214 prevede, infine, che l'iscrizione all'Albo degli arbitri ha validità triennale e può essere nuovamente ottenuta decorsi 2 anni dalla scadenza del triennio, fatti salvi i casi di ricusazione.

Per l'ulteriore disciplina di dettaglio relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco dei periti e all'elenco dei segretari viene fatto rinvio al già menzionato allegato V.1.

Codice appalti efficace dal 1° luglio 2023

Si rammenta, infine, che il nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, è divenuto efficace, con i relativi allegati, dal 1° luglio 2023.

A decorrere da tale data, le disposizioni del precedente Codice (di cui al D. Lgs. n. 50/2016) continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per quanto riguarda le procedure di arbitrato, per **procedimenti in corso** si intendono le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati precedentemente pubblicati, ovvero, in caso di mancanza di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.,

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, Codice dei contratti pubblici: – la stazione appaltante (la pubblica amministrazione) deve indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria; – l'aggiudicatario può “ricusare”^[21] la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione; – è vietato in ogni caso il compromesso. Ma il comma 3 del medesimo art.

209 c.c.p. aggiunge che: “E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”. E’ pertanto la motivata autorizzazione che rende possibile l’inclusione della clausola compromissoria e, di conseguenza, che rende possibile avvalersi dello strumento arbitrale.

La disposizione recepisce quanto statuito dal comma 19 dell’art. 1 l. n. 190 del 2012, denominata Legge “Anticorruzione”, secondo cui, come già accennato (v. *supra*), la decisione della stazione appaltante di adire un collegio arbitrale deve essere previamente subordinata alla motivata autorizzazione da parte dell’organo di governo dell’amministrazione e “l’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”.

Tale legge è stata dettata dalle esigenze di contenimento dei costi delle controversie e di tutela degli interessi pubblici coinvolti, ma a tali esigenze si accompagna la primaria finalità di prevenire la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Così ricorda, anche recentemente, la Corte Costituzionale con l’ordinanza, 20 febbraio-20 marzo 2019, n. 58^[22], secondo cui “la scelta discrezionale del legislatore di subordinare a una preventiva e motivata autorizzazione amministrativa il deferimento ad arbitri delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee non è manifestamente irragionevole, configurandosi come un mero limite all’autonomia contrattuale”, la cui garanzia costituzionale non è incompatibile con la prefissazione di limiti a tutela di interessi generali. La previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di vertice della pubblica amministrazione, una sorta di “filtro” per l’inserimento della clausola arbitrale nel bando o nell’invito, è riconducibile all’esigenza di permettere una ponderazione oculata dei costi e dei benefici^[23] che da tale scelta possano derivare anche in termini di deterrenza, per prevenire eventuali casi di corruzione.

Le motivazioni della Corte sono condivisibili, è però indubbio che la “preventiva autorizzazione” costituisce, di fatto, un freno alla scelta dell’arbitrato: l’autorizzazione viene concessa con molta prudenza, in quanto fonte di possibili responsabilità aggiuntive per “l’organo di governo dell’amministrazione”. Così le pubbliche amministrazioni preferiscono adire il giudice togato anche perché la sentenza del giudice di fatto elimina ogni possibile rischio di una responsabilità per danno erariale, che grava sul dipendente pubblico

Procedure relative agli incarichi e agli appalti di servizi legali.

Le precisazioni, che si basano sul combinato disposto dell’**articolo 37 del D.Lgs. 33/2013** e degli articoli 56 e 127 del Codice dei Contratti Pubblici, evidenziano la necessità di distinguere chiaramente tra incarichi specifici e appalti di servizi, indicando i relativi adempimenti in materia di trasparenza: Incarichi specifici e Appalti di servizi.

ANAC sottolinea l’importanza di una netta separazione tra due fattispecie:

Incarichi specifici (art. 56, comma 1, lett. h):

- Si riferiscono alla rappresentanza legale di un ente in arbitrati, conciliazioni o procedimenti giudiziari, nonché alla consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, purché svolta da un avvocato e in presenza di un’alta probabilità che la questione trattata divenga oggetto di contenzioso.
- Per questi incarichi, è obbligatorio:
 - Acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG);

- Pubblicare le informazioni essenziali nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, con riferimento ai “Bandi di gara e contratti”.

Appalti di servizi legali (art. 127 del Codice):

- Comprendono la gestione complessiva dei servizi legali, inclusa la difesa giudiziale, rientrando nei settori ordinari degli appalti pubblici.
- Questi appalti sono soggetti alle regole generali del Codice, comprese quelle relative alla pubblicazione e alla tracciabilità.

Gli affidamenti residuali

Un'ulteriore categoria analizzata da ANAC riguarda gli affidamenti residuali, non pienamente disciplinati dagli articoli 56 e 127 del Codice. Tra questi rientrano:

Incarichi di consulenza legale attribuiti a esperti di comprovata esperienza (es. pareri pro veritate):

- Tali incarichi, assegnati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, prevedono contratti di lavoro autonomo per esigenze non soddisfabili con personale interno.
- Gli adempimenti di trasparenza, in questi casi, sono regolati dall'articolo 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e includono:
 - Pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - Curriculum vitae;
 - Dati relativi a incarichi o cariche in enti privati regolati dalla PA;
 - Compensi, con indicazione delle componenti variabili.
- La pubblicazione deve avvenire nella sezione “Consulenti e collaboratori” del sito istituzionale.

Modalità alternative di trasparenza

ANAC ha precisato che, in alternativa alla pubblicazione diretta sul sito, è possibile adempiere agli obblighi di trasparenza tramite:

Comunicazione al Dipartimento Funzione Pubblica (Dfp):

La trasmissione dei dati alla banca dati PerlaPA, con un collegamento ipertestuale inserito nella sezione “Consulenti e collaboratori”, è sufficiente per rispettare le disposizioni dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013.

Implicazioni operative per i Rup

I Responsabili Unici del Procedimento (Rup) e i responsabili del procedimento devono:

Distinguere chiaramente tra incarichi specifici e appalti di servizi per applicare correttamente le normative di riferimento.

Pubblicare tempestivamente i dati richiesti o trasmetterli alla banca dati PerlaPA.

Aggiornare periodicamente le informazioni pubblicate per garantire il rispetto degli obblighi normativi.

I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi esterni

Con la recente deliberazione n. 111/2023/VSG, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna ha ribadito che si qualificano come incarichi di vera e propria “consulenza legale” quelli in cui “[...] *la prestazione del professionista sia volta a supportare l'amministrazione nell'adottare accorgimenti, provvedimenti e prassi, ovvero a rafforzare il patrimonio conoscitivo-esperienziale giuridico del decisore pubblico; in tale ultimo caso, come anche nelle ipotesi in cui lo stesso risulti finalizzato alla redazione di bandi, documenti di gara, atti a rilevanza societaria (come le offerte, sottoscrizioni o dismissioni), l'incarico risulterà estraneo alla disciplina del D. Lgs n. 50/2016 e sarà soggetto alle disposizioni dell'articolo 7 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, con obbligo di inoltrare alla Sezione di controllo degli atti determinativi comportanti per l'amministrazione una spesa superiore ai cinquemila euro, giusta il disposto dell' art. 1 comma 173 della L. n. 266/2005*” (Sez. Reg., Piemonte, Del. n. 54/2021/SRCPIE/INPR2).

Chiarito ciò, la Sezione ha fornito un ampio excursus normativo e giurisprudenziale circa i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione pubblica può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come dai successivi commi 5bis, 6bis, 6ter e 6 quater della norma.

In proposito i Giudici hanno preliminarmente ricordato come l'ottica interpretativa in materia di incarichi esterni sia piuttosto restrittiva dal momento che, in ragione del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, queste devono, in base al principio dell'autosufficienza, svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale potendo solo in casi eccezionali – e negli stretti limiti previsti dalla legge – ricorrere all'impiego di personale esterno.

Per il conferimento di incarichi esterni, in particolare:

– l'ente procedente deve aver previamente accertato l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane ad esso interne. La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da rispettare ad opera dell'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico.

In tal senso, il corredo motivazionale deve sussistere al momento dell'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni dal contenuto generico.

– Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico – finanziaria dell'ente. La norma che viene, al riguardo, in considerazione è l'art. 1, c. 42, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, che la Sezione delle autonomie, con del. n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla legge finanziaria 2006 ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile⁴, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento della spesa) dettata in materia, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. L'obbligo, pertanto, di preventiva sottoposizione dell'atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di organo di controllo interno dell'ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa, avendo finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile avente propriamente a oggetto l'atto di incarico.

L'affidamento di incarichi da parte degli enti locali in violazione del previo parere del revisore “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (art. 1, c. 42, cit.).

– L'incarico deve essere, inoltre, conferito sulla base di procedure comparative che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti (art. 7, c. 6-bis, D. Lgs. 165/2001);

Solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura

comparativa.

Soccorrono, in tal senso, i regolamenti adottati dagli enti che hanno lo scopo di individuare e disciplinare, tra l'altro, anche i casi in cui i conferimenti diretti sono consentiti (per gli enti locali, è l'art. 110, c. 6, del TUEL a prevedere l'obbligatorietà dell'adozione di un regolamento che disciplini il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine").

Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i potenziali affidatari dell'incarico, potendosi procedere, come ritenuto dalla giurisprudenza contabile, solo in via eccezionale ad affidamento diretto unicamente in caso di procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza dovuta a un evento eccezionale.

Va evidenziato, peraltro, che non è legittimamente ammissibile procedere all'affidamento diretto neanche in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all'art. 7 del Testo Unico sul pubblico impiego non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti.

La procedura comparativa deve avvenire in base a criteri oggettivi e previamente conoscibili di selezione, essendo un "(...) principio generale quello per cui in presenza di procedure selettive condotte dalla PA, al fine preminente di evitare abusi o violazioni della par condicio e del principio di imparzialità, tutte le condizioni o criteri di scelta siano predeterminati dalla amministrazione ed in particolare siano resi noti i suddetti criteri al momento della pubblicazione degli avvisi, bandi o atti equipollenti costituenti lex specialis della procedura comparativa" (cfr. tra le altre Sez. contr. Piemonte, del. n. 22/2015/SRCPIE/REG).

Selezionato il contraente, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta e contenere i seguenti elementi: adeguata motivazione in relazione alla descrizione dell'esigenza transitoria e imprevedibile da soddisfare, avuto riguardo all'obiettivo che l'ente intende perseguire nell'ambito della propria discrezionalità, descrizione delle caratteristiche professionali richieste atte a soddisfare detta esigenza, assenza nella struttura di personale in possesso di tali caratteristiche, da provarsi per tabulas mediante dimostrazione della specifica attività di ricognizione del personale interno idoneo allo scopo, sussistenza in capo all'incaricato delle caratteristiche richieste e risultanti dal suo curriculum vitae; caratteristiche dell'incarico in relazione a durata, oggetto della prestazione, compenso.

– L'oggetto della prestazione dev'essere determinato, dovendo corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati.

Sono pertanto illegittimi gli incarichi il cui oggetto sia indeterminato o generico e anche il compenso deve avere le medesime caratteristiche non potendo essere demandato a un successivo provvedimento che integri un rinvio in bianco a un futuro atto di liquidazione, determinandosi altrimenti assoluta incertezza sulla spesa ed essendo da considerare carente – e pertanto illegittimo – un incarico a tale stregua conferito.

– L'oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del TUEL, ma non possono rientrare, tra le prestazioni conferibili, funzioni ordinarie attribuibili al personale di ruolo.

Si precisa, sul punto, che, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, occorre che l'amministrazione non si riservi – tramite clausola contrattuale o de facto – la facoltà di esercitare un potere direttivo sull'incaricato potendo, tutt'al più, definire criteri direttivi ed impartire istruzioni in relazione all'adempimento dell'obbligazione dell'incaricato, all'unico scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle proprie esigenze. A tale proposito, nei contratti di conferimento dell'incarico non è elemento predeterminabile dall'amministrazione il luogo di svolgimento della prestazione non potendo il committente disporre il "dove" la stessa sia svolta, previsione incompatibile con la ratio e la lettera delle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 75/2017.

– La prestazione richiesta all'incaricato deve essere "altamente qualificata", potendosi prescindere dal requisito della comprovata specializzazione anche universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

- Il ricorso a personale esterno, essendo eccezionale, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità e non siano prorogabili se non nei limiti del completamento di un'attività già avviata.
È parimenti vietato il rinnovo dell'incarico in quanto un eventuale nuovo incarico dovrebbe fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito previo esperimento di apposita procedura comparativa (come anche ribadito nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008).
- L'atto di conferimento dell'incarico (completo dell'indicazione dell'incaricato, della ragione dell'incarico, del compenso, del curriculum vitae dell'interessato e della durata dell'incarico stesso) deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente "entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso", comportando, l'omessa pubblicazione, l'irrogazione di sanzioni a carico dell'ente e costituendo, la stessa, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
- Vi sono infine disposizioni applicabili all'incaricato che riveste già la posizione di pubblico dipendente, essendo prevista, nell'ipotesi, la necessità della previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, pena, in caso contrario, le conseguenze sanzionatorie e disciplinari sancite all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
- Si rammenta, come ultimo requisito, l'affidamento dell'incarico in termini "individuali" e ciò in base alla espressa formulazione dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Attuazione delle misure in materia di antiriciclaggio:

Rafforzamento dell'antiriciclaggio

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del "valore pubblico".

I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, **l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR**, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Si segnala inoltre che, tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, **devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio** descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici

Le stazioni appaltanti sono chiamate a **controllare "chi sta dietro" a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.**

*"Da tempo Anac ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti", dichiara il Presidente dell'Anticorruzione, **Giuseppe Busia.***

“Va espressamente indicato l'utilizzo della Banca dati Anac come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi.

In tal modo le Pubbliche amministrazioni possano conoscere chi effettivamente sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio”.

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso **si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio** di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.

La figura del “titolare effettivo” viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come “*la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*”.

Art. 20 del d.lgs. 231 /2007

L'**art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007**, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20:

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**
2. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:
 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di **partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima

istanza, **è attribuibile il controllo del medesimo in forza:**

1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

1. i fondatori, ove in vita;
2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007

Per **trust e istituti giuridici** affini è necessario fare riferimento all'**art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007**, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici.

In attuazione della V direttiva europea antiriciclaggio è stata istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini.

Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese PNRR si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sopra citata sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55.

Mappatura dei processi

Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio.

L'**art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007**, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

Pantouflage

Si precisa che, in esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite da ANAC nel PNA 2019, e alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'ambito della propria attività consultiva, nel presente PNA l'Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT **alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage**.

Tutti gli aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intendere adottare.

Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR **il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione** per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'**art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001**.

L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

E' necessaria l'adozione di un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure previste nei Piani da parte delle amministrazioni o enti.

Tale modello dovrà essere improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Il modello, potrà costituire la base per la previsione di un sistema di verifica da parte delle amministrazioni.

Resta fermo, comunque, che le indicazioni contenute nel Piano, sono da intendersi come esemplificazioni e che ogni amministrazione potrà prevedere all'interno del proprio Piano un modello più adeguato a seconda della propria organizzazione e delle proprie peculiarità.

Le tipologie indicate da Anac:

- Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage
- Verifiche in caso di omessa dichiarazione
- Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno
- Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto

Il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 6 bis L. 241/90 e dall'art. 7 DPR 62/2013 dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Ministero della Cultura, che integra le disposizioni del DPR 62/2013 (art. 2). Con particolare riferimento alla materia della contrattualistica pubblica, opera l'art. 42 del codice dei contratti, da intendersi quale disciplina speciale di settore, che definisce: i casi di conflitto di interesse; gli obblighi informativi; le modalità di gestione degli eventuali conflitti. Per quanto di specifico interesse, la norma espressamente estende la disciplina del conflitto di interessi alla fase di esecuzione (comma 4) ed impone alle stazioni appaltanti di vigilare sugli adempimenti richiesti ai soggetti interessati (comma 5). L'Autorità ha adottato le Linee Guida ANAC n. 15 (Delibera ANAC 494/2019) che precisano: l'ambito applicativo, chiaramente esteso alla fase di esecuzione (par. 3.4); gli obblighi dichiarativi discendenti dalla norma primaria (par. 5.1 e 6); le modalità di gestione dell'eventuale conflitto (par. 8); l'elenco dei soggetti potenzialmente coinvolti, anche relativamente alla fase di esecuzione; le modalità mediante le quali conservare e controllare le dichiarazioni (par. 6.4 e 6.5). Per quanto di specifico interesse, il par. 6.3 delle citate L.G. 15 dispone: "Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato". Infatti, come è stato chiarito dall'Autorità, "costituisce violazione dell'art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016 la condotta della stazione appaltante che omette di assumere le dichiarazioni prescritte in ordine alla (in)sussistenza dei conflitti di interesse e non assume alcuna iniziativa volta a gestire la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui versa il dipendente, comunque nota alla stazione appaltante" (Delibera ANAC 273/2022). In riferimento alla nozione di conflitto di interesse può ritenersi consolidato, anche in giurisprudenza, un orientamento secondo il quale "Le ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni" (Delibera ANAC 647/2021; Delibera ANAC 132/2021; Delibera ANAC 80/2020; Delibere ANAC 65/2022 e 66/2022; in termini Cons. St., V, 6150/2019; Cons. Stato, VI, 13.2.2004, n. 563; Cons. Stato, sez. V, 11.7.2017, n. 3415; TAR Campania, SA, 1219/2021; TAR Lazio Roma, III ter, 10186/2019). In questo senso, le disposizioni dettate in tema di conflitti di interesse in materia di contratti pubblici possono qualificarsi come norme lato sensu "di pericolo", in quanto le misure che essa contempla (astensione dei dipendenti) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (in questo senso, si veda, ad esempio, Cons. Stato, sez. III, n. 355/2019 e sez. V, n. 3048/2020 o anche la delibera ANAC 273/2022). Con riguardo al profilo dell'applicazione oggettiva della disciplina dettata in tema di conflitto di interesse, giova ricordare ai fini che qui interessano come la stessa trovi applicazione anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria (art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4, par. 3.1; Delibera 712/2022). Infatti, l'art. 36 co. 1 d.lgs. 50/2016, nel definire la normativa semplificata di svolgimento delle procedure sotto soglia, richiama espressamente l'operatività dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, che dunque assume una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti (disciplinati dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), caratterizzati dal fatto che la scelta dell'aggiudicatario è effettuata direttamente dal personale della stazione appaltante. Pertanto, in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione del maggior ambito applicativo previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 76/2020 (che ha modificato le soglie di cui all'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), la stazione appaltante è tenuta alla applicazione delle

regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse (art. 42 e 80, co. 5, lett. d, d.lgs. 50/2016), in quanto trattasi di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante

Modifiche reati contro la P.A.

La legge n. 69 del 2015 è intervenuta, dopo meno di tre anni dall'approvazione della legge n. 190 del 2012, sul tessuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La novella, oltre a prevedere un significativo innalzamento delle pene in quasi tutti i reati previsti nel libro II, titolo II, capo I del c.p., ha reintrodotto nel novero dei soggetti attivi del delitto di concussione la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Nonostante la configurazione di una nuova circostanza attenuante ad effetto speciale inserita al II comma dell'art. 323 bis c.p. - volta a favorire l'accertamento processuale dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A. - la legge in commento appare ispirata alla logica della repressione a tutto tondo dei fenomeni corruttivi. In questa logica si inseriscono sia la sanzione della "riparazione pecuniaria" prevista al nuovo articolo 322 quater c.p., sia i nuovi istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale della pena ad accesso condizionato. Il contributo cercherà di offrire una panoramica generale delle nuove previsioni normative, sottolineando le incongruenze e le illogicità in cui è incorso il legislatore.

Nel periodo estivo sono infatti entrati in vigore:

- il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, recante *“misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”* (c.d. Decreto-carcere);
- e la L. 9 agosto 2024, n. 114, recante *“modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare”* (c.d. Legge Nordio).

Data la rilevanza e le conseguenze pratiche dei due interventi, si ripercorreranno di seguito le principali modifiche che gli stessi hanno apportato, tra l'altro, all'assetto del Titolo II, Capo I del codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità da reato degli enti.

Il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili

L'art. 9 del *Decreto-carcere* ha introdotto nel codice penale la fattispecie di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.), altrimenti definito come “peculato per distrazione”. La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, ove il fatto non costituisca peculato ai sensi dell'art. 314 c.p., *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto”*.

Al comma 2 della norma è previsto altresì un inasprimento della pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) se *“il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”*.

Inoltre, per espressa previsione del Decreto-carcere la nuova fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto di responsabilità dell'ente ex art. 25, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 231/2001, ossia limitatamente ai soli fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione europea.

La riformulazione del reato di traffico di influenze illecite

L'art. 1, comma 1, lett. e) della *Legge Nordio* ha poi determinato una sostanziale riscrittura dell'art. 346 bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.

Il testo riformato dal legislatore è ora il seguente:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’articolo 322 bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Si tratta di una riformulazione che restringe fortemente il campo applicativo della norma, in quanto, rispetto alla precedente versione:

- per l’integrazione del reato, le relazioni con il pubblico ufficiale dovranno essere “utilizzate” ed “effettive”, e non più anche solo vantate e asserite (in tal caso, sussistendo tutti gli elementi della fattispecie e di procedibilità, potrebbe tuttalpiù configurarsi il reato di truffa, dove tuttavia colui che dà o promette denaro o utilità economiche non sarebbe più punibile, ma persona offesa);
- l’espressione “*intenzionalmente allo scopo*” pare indicare il requisito del dolo intenzionale, e dunque, il dolo nella sua massima intensità, che deve dunque specificamente mirare all’utilizzazione delle relazioni;
- l’utilità data o promessa al mediatore deve ora essere “economica”, e non più generica;
- la mediazione c.d. gratuita è ora limitata alla remunerazione del pubblico ufficiale in relazione all’esercizio delle sue “funzioni”, e non più anche dei suoi “poteri”;
- la mediazione c.d. onerosa viene individuata ora nel solo caso in cui la condotta sia finalizzata ad “*indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio </i>[...] *a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito*”.*

In buona sostanza, la riformulazione del traffico di influenze illecite comporta una parziale abrogazione tacita della fattispecie – con tutte le conseguenze già richiamate sopra per l’abrogazione dell’art. 323 c.p. quanto ai procedimenti pendenti e già definiti – e, dunque, la non punibilità delle condotte prima riconducibili all’art. 346 *bis* c.p. che presentino una relazione con il pubblico ufficiale solo vantata o non effettiva, o con dolo indiretto o eventuale, o riguardanti utilità diverse da quella economica, o, per la mediazione gratuita, l’esercizio di poteri non direttamente connessi alla funzione del pubblico ufficiale o ancora, per la mediazione onerosa, l’induzione a compiere un fatto di reato che non sia contrario ai doveri d’ufficio.

In relazione al traffico di influenze illecite, la *Legge Nordio* non interviene sulla disciplina del D.Lgs. 231/2001, essendo la fattispecie già ricompresa tra i reati presupposto di responsabilità dell'ente: naturalmente, la nuova struttura della norma imporrà in ogni caso un aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La dottrina, particolarmente critica sugli interventi normativi, ha già segnalato numerose questioni di incompatibilità delle modifiche con le fonti sovranazionali. Indipendentemente dalle scelte di politica criminale, il legislatore è intervenuto in maniera confusa con provvedimenti legislativi solo in parte coordinati. Tuttavia le modifiche non possono essere sottovalutate e richiedono un aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Occorrerà pertanto da una parte modificare i modelli di organizzazione, gestione e controllo e dall'altra monitorare attentamente l'evoluzione giurisprudenziale mantenendo e aggiornando i presidi organizzativi finalizzati a evitare la commissione di reati contro la pubblica amministrazione e a danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

L'art. 1, comma 1, lett. b) della cd. Legge Nordio ha abrogato il delitto di abuso d'ufficio fino ad oggi previsto dall'art. 323 c.p.

L'intervento è ancora molto controverso ed è già stato sottoposto all'attenzione della Corte Costituzionale da diversi Tribunali per presunti dubbi di costituzionalità. Salve eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, l'effetto della Legge Nordio, anche alla luce della quasi contestuale introduzione del nuovo art. 314-bis c.p., appare essere quello di una abolizione parziale della fattispecie di reato.

Dal 25 agosto 2024 non hanno più rilevanza penale:

1. le condotte di abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio da cui derivi un vantaggio patrimoniale (abuso di danno);
2. le condotte poste in essere in danno di un determinato soggetto privato (abuso di vantaggio), nonché
3. l'omessa astensione in presenza di conflitto di interesse.

Mentre, manterranno rilevanza penale tutte le condotte distrattive che presentino i requisiti tipici del nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili previsto dall'art. 314-bis c.p.

Da un punto di vista pratico, l'abrogazione avrà un impatto sia sui procedimenti in corso, sia sulle sentenze di condanna per abuso d'ufficio passate in giudicato, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 c.p. (*"Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"*).

Per quanto concerne i procedimenti in corso, fatta eccezione dei casi in cui sia possibile operare una riqualificazione del fatto, inizialmente contestato come abuso d'ufficio, nel nuovo art. 314-bis c.p. o in altre ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione, si avrà prevedibilmente la chiusura del procedimento con l'adozione del provvedimento definitorio proprio della fase procedimentale in corso (decreto di archiviazione, in fase di indagini; sentenza di non luogo a procedere, in udienza preliminare; sentenza di non doversi procedere, in caso di dibattimento).

Nel caso in cui il procedimento sia già stato definito con sentenza di condanna o patteggiamento passate in giudicato, invece, sarà possibile chiedere la revoca della sentenza mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

Gli aumenti all'apparato sanzionatorio.

Con la legge n. 69 del 2015, oltre alla modifica sopradescritta, si è proceduto ad un sostanzioso aumento di pena in molte delle fattispecie delittuose oggetto di analisi, eliminando quel rapporto di progressione criminosa che caratterizzava il legame fra i

reati di corruzione, induzione indebita e concussione³⁴.

In via preliminare, occorre rilevare che l'art. 1 della legge n. 69/2015 ha modificato: a) l'art. 32 ter c.p., elevando da tre a cinque anni il termine di durata della sanzione accessoria relativa all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; b) l'art. 32 quinquies c.p., abbassando da tre a due anni il limite di pena irrogata in concreto necessario per applicare la sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con la pubblica amministrazione; c) l'art. 35 c.p., aumentando la durata minima e massima della sospensione dell'esercizio di una professione (si passa da 15 giorni a 3 mesi nel minimo e da 2 a 3 anni nel massimo). Inoltre, con riferimento alle pene principali, la legge in esame ha provveduto ad innalzare il massimo edittale del delitto di peculato, che passa da 10 anni a 10 anni e 6 mesi; ha aumentato la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, portando la pena nel massimo a 6 anni di reclusione, in luogo dei 5 precedenti; ha elevato la pena del reato di corruzione ex art. 319 c.p., modificando da 4 a 6 anni la pena minima e aumentando da 8 a 10 anni la pena massima; ha modificato la pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari, incrementando la pena minima da 4 a 6 anni e la pena massima da 10 a 12 anni, se dal fatto, poi, deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni la cornice edittale passa da 5 a 12 anni, a 6 a 14 anni e, invece, se la condanna supera i cinque anni, oppure è all'ergastolo la pena minima passa da 6 a 8 anni, rimanendo invariata la pena massima a 20 anni di reclusione; infine, per quanto riguarda il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità la pena minima è stata elevata da 3 a 6 anni e quella massima da 8 a 10 anni e 6 mesi.

L'attenuante di cui al II comma all'art. 323 bis c.p.

Per contro, agli aumenti di pena citati – rispondenti alla logica del rigore e della repressione a tutto tondo dei fenomeni latu sensu corruttivi – ha fatto da contraltare l'introduzione del II comma, dell'art. 323 bis del codice penale, che dispone «per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»⁴⁷. La citata circostanza attenuante ad effetto speciale – non applicabile al delitto di Concussione è volta ad abbattere il muro di omertà che avvolge gli autori dei delitti di corruzione. Ideata al fine di ottenere una collaborazione processuale del reo⁵⁰, l'attenuante trova fondamento nella minore capacità a delinquere del colpevole che,

successivamente alla commissione del reato, si è efficacemente adoperato per conseguire almeno uno dei risultati previsti dalla norma.

In particolare, la circostanza citata riprende e sviluppa la ratio che ha animato l'introduzione di tali istituti, nel tentativo di incentivare la dissociazione dal sistema corruttivo, cercando così di indebolire dall'interno tali contesti delittuosi attraverso la valorizzazione della collaborazione che il colpevole pone in essere.

L'ipotesi in esame abbraccia una serie diversificata di condotte, tutte

“contrassegnate da un progressivo allontanamento dal piano dell'offesa arrecata con la condotta illecita”.

Contemplate in forma alternativa e non cumulativa, le condotte previste spaziano da quella di chi si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, a quella di chi concretamente aiuta le autorità inquirenti nella “scoperta” o nella conservazione delle prove, fino a delineare l'attività posta in essere con la finalità di far individuare gli altri soggetti responsabili del reato, ovvero quella consistente nel far reperire le somme o altre utilità trasferite che sono state oggetto del pactum sceleris.

Mentre quest'ultima ipotesi richiede soltanto una attività collaborativa del soggetto, la prima richiede che venga posta in essere in riferimento ad un reato che astrattamente possa essere portato ad altre conseguenze

Tuttavia, con l'espressione “per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” non viene richiesto – stante la sua struttura finalistica – l'effettivo impedimento di tali esiti ulteriori, bensì l'idoneità oggettiva del contributo al raggiungimento dello scopo

Infatti, l'attenuante è stata costruita tanto facendo leva sulla volontarietà del comportamento, quanto sull'effettivo conseguimento del risultato previsto dalla norma: l'utilizzo dell'avverbio “efficacemente” evidenzia la necessità che venga posto in essere un aiuto sostanziale, determinante e decisivo.

È richiesta, in altri termini, la realizzazione di un “effetto” che sia utile e proficuo, nel senso che, in sua assenza, non si sarebbe giunti a quel risultato.

Di conseguenza, se l'obiettivo configurato dalla norma viene conseguito indipendentemente dalla collaborazione del soggetto, la circostanza non potrà trovare applicazione.

La valutazione dell'efficacia della collaborazione spetterà al giudice, che non dovrà prendere in considerazione né l'esistenza di un autentico ravvedimento, né il fatto che essa venga posta in essere in un momento successivo all'instaurazione del

procedimento, non essendo previsti limiti temporali per la sua applicazione.

Occorre rilevare che, mentre l'art. 2 della legge n. 69 del 2015 ha modificato il contenuto dell'art. 165 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena, l'art. 4 e l'art. 6 del medesimo provvedimento hanno, rispettivamente: i) introdotto la nuova previsione di cui all'art. 322 quater c.p. in tema di "riparazione pecuniaria"; ii) mutato la disposizione di cui all'art. 444 c.p.p. in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. In questi ultimi casi, infatti, può mancare una correlazione fra prezzo e profitto del reato – ma lo stesso discorso potrebbe valere anche rispetto all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico agente secondo le argomentazioni già espresse in materia penal-tributaria alla Corte Costituzionale agli istituti di nuovo conio introdotti dalla legge n. 69 del 2015.

L'art. 357 c.p. prevede che: "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Ai sensi dell'art. 358 c.p. è previsto che "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- ☐ i soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
 - ☐ parlamentari e membri del Governo;
 - ☐ consiglieri regionali e provinciali;
 - ☐ parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - ☐ soggetti che svolgono funzioni accessorie, in quanto il riferimento alla "funzione legislativa", contenuto nell'art. 357 c.p., è comprensivo di tutte le attività tipicamente connesse all'esercizio dell'attività parlamentare (Cass. pen. n. 40347/2018);
- ☐ i soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - ☐ magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vicepretori onorari e aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - ☐ soggetti che svolgono funzioni collegate, come ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,

guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari (Cass. pen. n. 4062/1999; Cass. pen. n. 3872/2008), ufficiali giudiziari (Cass. pen. n. 10619/1998; Cass. pen. n. 27945/2016), testimoni (Cass. pen. n. 15542/2001), messi di conciliazione, curatori fallimentari (Cass. pen. n. 16980/2007), operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali (Cass. pen. n. 4825/1998), periti e consulenti del Pubblico Ministero (Cass. pen. n. 4729/2020), commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo (Cass. pen. n. 4761/1994), commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.;

- i soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti locali (Cass. pen. n. 19135/2009); i soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale (Cass. pen. n. 1407/1998), membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni (Cass. pen. n. 7935/1995), messi comunali addetti alla notificazione (Cass. pen. n. 7490/1980), addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico (Cass. pen. 5331/1995), corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate (Cass. pen. n. 38698/2006), soggetti addetti all'esazione dei tributi (Cass. pen. n. 34912/2016), personale sanitario delle strutture pubbliche (Cass. pen. n. 8508/1996, da ultimo Cass. pen. n. 20264/2019), personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.;
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali e internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, guardie giurate, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc. (Cass. pen. n. 39584/2010; Cass. pen. n. 9722/1998; Cass. pen. n. 36641/2008; Cass. pen. n. 36874/2017).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio dell'appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. Il criterio distintivo è dato dai poteri che li connotano. Gli incaricati di pubblico

servizio, pur svolgendo una attività disciplinata da norme di diritto pubblico sono privi di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativa, propri del pubblico ufficiale (Cass. pen. n. 9927/1995).

Ciò che dunque definisce la figura di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che corre fra il soggetto e l'ente.

L'art. 322 bis c.p., introdotto con la legge. n. 300 del 29 settembre 2000, è intervenuto sul tema ricomprendendo nel novero dei pubblici agenti, rispetto a talune tipologie di reati, i pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro ordinamento con la stipula di alcune convenzioni internazionali ed europee. Sotto il profilo oggettivo e contenutistico, le fattispecie ricomprese nella categoria dei delitti contro la PA tendono a tutelare in maniera diretta e immediata l'interesse pubblico relativo al normale svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione e sono le seguenti:

- ☐ Peculato (art. 314 c.p.);
- ☐ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ☐ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ☐ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- ☐ Concussione (art. 317 c.p.);
- ☐ Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.);
- ☐ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ☐ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- ☐ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ☐ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); **Abrogato**
- ☐ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.);
- ☐ Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- ☐ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- ☐ Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- ☐ Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);
- ☐ Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);
- ☐ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- ☐ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- ☐ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis)

Qualificazione stazioni appaltanti

La qualificazione è legata all'importo degli affidamenti e, una volta superate le soglie previste, è necessario possedere il livello adeguato per lo svolgimento della procedura di gara. Diversamente, l'operato dell'Amministrazione è illegittimo e può portare alla riedizione complessiva della gara, come suggerito da ANAC con la delibera del 14 gennaio 2025, n. 6, con la quale ha riscontrato la non conformità dell'operato di una Stazione Appaltante rispetto a quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti Pubblici,

Il caso riguarda una procedura di gara per l'affidamento di un appalto misto, a prevalenza lavori, che doveva essere svolta da un soggetto qualificato, in quanto l'importo era superiore alla soglia di riferimento ex art. 63, co. 2, d.lgs. 36/2023.

ANAC ha contestato che, sebbene si trattasse di gara su delega dell'amministrazione comunale non qualificata, l'intera procedura di affidamento risultava effettivamente condotta dal RUP di quest'ultima, anche considerato che il soggetto qualificato delegato non aveva neppure nominato un proprio RUP, il tutto in violazione degli artt. 62 e 63 del Codice dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.4 al Codice. Proprio per questo, l'Autorità ha fatto riferimento al quadro normativo, osservando che gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023 prevedono che gli affidamenti superiori a determinate soglie, differenziate per lavori o servizi e forniture, siano svolte da stazioni appaltanti qualificate; qualora la stazione appaltante non sia qualificata, può rivolgersi:

- ad una centrale di committenza;
- oppure a un'altra stazione appaltante qualificata che svolga l'affidamento per conto della prima.

L'art. 63 e l'Allegato II.4 d.lgs. 36/2023 disciplinano poi i requisiti, il procedimento di qualificazione delle stazioni appaltanti e le relative deroghe, affidando all'ANAC la tenuta dei relativi elenchi.

Si tratta appunto di una delle novità fondamentali del nuovo codice dei contratti pubblici, che ha il chiaro obiettivo di elevare il livello qualitativo delle stazioni appaltanti, riservando solo a quelle qualificate lo svolgimento degli affidamenti più complessi.

In questa prospettiva, come evidenziato nella recente *Delibera ANAC del 10 aprile 2024, n. 168*, *"la corretta attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, e con essa la verifica in ordine all'effettivo svolgimento delle procedure di gara da parte di soggetti adeguatamente qualificati, garantisce la realizzazione degli obiettivi prefissi dalla riforma del 2023. Ne discende una peculiare attenzione da parte dell'Autorità in sede di vigilanza"*.

Il legislatore, dunque, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della *maggiore competenza degli enti qualificati*. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici.

PNRR e anticorruzione

Nell'ambito delle ordinarie misure di prevenzione previste per i processi mappati nelle specifiche aree di rischio, e[^] previsto di dare attuazione alla Deliberazione n.122 del 16 marzo 2022 dell'ANAC, in relazione a tutti i contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Si elencano le misure di prevenzione di natura specifica:

Per i procedimenti PNRR di aggiudicazione/affidamento:

- ☐ approvazione di uno specifico atto gestionale, a cura del dirigente competente, di standardizzazione delle attività rilevanti con l'individuazione dei termini massimi per l'avvio delle procedure di esecuzione dell'opera/servizio e dei dipendenti coinvolti. L'atto gestionale dovrà essere conservato agli atti dell'Ufficio e mostrato in sede di ispezioni e controlli.
- ☐ Report semestrali su procedure di aggiudicazione/affidamento del contratto di appalto/concessione
- ☐ Pubblicazione nella home page dell'Amministrazione - nell'apposito spazio dedicato- degli atti rilevanti delle procedure.

Elenco delle misure specifiche anticorruzione applicabili ai procedimenti di attuazione del PNRR

Misura	Finalità	Responsabili	Area di rischio
Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali (art. 50 D. Lgs. 50/2016) divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto	La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.	Dirigenti/ p.o.	Contratti Pubblici (ex affidamenti e forniture)
Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti, ivi compresi quelli in house providing	La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua.	Dirigenti e responsabili del Procedimento	Contratti Pubblici (ex Lavori e Servizi Forniture)

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage – revolving doors)	Dirigenti/ p.o	Contratti Pubblici Ex Lavori Servizio Forniture
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune (Art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire il controllo pubblico sul rispetto delle procedure di gara anche relativamente a quelle fasi non aperte al pubblico. Trattamento e custodia della documentazione di gara. Individuazione appositi archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara	Presidente Commissione di gara	Contratti Pubblici ex Laavori, servizi e forniture
Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari	La misura assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune. Ed evita che si possa indicare un termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	Tutte le direzioni	Contratti Pubblici Ex Lavori, servizi e forniture
Formazione specifica per i RUP in materia di corretta determinazione del valore stimato dell'appalto	La misura intende evitare inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	RUP	Contratti Pubblici ex Lavori Servizi e forniture

Per contratti di importo rilevante (> a 100.000 euro) acquisizione da parte del RUP di apposita dichiarazione da parte dei commissari di gara circa l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicatario della gara e con	La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.	RUP	Contratti Pubblici Ex lavori, servizi forniture
Controllo da parte del dirigente finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara	La misura intende evitare inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Tutte le direzioni	Contratti Pubblici Ex lavori servizi forniture
Introdurre nella documentazione di gara criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi	La misura intende scongiurare la valutazione delle offerte tecniche discrezionali non rispondenti ai criteri di pari opportunità e trasparenza	Tutte le direzioni	Contratti Pubblici Ex Lavori Servizi forniture

Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui all'esito del procedimento di verifica non abbia proceduto all'esclusione	La misura intende scongiurare la mancata verifica di congruità dell'anomalia	RUP - tutte le direzioni	Contratti Pubblici ex affidamento Lavori, Servizi e forniture
--	---	--	---

Obbligo del segreto d'ufficio sugli atti di gara nella fase antecedente la pubblicazione del relativo bando di gara.	La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune, evitando alterazioni della concorrenza causate dalla diffusione di notizie e/o informazioni prima dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara.	Tutto il personale	Contratti Pubblici ex affidamento Lavori, Servizi e forniture
Controllo degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione	La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione amministrativa del Comune, evitando l'elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	Tutto il personale	Contratti Pubblici ex affidamento Lavori, Servizi e forniture
Obbligo di trasmissione degli atti di revoca e successivi atti di ammissione degli stessi al Responsabile Anticorruzione	La misura intende scongiurare l'abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RUP - tutte le direzioni	Contratti Pubblici, ex Affidamento Lavori, Servizi e forniture

Adozione da parte del dirigente di misure organizzative per lo svolgimento e la verbalizzazione dei controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	La misura intende evitare il mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio tramite il controllo in fase di esecuzione dei contratti di appalto	Tutto il personale	Contratti Pubblici, ex Affidamento Lavori, Servizi e forniture
Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	La misura intende evitare inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Tutto il personale	Contratti Pubblici Ex Affidamento Lavori, Servizi e forniture
Pubblicazione in formato tabellare dei dati relativi alle varianti in corso d'opera	La misura intende scongiurare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, al contratto e varianti in corso d'opera nonché mancanza di trasparenza	Tutto il personale	Contratti Pubblici Ex affidamento Lavori, Servizi e forniture

Pubblicazione in formato tabellare dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale con indicazione degli importi pagati	La misura intende evitare la scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo fine di favorire l'impresa e al di fuori delle procedure previste dalla norma. Utilizzo rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali. Transazione disciplinata dall'art. 208 D.lgs. 50/2016 utilizzabile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.	Tutto il personale	Contratti Pubblici Ex Affidamento Lavori, Servizi e forniture
--	--	----------------------------------	---

Tipologie misure

misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento).
misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)
misure di semplificazione (ad es. utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento dil)
misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze)
misure di organizzazione (ad es. rotazione del personale, formazione specifica dei RUP e del personale).

Utilizzo di *check list* per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono *in primis* un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di

Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all'affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto.

.

Provvedimenti interdittivi alle imprese pubbliche e stazione appaltante

L'operatore economico deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva dell'ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara. E la sopravvenienza della misura interdittiva nel corso della fase esecutiva, cagiona la perdita della capacità a contrarre con la p.a. e, quindi, di un requisito generale di partecipazione, comportando la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione in corso di gara, circostanza di per sé costituente un'autonoma causa di esclusione dalla procedura.

Pertanto, dopo avere formalmente acquisito informativa sulla comminatoria della sanzione interdittiva per un certo periodo (in questo caso fino ad un massimo di 64 giorni), unitamente alla generale incapacità a contrarre della società, non resta alcun margine di discrezionalità alla stazione appaltante che è tenuta a disporre l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto intercorrente fra le parti. Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 07/10/2022, n. 6203: Dalla lettura delle disposizioni appena richiamate è possibile ricavare che l'operatore economico deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva dell'ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara. Come affermato da recente giurisprudenza, che questo Collegio condivide, la sanzione non produce un mero effetto preclusivo, ma altresì espulsivo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27 novembre 2019, n. 5593; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 386/2021 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 3545/2022 e n. 5354/2021).

A tale conclusione conduce innanzi tutto l'interpretazione letterale delle norme richiamate. Ed invero il comma 6, come visto, prevede che l'esclusione degli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione possa intervenire "in qualunque momento della procedura", a causa di atti compiuti o omessi "prima o nel corso della procedura". Inoltre, la lett. f ter nel prevedere che "Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico", da un lato preclude l'ultrattività della sanzione, dall'altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione che, alla stregua di quanto sopra evidenziato, produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all'aggiudicazione, della società destinataria della sanzione. Ad ulteriore sostegno della suddetta tesi, inoltre, può essere altresì invocata l'esigenza di assicurare alle sanzioni un "concreto grado di effettività" alle misure sanzionatorie adottate dall'ANAC (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27 novembre 2019, n. 5593), così come la necessità di dare rigorosa applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.

Inoltre, certamente assume portata dirimente il generale principio in base al quale i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i requisiti di partecipazione ininterrottamente durante tutto il periodo di svolgimento della gara, dal giorno di scadenza del termine per la presentazione

delle offerte, fino all'aggiudicazione della gara, alla stipula del contratto e fino alla fase di esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n.8; di recente anche Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

Pertanto la tesi della ricorrente per la quale l'iscrizione nel casellario AN.A.C. avrebbe conseguenze negative interdittive per l'impresa circoscritte sul piano oggettivo e temporale, ossia con riferimento alla (mancata) ammissione alla singola gara in corso e alla partecipazione a nuove gare, unicamente per tutto il tempo di durata della sanzione, ma senza comportare la decadenza da tutti i contratti già stipulati, non è condivisibile. In proposito vale ribadire che la regola posta dall'articolo 80, commi 6 e 12, del D.L. 50/2016 ha un ambito che non resta confinato alla mera e contingente irrogazione della sanzione, ma possiede una forza espansiva ben maggiore che gli deriva dal fatto di costituire espressione ed applicazione del principio generale di continuità ed immanenza nel possesso dei requisiti di partecipazione (non solo ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla singola gara, ma anche) per tutto il periodo di materiale espletamento di analoghi servizi contrattualmente appaltati con altre pubbliche gare e fino al loro esaurimento.

In argomento il Consiglio di Stato ha precisato che la misura interdittiva che scaturisce dall'iscrizione nel casellario A.N.A.C. ha:

- effetti preventivi diretti consistenti nell'inibizione, o sospensione, della possibilità per l'operatore economico di partecipare alle gare che saranno indette dopo l'iscrizione, per tutto il periodo di durata dell'efficacia di questa;

- ha effetti immediati indiretti, distinti in due fattispecie; e segnatamente: o la perdita, nelle more di una diversa procedura di gara, della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; o l'obbligo di rappresentare comunque tale circostanza alla stazione appaltante. Soltanto rispetto all'obbligo dichiarativo l'onere imposto alle imprese è funzionale a consentire alle stesse stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione circa l'affidabilità professionale dell'operatore economico; quanto, invece, alla perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, vale che "la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione – sospesa a seguito di tale provvedimento [la misura interdittiva disposta dall'A.n.a.c.] – integra indubbiamente un requisito di ordine generale per la partecipazione alle gare" che viene a mancare (Cons. Stato, sez. V, n. 8514/2019).

Con ulteriore profilo di censura la ricorrente deduce che, in ogni caso, anche a non volere ritenere che tale motivo di esclusione operi anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione di un contratto già stipulato, esso non ha carattere automatico, dovendo la Stazione appaltante farsi necessariamente carico, nell'esercizio della propria discrezionalità, di motivare perché l'iscrizione dell'impresa esecutrice nella Sezione B del Casellario ANAC abbia determinato la rottura del rapporto fiduciario inter partes.

Tale corredo motivazionale risulterebbe, nel caso di specie, del tutto assente; e, comunque, anche dal punto di vista sostanziale, stante il carattere non definitivo del provvedimento giurisdizionale addotto a sostegno dell'esclusione, e comunque l'esiguità della sanzione interdittiva, il consolidamento della posizione di nell'esecuzione della commessa, i rilevanti interessi economici coinvolti nella vicenda e, non ultimo, l'interesse dell'utenza cittadina a vedersi assicurato il regolare svolgimento del servizio, avrebbero dovuto condurre il Comune ad assegnare prevalenza all'interesse (di rango pubblicistico) al regolare svolgimento del servizio affidato alla Ciò, quantomeno, sino al definitivo accertamento giurisdizionale sulla legittimità o meno del provvedimento interdittivo comminato dall'ANAC.

In ogni caso, ammesso e non concesso che si sia verificata una effettiva (comunque brevissima) cesura nel possesso dei requisiti ex art. 80, comma 5, lett. f-ter), e comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, essa non sarebbe idonea a determinare ex se l'esclusione del concorrente dalla gara. In effetti, il principio di continuità nel possesso dei requisiti ha la sua massima latitudine espansiva in fase di gara, in cui assumono rilievo primario le esigenze di par condicio competitorum e di imparzialità amministrativa. Di converso, in fase esecutiva, laddove oramai tali istanze risultano ridimensionate, l'applicazione di tale principio esige di essere temperata nel

doveroso bilanciamento con gli altri interessi di rilievo pubblicistico che vengono concretamente in rilievo in fase esecutiva, in primis l'interesse pubblico alla regolare esecuzione del servizio nonché l'immanente principio di certezza del diritto e tenuto altresì conto dell'entità e della rilevanza della violazione.

L'ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

Come ben rilevato dal resistente Comune, il comma 5, lett. f-ter dell'art. 80, nel richiedere, al fine di comminare la sanzione espulsiva, una valutazione discrezionale della stazione appaltante, non impatta sulle conseguenze espulsive automatiche a cui dà origine l'iscrizione nel casellario con effetti interdittivi, qualora intervenga nel corso di un appalto, poiché detti effetti sono regolati dal comma 6 dell'articolo 80. Peraltro, è stato chiarito che laddove il comma in esame precisa che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico, esso deve essere inteso nel senso di impedire l'ultrattività dell'iscrizione nel casellario, il che vale a dire, appunto, che l'effetto espulsivo automatico – regolato dal comma 6 – cessa quando l'iscrizione è cancellata o perde efficacia, essendo decorso il periodo di vigenza fissato dall'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 12. E' incontestabile che nel caso di specie, la sopravvenienza della misura interdittiva nel corso della fase esecutiva, cagionando la perdita della capacità a contrarre con la p.a. e, quindi, di un requisito generale di partecipazione della, "ha comportato la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione in corso di gara, circostanza di per sé costituente un'autonoma causa di esclusione dalla procedura" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria n. 8/2015, secondo cui "nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità"; anche, tra le altre, di recente, Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141; Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1050/20173 ; T.a.r. Puglia, Lecce, sent. n. 72/20224, riformata in appello da Cons. di Stato, sez. V, sent. n. 7732/2022, ma espressamente confermata sotto il profilo del necessario possesso dei requisiti generali e speciali senza soluzione di continuità).

Nella pronuncia citata [la n. 8/2015], l'Adunanza Plenaria chiarisce che il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A. Pertanto nella fattispecie, dopo avere formalmente acquisita la informativa che in occasione altra analoga procedura di affidamento indetta da altro Comune era stato inserito la società nel registro delle interdittive, con la comminatoria della sanzione interdittiva fino ad un massimo di 64 giorni, unitamente alla generale incapacità a contrarre della società, non restava alcun margine di discrezionalità od altra alternativa al Comune di che – quale che fosse la fase in cui si trovava l'affidamento- che disporre l'annullamento dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto intercorrente fra le parti.

L'ANAC, con il parere del 19/09/2023, n. 43, ha fornito le seguenti indicazioni:

- l'art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 (così come l'art. 94, comma 2, del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 - nuovo Codice appalti) include tra le cause di esclusione l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del D. Leg.vo 159/2011 medesimo;

- la norma richiamata va letta in combinato disposto con l'art. 80, comma 6, del D. Leg.vo 50/2016, ai sensi del quale, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui

ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80;

- per espressa previsione normativa, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante, escludere dalla gara l'operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva ivi prevista;
- nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (tra le altre, Sent. C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8);
- dunque, la sopravvenienza della perdita di un requisito generale o speciale comporta, per l'operatore economico, la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, che invece devono permanere inalterati fino alla conclusione della prestazione contrattuale;
- di conseguenza, la causa di esclusione in esame rileva non solo in fase di affidamento del contratto, ma anche in fase di esecuzione dello stesso e per tutta la sua durata;
- inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- conseguentemente, qualora nella fase esecutiva del contratto d'appalto, la stazione appaltante riscontri, in capo all'appaltatore, la perdita del requisito di ordine generale sopra indicato, il Codice appalti prevede la doverosa risoluzione del contratto;
- il provvedimento di cd. interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che, sul loro cd. lato esterno, determinino rapporti giuridici con la pubblica amministrazione (Sent. C. Stato Ad. Plen. 26/10/2020, n. 23);
- le determinazioni amministrative di caducazione del contratto d'appalto sono emanate nell'esercizio di un potere vincolato della stazione appaltante (Sent. C. Stato 21/06/2022, n. 5093).

Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che, sulla base del disposto dell'art. 80, commi 2 e 6 del D. Leg.vo 50/2016, e delle previsioni dell'art. 67 del D. Leg.vo 159/2011, in caso di interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore, intervenuta in corso di esecuzione del contratto d'appalto, la stazione appaltante è tenuta a procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, senza che incida su tale esercizio vincolato dell'azione amministrativa, la pendenza di contenziosi o l'attivazione di strumenti amministrativi volti a rimuovere il provvedimento prefettizio.

Il legislatore ha dettato una disciplina innovativa all'interno del Codice dei contratti pubblici anche in tema di cause di esclusione "automatiche" e cause di esclusione "non automatiche" con l'intento di selezionare drasticamente i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di evidenza pubblica.

A differenza del vecchio art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, che racchiudeva indistintamente al proprio interno tutte le cause di esclusione, il vigente Codice – in un'ottica chiarificatrice e di riordino – suddivide tali cause in distinti articoli, a seconda del loro carattere.

In particolare, vengono disciplinate in separate disposizioni:

- le cause di esclusione "automatica", ossia quelle che trovano applicazione in via diretta, privando la stazione appaltante di qualsivoglia margine valutativo circa l'integrazione dei presupposti per la partecipazione alla gara;
- le cause di esclusione "non automatica", rispetto alle quali resta in capo alla stazione appaltante l'apprezzamento in merito alla sussistenza della causa di esclusione.

Transitando nella disamina delle innovazioni, l'art. 94 del nuovo Codice disciplina le cause di esclusione automatica presentandosi quasi identico all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Le cause di esclusione "automatica" si dividono nelle seguenti categorie:

- quelle derivanti dalle condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per una serie di reati (tra cui, quelli associativi, molte fattispecie contro la Pubblica Amministrazione – dalla corruzione alla turbata libertà degli incanti, alla frode nelle pubbliche forniture – le false comunicazioni sociali, il riciclaggio, nonché "*ogni altro delitto*[diverso da quelli espressamente indicati] da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione") (comma 1);
- quelle legate alla sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, nonché del riscontro di un tentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare scelte d'impresa (comma 2);
- quelle connesse all'applicazione di sanzioni interdittive, come quelle di cui al D.lgs. n. 231/2001 e al D.lgs. n. 81/2008 (comma 5, lett. a);
- quelle relative al mancato rispetto dell'obbligo di certificazione in merito all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili *ex* 17 L. n. 68/1999 (comma 5, lett. b);
- quelle che riguardano la mancata produzione, da parte di chi vi è tenuto, del rapporto sulla situazione del personale ai sensi del codice delle pari opportunità, nelle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, anche in parte, con le risorse previste dai regolamenti UE sullo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (comma 5, lett. c);
- quelle relative alla sottoposizione a procedure di liquidazione, salvo che non siano stati adottati particolari provvedimenti come il concordato con continuità aziendale (comma 5, lett. d);
- quelle derivanti dall'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico dell'ANAC (comma 5, lett. e ed f);
- quelle relative a violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, salvo particolari casi di estinzione del debito prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta (comma 6).

Quanto alle numerose cause che comportano l'esclusione automatica dalla procedura di gara, ritroviamo le misure interdittive antimafia.

Non è superfluo ricordare che il provvedimento di interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica (il c.d. *ergastolo imprenditoriale*), e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinano (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. Ne consegue come effetto diretto l'esclusione dei soggetti interdetti dalla possibilità di partecipare a gare d'appalto ovvero di stipulare contratti pubblici.

Tuttavia, l'interdittiva antimafia nella riforma di nuovo conio diventa una causa di esclusione in senso relativo e non più assoluto; invero, ove l'impresa interdetta venga ammessa al controllo giudiziario, *ex* art. 34-*bis* del d.lgs. 159/2011, ne consegue una inoperatività della causa di esclusione fino alla data dell'aggiudicazione e dunque una libera partecipazione alla procedura di gara.

Giova sottolineare che già nell'atto di segnalazione Anac n. 3 del 27 luglio 2022 (e nelle successive proposte emendative del 25 luglio 2022) si era fatta presente l'opportunità di allineare l'ambito soggettivo di applicazione del requisito previsto dall'art. 80, comma 2, decreto legislativo

n. 50/2016, rispetto ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)

In questo caso può sostenersi che vi è una deroga legislativa espressa al principio di continuità del possesso dei requisiti, in quanto il requisito dell'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa può considerarsi "sanato" dall'adozione del provvedimento del giudice di ammissione al controllo giudiziario, che interviene entro la data dell'aggiudicazione. Il legislatore ha, tuttavia, precisato che la pendenza di tale procedimento non può comportare dilazioni dell'aggiudicazione (cfr. art. 17, comma 3 del D.lgs n. 36/23, in combinato disposto all'Allegato I.3 in relazione ai "Termini delle procedure di appalto e di concessione")

L'approvazione del nuovo Codice ha segnato, dunque, un cambiamento di rotta rispetto a consolidata giurisprudenza, con particolare riferimento al controllo giudiziario: quest'ultimo, sia per costante giurisprudenza, sia per volontà del legislatore del Codice d.lgs. n. 50/2016, poteva unicamente produrre come effetto quello della sospensione, in modo temporaneo, degli effetti della misura interdittiva, ma non già eliminare quelli, *medio tempore*, prodotti dall'interdittiva stessa nei rapporti in corso.

Pertanto, appare evidente come la scelta operata dal legislatore di valorizzare ancora una volta il controllo giudiziario sia una risposta coerente con la filosofia "recuperatoria" che ispira le innovative misure preventive antimafia, anche in considerazione che, a prescindere dall'istanza del privato, la misura giurisdizionale, una volta disposta, risponde a indisponibili ragioni di interesse generale

Tra gli strumenti di prevenzione della mafia imprenditrice giova rammentare che la documentazione antimafia può essere:

- liberatoria, se favorevole all'interessato;
- interdittiva, se a lui sfavorevole e si sostanzia in un provvedimento amministrativo avente natura cautelare e preventiva, finalizzato a salvaguardare l'ordine pubblico economico e il corretto confronto concorrenziale, impedendo che imprese interdette possano contrarre con la pubblica amministrazione.

Allo stesso tempo, il provvedimento in parola mira a tutelare la legalità, l'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), evitando che interessi estranei a quest'ultima possano influenzarne le scelte e gli indirizzi.

Dunque, mentre le informative liberatorie sono rilasciate, giusto l'art.90, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica, le informative interdittive sono invece il riflesso dell'azione svolta dal Prefetto, nella veste di autorità preposta alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, mediante l'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui è munito, teso all'accertamento della sussistenza di cause ostative alla stipulazione dei contratti e di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa. La predetta attività fa capo al Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese risiedono o hanno la sede legale.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia, *«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:*

1. *pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;*
2. *superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti*

e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

3. *superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.*

L'iniziale separazione ed autonomia degli istituti (la comunicazione destinata sia ai contratti pubblici e finanziamenti di modesta identità sia agli atti autorizzativi e concessori; l'informazione rivolta, invece, ai contratti pubblici e ai rapporti con la P.A. di rilevante entità) ha iniziato a vacillare con l'introduzione dell'art. 89 bis del d.lgs. n. 159/2011.

Con l'introduzione dell'art. 89 bis nel codice Antimafia, il Prefetto viene abilitato a rilasciare un'informazione antimafia in luogo della richiesta comunicazione tutte le volte in cui, all'esito delle verifiche necessarie per la predisposizione di quest'ultima, abbia ritenuto sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa.

Invero, secondo il Cons. Stato, Sez. III, n.565/2017 « *il Prefetto avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall'art. 88, comma 2 e dall'art. 89 bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa*».

La valutazione prognostica *«deve sempre fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti, che consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti»* (Cons. Stato, Sez. III, n.739/2017).

La giurisprudenza afferma che la base motivazionale del provvedimento prefettizio debba fondarsi su un complesso di elementi caratterizzati da concretezza, obbiettiva congruità e attualità. Il concetto di attualità, tuttavia, non impedisce che il Prefetto possa utilizzare fatti risalenti nel tempo ai fini del suo giudizio, purché si possa comunque desumere, dal complesso di informazioni acquisite, un pericolo di condizionamento attuale.

Tale tema è strettamente connesso alla possibilità, per quest'ultimo, di potersi avvalere di precedenti giudiziari che ben potrebbero essere di molto antecedenti al momento il cui si sta svolgendo l'attività istruttoria.

In relazione a ciò, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato che: *“l'interdittiva può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti: il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce, da solo, la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e comunque non dimostra, da solo, l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari, anche perché trascura di considerare che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalle quali promana e per la durezza e, insieme, durevolezza dei legami che esse instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio possibile”*

Sicuramente rilevanti nell'ottica di giudizio saranno, invece, i comportamenti positivi, successivi ai fatti riscontrati, purché non meramente elusivi, i quali potrebbero ben dimostrare situazioni di pentimento, dissociazione, riabilitazione, tali poter escludere in radice alcun tipo di pericolo per l'ente pubblico.

All'amministrazione appaltante, in caso di documentazione interdittiva, non spetterà alcun potere discrezionale, non potendo essa sindacare la valutazione del Prefetto circa l'esistenza del rischio di infiltrazione mafiosa. Ne deriva che, essendo l'interdittiva antimafia causa di esclusione dalla procedura, all'impresa interdetta è vietata sia la possibilità di accedere alla procedura di gara nonché la stipula del contratto.

Ne consegue che, alla luce di quanto suesposto, il nuovo codice dei contratti pubblici ha scelto di optare per una linea di pensiero distinta da quella attuata dal vecchio legislatore.

Invero, al comma 2 dell'art. 94 del nuovo Codice il legislatore ha statuito che la causa di esclusione della interdittiva antimafia che colpisce l'impresa attiva nel settore della contrattualistica pubblica non opera se quest'ultima, entro la data di aggiudicazione, sia stata ammessa al controllo giudiziario, ai sensi dell'art. 34 bis del codice antimafia.

Il Codice Antimafia mediante l'art. 34-bis, ha introdotto il "*controllo giudiziario delle aziende*" definendolo come un mero spossessamento della gestione delle attività dell'azienda colpita da interdittiva.

Difatti, il Tribunale provvede a nominare il giudice e l'amministratore giudiziario: quest'ultimo sarà incaricato di esercitare "*tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura*".

La sospensione degli effetti dell'interdittiva prefettizia è provvisoria, essendo destinata a durare per il tempo della pendenza del giudizio amministrativo instaurato contro di essa al fine di dare all'impresa la possibilità di svincolarsi dall'infiltrazione mafiosa.

L'informativa antimafia ha infatti, una validità limitata di dodici mesi, decorsi i quali occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva con precipuo riferimento all'attualità, in guisa da prevenire minacce reali e presenti e non pericoli ipotetici o pregressi.

Il decorso del termine annuale lungi dal produrre, *ex se*, la perdita di efficacia del provvedimento interdittivo, fa insorgere l'obbligo per l'Autorità prefettizia di procedere al riesame della vicenda complessiva, ergo dei sintomi di condizionamento dai quali era stato distillato il pericolo infiltrativo, ai fini dell'aggiornamento della originaria prognosi interdittiva. Per questa via si soddisfa l'esigenza di non prefissare rigidamente la durata della vita del provvedimento interdittivo, ma di commisurarla, piuttosto, alla reale natura ed intensità dell'esigenza preventiva cui lo stesso è preordinato, consentendo al soggetto interessato (titolare quantomeno di un potere di impulso) ed all'Amministrazione di apprezzare, in relazione alla concreta situazione ostativa ed alla potenzialità evolutiva che la stessa presenta, la sussistenza dei presupposti per procedere alla revisione, in chiave liberatoria, del provvedimento originario

I presupposti per la sottoposizione di una data impresa alla misura di controllo, che, oltre che d'ufficio, può avvenire anche su istanza di parte (art. 34-bis comma 6), sono:

- l'adozione in suo danno di un'informazione antimafia;
- l'impugnazione provvedimento interdittivo prefettizio dinanzi al Giudice Amministrativo;
- la pendenza del ricorso proposto dinanzi al Giudice Amministrativo avverso tale provvedimento;
- la sussistenza del requisito della "occasionalità" dell'agevolazione mafiosa.

L'amministrazione giudiziaria costituisce dunque un'accorta valutazione della situazione concreta, in modo da limitare l'intromissione pubblica nella gestione d'impresa alle sole aree e settori "*contaminati*" ed è prevista per le ipotesi più gravi che attengono in primo luogo all'impresa "vittima" dell'organizzazione criminale, in quanto sottoposta alle condizioni di assoggettamento o intimidazione di cui all'art. 416 *bis* c.p., nonché laddove si ritenga che l'esercizio dell'attività economica possa comunque agevolare l'attività di individui attinti da misure di prevenzione personali o patrimoniali oppure che siano imputati di particolari reati.

Qualora dovesse emergere una condotta agevolatoria, quest'ultima dovrà essere inquadrata in termini classicamente colposi, quale violazione delle regole prudenziali che informano l'agire d'impresa. In caso contrario, la consapevolezza di favorire l'organizzazione criminale configurerebbe un concorso o un favoreggiamento della stessa, sollecitando il ricorso al sequestro.

In dottrina si è così efficacemente segnalato come tale istituto sembri concretizzare una sorta di messa alla prova dell'ente, il quale accetta di intraprendere un processo di ristrutturazione e bonifica interni sotto la sorveglianza del pubblico potere al fine di non subire i gravi effetti derivanti dall'interdittiva antimafia.

In particolare, così come dichiarato dalla Corte di cassazione (sent. n. 48913/2022, sez. V) “....ai fini dell'applicazione del controllo giudiziario su richiesta volontaria di un'impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia impugnata dinanzi al giudice amministrativo, il Tribunale della prevenzione deve valutare “in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione interdittiva antimafia – se il richiesto intervento di ‘bonifica aziendale’ risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34 co. 1 (...) debba ritenersi occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa”.

Il controllo giudiziario realizza una forma più blanda di intromissione da parte dello Stato nella gestione dell'attività d'impresa: in tale ipotesi, infatti, il proprietario è lasciato nella libera disponibilità dei beni e l'impresa potrà andare soggetta a obblighi qualificati di comunicazione o anche alla sorveglianza di un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, che provvede altresì a nominare un giudice delegato. In questo secondo caso, il Tribunale fisserà i compiti dell'amministratore giudiziario e potrà imporre all'impresa particolari obblighi, che possono sostanziarsi non solo in obblighi informativi, ma anche nell'obbligo di richiedere l'autorizzazione al giudice delegato allorché si vogliano operare cambiamenti di sede, denominazione e ragione sociale o nella composizione degli organi direttivi, oppure si voglia procedere a fusioni e scissioni, nonché nell'obbligo di adottare i modelli organizzativi di cui al d.lgs. n. 231/2001, o qualunque altra iniziativa funzionale a ridurre il rischio di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi dell'impresa. È evidente come il *trend* più recente sembra spingere verso la costruzione di uno statuto autonomo del controllo giudiziario volontario, maggiormente connotato da finalità recuperatorie demandate all'adesione dell'impresa a un progetto di riorganizzazione interna. Elemento, quest'ultimo, capace di evidenziare come il controllo giudiziario persegua obiettivi analoghi a quelli del d.lgs. n. 231/2001, favorendo processi di adeguamento della *compliance* interna quale viatico al ritorno dell'ente nel legittimo esercizio della propria attività. La funzione del controllo giudiziario volontario è dunque quella di neutralizzare gli effetti paralizzanti dell'interdittiva. Non a caso, tale misura è stata concessa anche laddove all'impresa sia stata negata l'iscrizione nelle *white list* di cui all'art. 1 co. 52 l. n. 190/2012: nonostante questa ipotesi non sia prevista dalla legge, si è rilevato come la mancata iscrizione si fondi su presupposti analoghi a quelli dell'informazione interdittiva antimafia, per quel che riguarda la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, e le conseguenze che ne discendono siano sostanzialmente analoghi. Di conseguenza, la richiesta dell'ente di essere ammesso al controllo giudiziario volontario consentirebbe di beneficiare della sospensione degli effetti interdittivi della misura.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui riportato, è di palese evidenza come l'art. 94, comma 2 del nuovo Codice abbia assegnato rilevanza al procedimento di controllo giudiziario, fino al momento dell'aggiudicazione, superando l'orientamento giurisprudenziale granitico che invece permetteva l'esclusione, *per tabulas*, dell'operatore economico in fase di gara.

Secondo la giurisprudenza, in particolare, il decreto di ammissione alla procedura di controllo giudiziario non modificava il giudizio, in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione mafiosa, già espresso in sede d'emissione dell'interdittiva antimafia, atteso che non costituisce un superamento dell'interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con la conseguenza che il controllo giudiziario, seppur idoneo a sospendere temporaneamente gli effetti della misura interdittiva, non elimina gli effetti *medio tempore* prodotti dall'interdittiva stessa nei rapporti in corso; da ciò il convincimento che l'ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda di cui all'art. 34 *bis*, d.lgs. 159/2011 non avesse conseguenze sui provvedimenti di esclusione, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara interamente considerata, di modo che non vi è possibilità di un ritorno indietro per via della predetta ammissione. Ne consegue uno scenario evolutivo che prende forma su questo

doppio binario giuridico fatto di provvedimenti di tipo escludenti e/o conservativi, che mirano - nella loro diversità- alla tutela della libera concorrenza tra le imprese, assicurando che il buon andamento della Pubblica amministrazione non possa mai più essere alterato dalla presenza di infiltrazioni mafiose.

Nel recente parere di precontenzioso, n. 159 del 26 marzo 2024, l'ANAC ha effettuato alcune considerazioni in merito alla condotta che la stazione appaltante deve adottare qualora l'impresa aggiudicataria sia attinta da informazione interdittiva antimafia.

A tal proposito, l'Autorità ha operato un raccordo tra la disciplina del Codice antimafia e il Codice dei contratti pubblici, muovendo dall'esplicito richiamo (assente nel previgente codice del 2006) che quest'ultimo fa alla disciplina antimafia.

Invero, l'articolo 80 comma 2, d.lgs. 50/2016, applicabile al caso di specie *ratione temporis*, in tema di possesso dei requisiti generali sancisce che *“Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice”*.

Di tal che, l'Autorità ha rilevato che il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante per ipotizzare eventuali esclusioni basate su proprie valutazioni, chiarendo, inoltre, che le situazioni valorizzate nel Codice antimafia ai fini dell'adozione dell'informazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara e non solo, ai sensi dell'art. 91, comma 1 e 3, d.lgs. 159/2011, impedimenti alla stipula del contratto.

Alla luce della considerazione per cui *“uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello della continuità nel possesso dei requisiti, che devono essere posseduti a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”*, l'ANAC si è definitivamente pronunciata sull'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di conformarsi al provvedimento interdittivo prefettizio e annullare l'aggiudicazione in autotutela.

Sono cause ostative, ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 8, del codice antimafia:

- a. il provvedimento definitivo di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (misure di prevenzione personali disposte dall'A.G.: sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno)
- b. la sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale

La sussistenza di tali cause ostative, cristallizzata nella comunicazione antimafia interdittiva, impedisce al destinatario di ottenere provvedimenti amministrativi ampliativi (licenza, autorizzazioni, finanziamenti, etc.), di instaurare rapporti contrattuali con la P.A. (appalti e concessioni), l'iscrizione negli elenchi di appaltatori e le attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici (SOA).

La comunicazione antimafia liberatoria ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.

La legislazione anteriore al nuovo codice antimafia prevedeva una rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, necessarie per ottenere i provvedimenti indicati nell'art. 67 codice antimafia (licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, SOA, etc.), e informazioni antimafia, applicabili ai contratti pubblici (appalti pubblici), ai finanziamenti, contributi ed elargizioni pubbliche. La giurisprudenza ha osservato che tale bipartizione è entrata in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggette a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.), e non solo negli appalti pubblici.

È pacifico in giurisprudenza che le attività economiche, siano esse sottoposte ad attività provvedimentale (regime concessorio o autorizzatorio) o addirittura soggette a s.c.i.a., rientrano nella previsione della lett. f) del comma 1 dell'art. 67 codice antimafia, tra le *"altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate"* e, pertanto, sono sottoposte alle verifiche antimafia i cui esiti prendono forma nella documentazione antimafia.

Il legislatore è così intervenuto con l'introduzione dell'art. 89-bis del codice antimafia, che prevede, nel comma 1, che: *"Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia"* e in tal caso, come espressamente sancisce il comma 2, *"l'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta"*.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018, nel richiamare peraltro la giurisprudenza della terza sezione del Consiglio di Stato, non ha mancato di rilevare che nel contesto del D.Lgs. n. 159 del 2011, e sulla base della Legge delega n. 136 del 2010, nulla autorizza a pensare che il tentativo di infiltrazione mafiosa, acclarato mediante l'informazione antimafia interdittiva, non debba precludere anche le attività di cui all'art. 67, oltre che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, se così il legislatore ha stabilito.

L'informazione antimafia (art. 84 comma 3 e art. 91 codice antimafia) è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Costituzione.

Ai sensi dell'art. 84, comma 3, del codice antimafia *"L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4."*

Anche per le informazioni antimafia distinguiamo quelle liberatorie (per l'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 67 codice antimafia e/o di situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 co. 4 del codice antimafia) e quelle interdittive, che si distinguono a loro volta in:

- interdittive ricognitive di cause di divieto di per sé interdittive, ai sensi dell'articolo 67 del codice antimafia e di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa desunte dall'art. 84, comma 4, lett. a) e b) del codice antimafia (provvedimenti cautelari, rinvio a giudizio, sentenze non definitive per *"reati spia"*, proposte o provvedimenti di applicazione di talune delle misure di prevenzione).

Il Consiglio di Stato ha affermato che i delitti menzionati nell'art. 84, comma 4, lett a) costituiscono un catalogo di reati che, nella valutazione *ex ante* fatta dal legislatore, integrano una *"spia"* dell'infiltrazione mafiosa, di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. In tali casi, ove il Prefetto accerti la commissione di tali delitti menzionati, e sino quando non intervenga una sentenza assolutoria (perché in fatto non sussiste) o la riabilitazione, deve limitarsi ad *"attestare"* la sussistenza del rischio infiltrativo (Consiglio di Stato, sez. III, n. 4555 del 28/10/2016);

- interdittive discrezionali^[7], quelle adottate dal Prefetto sulla base di una valutazione tecnico-discrezionale degli elementi – emersi dagli accertamenti da lui disposti, anche avvalendosi dei poteri di accesso nei cantieri e nelle sedi societarie, dalle sostituzioni negli organi sociali, dalle frequentazioni, dai legami familiari, dai rapporti economici, etc. – da cui possa ritenere *"più probabile che non"* che l'impresa sia esposta al rischio di infiltrazione mafiosa.

L'informazione antimafia liberatoria ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86 codice antimafia) ma il Prefetto può sempre riesaminare il provvedimento in caso di sopravvenienze rilevanti ai fini antimafia.

Negli ultimi anni la Corte Costituzionale (sentenze n. 4 del 2018; n. 24 del 2019 e n. 57 del 2020) si è più volte pronunciata sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti interdittivi antimafia con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal momento che essi, sia pur di natura amministrativa, producono gli stessi effetti di una misura di prevenzione di natura giudiziaria, privando un soggetto del diritto di iniziativa economica e ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo dell'A.G..

La Corte Costituzionale ha affermato che la legittimità costituzionale del provvedimento interdittivo discende dal suo carattere provvisorio, che compensa la sua efficacia immediata (a cui si può porre rimedio in sede giurisdizionale con la sospensiva) e l'impossibilità di esercitare in sede amministrativa i poteri previsti nel caso di adozione delle misure di prevenzione dall'art. 67, comma 5, codice antimafia, e cioè l'esclusione da parte del giudice delle decadenze e dei divieti ivi previsti, nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Va, pertanto, evidenziato un passaggio molto interessante riportato nell'ultima parte della sentenza in esame, laddove la Corte Costituzionale conclude che: *“La differenza (cioè la differenza di garanzie tra interdittiva e misura di prevenzione), che in parte trova una compensazione nella temporaneità dell'informazione antimafia (ciò che valorizza ulteriormente l'importanza del riesame periodico cui sono chiamate le autorità prefettizie), merita indubbiamente una rimeditazione da parte del legislatore”*.

Per la Corte Costituzionale la legittimità degli artt. 89-bis e 92, commi 3 e 4 del codice antimafia deriverebbe dalla previsione di un riesame periodico della persistenza delle circostanze poste a fondamento dell'interdittiva, alla scadenza del termine di cui all'art. 86, comma 2, del codice antimafia espressamente richiamato nella sentenza (ultimo periodo par. 6 della sentenza) e, in qualsiasi momento, su istanza di parte ex art. 91, comma 5, del codice antimafia, che rende doveroso il riesame da parte del Prefetto.

Si potrebbe quindi affermare che sul carattere temporaneo dell'interdittiva vi sia convergenza tra la Corte Costituzionale e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che nella decisione n. 3 del 2018 ha affermato che l'interdittiva è *“- tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente (il Prefetto)”*.

In questo contesto, alla luce dei parametri elaborati dalla Corte di Strasburgo, risalente alla nota decisione Engel, si pone anche il dubbio sulla natura dell'informazione antimafia, provvedimento formalmente amministrativo (soggettivamente ed oggettivamente), emesso al termine di una istruttoria procedimentale (e non già processuale) ma sostanzialmente affittivo, idoneo ad incidere in modo significativo su diritti costituzionalmente garantiti, così da poter trascendere la sua natura formalmente amministrativa e rientrare nella materia penale, nel senso “sostanziale”, con tutte le conseguenze che ne derivano, specie in termini di determinatezza della fattispecie.

La Corte EDU si è espressa riconoscendo che, la lotta alla mafia, giustifica interpretazioni e deroghe a tutela della peculiare materia, dove prevale la natura cautelare e preventiva dei provvedimenti interdittivi, ritenendoli non riconducibili alla nozione di materia penale, presupposto indefettibile per l'attivazione delle garanzie contenute agli artt. 6 e 7 CEDU.

Le *white list* sono gli elenchi prefettizi provinciali delle imprese che operano nei settori ritenuti per prassi particolarmente sensibili alla permeabilità mafiosa. Per tali imprese l'iscrizione è obbligatoria e costituisce un requisito necessario per contrarre con le stazioni appaltanti pubbliche.

L'iscrizione in tali elenchi, che avviene mediante presentazione dell'istanza da parte dell'impresa interessata alla Prefettura della provincia in cui si trova la sede legale, rende l'impresa "affidabile" sotto il profilo antimafia.

Ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 2, del codice antimafia, inserito dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, equivale al rilascio dell'informazione antimafia, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Il diniego di iscrizione equivale e produce gli stessi effetti dell'informazione antimafia interdittiva.

La genesi delle *white list* si potrebbe far risalire alla direttiva ministeriale del giugno 2005 recante le "*Linee guida sulle Grandi Opere*" – predisposta dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (c.d. CCASGO) – che cominciò a parlare di attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, direttiva poi seguita dalla Circolare del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010 (c.d. Circolare Maroni), che individuò le attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa da sottoporre sempre a verifica antimafia a prescindere dalle soglie di valore contrattuale (movimento terra, noli, smaltimento rifiuti, etc.).

Prima dell'istituzione delle *white list*, per sottoporre a verifiche antimafia i contratti sottosoglia era invalsa la prassi della stipula di protocolli di legalità (accordi ex art. 15 della Legge 241/90, tra Prefettura, Stazione appaltante e aggiudicatario) che, a prescindere dall'importo dei contratti, estendevano consensualmente tali verifiche all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori.

Per tali imprese, che operano nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa, la verifica antimafia non segue quindi la bipartizione - comunicazione antimafia/informazioni antimafia – fissata dal codice antimafia in relazione alle soglie di valore contrattuale indicate nell'art. 91 del codice antimafia, ma è sempre obbligatoria e avviene mediante la consultazione della banca dati della documentazione antimafia.

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), art. 1, commi 52 – 57, il legislatore ha previsto l'istituzione presso le Prefetture dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a tale rischio-

L'iscrizione nell'elenco è subordinata alle seguenti condizioni:

- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia;
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa indicati nell'art. 84, comma 4, del codice antimafia.

L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del codice antimafia, la documentazione antimafia non è richiesta:

- per i rapporti fra i soggetti pubblici, fra i soggetti pubblici ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di

chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

- per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

I soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia, indicati nell'art. 83 del codice antimafia, sono:

- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di lavori o di servizi pubblici;
- i contraenti generali.

I soggetti sottoposti alle verifiche antimafia sono indicati nell'art. 85 del codice antimafia, che prevede che la documentazione antimafia debba riferirsi, se si tratta di:

- impresa individuale: al titolare e al direttore tecnico;
- associazioni o società di capitali: al legale rappresentante, al socio di maggioranza, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, o al socio unico;
- società semplice e in nome collettivo: a tutti i soci;
- società in accomandita semplice: ai soci accomandatari;
- raggruppamenti temporanei di imprese: alle singole imprese;
- in ogni caso, ai componenti del collegio sindacale e ai soggetti degli organismi di vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001.

Quando le verifiche antimafia sono finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, esse si estendono anche ai familiari maggiorenni conviventi con i soggetti sopraindicati. Non si tratta di un elenco tassativo di soggetti sottoposti a verifica, dal momento che l'art. 91, comma 5, del codice antimafia lascia comunque fermo il potere del Prefetto competente di estendere gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa (ad esempio, le verifiche antimafia sui dipendenti dell'impresa, sulle imprese partecipate dai soggetti di cui all'art. 85 o che hanno collegamenti o rapporti economici non occasionali, etc.).

La documentazione antimafia (art. 87 e 90 del codice antimafia), quando non è immediatamente acquisita mediante la BDNA, è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile.

Il codice antimafia (art. 88 per la comunicazione antimafia e art. 92 per l'informazione antimafia) prevede tre precisi termini per il rilascio della documentazione antimafia:

- a. immediatamente, quando l'operatore è già censito nella banca dati della documentazione antimafia e quindi già in possesso di liberatoria antimafia in corso di validità;
- b. quando l'operatore non è censito o quando dalla consultazione della banca dati della documentazione antimafia emerge la sussistenza di cause ostative ex art. 67 cod. antimafia o di situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, cod. antimafia, il Prefetto dispone le verifiche attivando il gruppo interforze e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione;

- c. quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il termine per il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva è di 75 giorni.

L'art. 91 del codice antimafia prescrive ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia liberatoria prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

- a. pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di contratti pubblici. Le soglie oggi sono indicate nell'art. 14 del nuovo codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023), prima nell'art. 35 D. Lgs. 50/2016.
- b. superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni pubbliche;
- c. superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti (in particolare il subappalto) concessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, sezione VI, 19 settembre 2008, n. 240, affermò che per i contratti sotto le soglie (oggi 150.000 euro e sotto le soglie di cui all'art. 91 comma 1 cod. ant.) per la P.A. non c'è un obbligo di chiedere la documentazione antimafia ma, nell'esercizio dei poteri discrezionali, la stazione appaltante è legittimata a richiedere le informazioni antimafia.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3 del 2018, ha affermato che il provvedimento interdittivo determina una particolare forma di incapacità giuridica *ex lege*, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2016 n. 3247).

I provvedimenti interdittivi antimafia sono causa di esclusione automatica dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (art. 94 codice dei contratti pubblici) e cause ostative alla stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti, all'erogazione di finanziamenti pubblici e al rilascio dei provvedimenti indicati nell'art. 67 del codice antimafia (licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi, SOA, etc).

Oltre ai cennati effetti impeditivi, essi producono effetti risolutivi o decadenziali, se adottati dopo la stipula dei contratti pubblici o il rilascio di provvedimenti ampliativi.

Ai sensi degli artt. 88, comma 4-*bis* e 92, comma 3, del codice antimafia, decorso il termine di 30 giorni (termine per il rilascio della documentazione antimafia per i soggetti non censiti nella BDNA, cioè per i soggetti sottoposti a verifiche antimafia per la prima volta), o nei casi di urgenza, immediatamente, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza di documentazione antimafia. In tal caso i provvedimenti (contributi, finanziamenti, erogazioni) sono adottati e i contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, il cui evento è costituito dall'emissione del provvedimento interdittivo antimafia. Al verificarsi di tale evento, la stazione appaltante esercita i poteri di autotutela (doverosa) di revoca dei provvedimenti ampliativi o di recesso dai contratti.

L'art. 94, comma 3, del codice antimafia, può essere interpretato come il precipitato applicativo del principio del risultato di cui all'art. 1 del codice dei contratti pubblici, in quanto nei seguenti tre casi, nonostante l'adozione del provvedimento interdittivo, la Stazione appaltante pubblica non procede alla revoca o al recesso:

- a. se l'opera è in corso di ultimazione;
- b. se la fornitura di beni e servizi è ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico;

c. se il soggetto colpito da interdittiva non è sostituibile in tempi rapidi.

Il procedimento antimafia finalizzato all'adozione della documentazione antimafia (comunicazione, informazione e *white list*) è costituito dalle seguenti fasi:

- fase dell'iniziativa: il procedimento può essere attivato d'ufficio, ove a richiedere la documentazione siano i soggetti di cui all'art.83 del codice antimafia; o su istanza di parte, quando l'operatore presenta istanza di iscrizione nelle *white list* provinciali.

- Fase istruttoria: inizia con la consultazione della banca dati unica della documentazione antimafia (BDNA) collegata al Sistema d'indagine (SDI) nel quale sono versate quasi tutte le notizie di reato, le denunce, le querele, i controlli sul territorio e i dati parziali degli esiti processuali. È la prima fonte informativa della fase istruttoria, seguita dall'acquisizione dei casellari giudiziali e dei carichi pendenti. Quando gli accertamenti antimafia evidenziano la sussistenza di cause ostative o di situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa, il Prefetto instaura il contraddittorio endoprocedimentale, introdotto per l'informazione antimafia interdittiva dall'art. 48 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, che ha aggiunto il comma 2-*bis* all'art. 92 del codice antimafia. Il legislatore ha così recepito l'orientamento della giurisprudenza che aveva stigmatizzato la violazione del principio del contraddittorio per l'interdittiva antimafia adottata in assenza di comunicazione di avvio del procedimento, tra l'altro oggetto di questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sollevata dal Tar Puglia –Bari con ordinanza del 13 gennaio 2020, n. 28. Prima della novella del 2021, per le informazioni antimafia interdittive, la giurisprudenza prevalente riteneva *in re ipsa* le oggettive e intrinseche ragioni di urgenza che giustificano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7* della L. 241/90. Il contraddittorio endoprocedimentale era invece assicurato solo per l'iscrizione nelle *white list*, dove il diniego di iscrizione era preceduto dal preavviso di diniego *ex art.10-bis* della L. 241/90 trattandosi di procedimento ad istanza di parte.

- Fase decisoria: il procedimento antimafia si conclude con la liberatoria antimafia o con il provvedimento interdittivo. Il contraddittorio endoprocedimentale potrà chiudersi con la liberatoria antimafia o, al contrario, con un provvedimento interdittivo o con l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 *bis* del codice antimafia, della durata di un minimo di sei a un massimo di dodici mesi, con le quali il Prefetto detta specifiche prescrizioni qualora accerti che la contaminazione mafiosa sia "occasionale". Le misure amministrative di prevenzione collaborativa sono annotate in un'apposita sezione della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) e sono comunicate dal Prefetto alla cancelleria del Tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione. In tal caso, ai sensi dell'art. 34-*bis* del codice antimafia, il Tribunale valuta se adottare - in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa - il controllo giudiziario dell'azienda con la nomina di un giudice delegato e un amministratore giudiziario. Il controllo giudiziario è previsto per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Ai sensi del successivo comma 7 del medesimo art. 34-*bis* il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti di cui all'art. 94, consistenti nell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e consente all'impresa di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l'interdittiva.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione del 13 febbraio 2023, n. 6, ha affermato che non è ravvisabile nessun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio di impugnazione dell'interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, e quindi la pendenza del controllo giudiziario su richiesta di parte non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva".

Laddove il percorso di recupero aziendale avviato con le misure amministrative di prevenzione collaborativa non risulti fruttuoso ovvero appaia irrimediabilmente compromesso sin dall'avvio delle verifiche antimafia, il Prefetto adotterà il provvedimento interdittivo. Prima di adottare il provvedimento interdittivo, il Prefetto verifica altresì la sussistenza dei presupposti per

l'applicazione delle misure previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (cioè il commissariamento dell'impresa con la nomina di amministratori giudiziali).

-Fase di integrazione dell'efficacia: il provvedimento interdittivo antimafia (comunicazione o informazione interdittiva antimafia) è comunicato dal Prefetto entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata.

Può affermarsi che il tema delle verifiche antimafia negli appalti pubblici si traduce in un subprocedimento che condiziona il percorso del procedimento di evidenza pubblica e le sorti dei contratti pubblici. L'art. 94, comma 2, del codice dei contratti pubblici, segna l'avvio del subprocedimento antimafia e, nel sistema del c.d. doppio binario delle cause di esclusione introdotto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, inserisce il provvedimento interdittivo antimafia tra le cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto. E' opportuno chiarire la qualificazione giuridica della documentazione antimafia e il rapporto tra il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia: per il primo, la liberatoria antimafia (cioè l'assenza di cause ostative e l'assenza del pericolo di infiltrazione mafiosa) è requisito di partecipazione alle procedure di gara, a prescindere dalle soglie di valore dei contratti, e che deve esistere già nella fase iniziale della gara; nel codice antimafia, invece, l'art. 83, sembra posticipare la verifica antimafia al momento successivo dell'aggiudicazione, quando afferma che i soggetti pubblici sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia "*prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici*" e il comma 3, dello stesso articolo, sembrerebbe escludere la verifica antimafia per i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. Se così fosse, con grave *vulnus* nei controlli antimafia, tutti i contratti sotto-soglia - per i quali il codice dei contratti pubblici prevede l'affidamento diretto - sarebbero sottratti alle verifiche antimafia. Va infine osservato come la distinzione tra le diverse forme di documentazione antimafia (comunicazione, informazione e diniego di iscrizione nelle *white list*), che genera numerosi contenziosi, appare sostanzialmente inutile, dal momento che la BDNA attiva gli accertamenti antimafia e, quando rileva situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa, riconduce ad unità la documentazione antimafia (la comunicazione antimafia *ex art. 89 bis* e il diniego di iscrizione nelle *white list* equivalgono alla informazione antimafia interdittiva).

Ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Si tratta di un elenco integrabile per via regolamentare, in forza dell'espressa delega contenuta non solo nel comma 54 dell'art. 1, della Legge 190/2012, ma già nell'art. 91, comma 7, del codice antimafia

Procedure concorsuali: il richiamo di ANAC alla trasparenza

La questione è nata a causa di un bando nel quale erano state inserite come requisiti di partecipazione, **clausole immediatamente escludenti**, restringendo indebitamente la platea dei potenziali concorrenti. Pur ricordando che la richiesta di annullamento di procedure selettive

o concorsuali ritenute illegittime, va presentata al giudice amministrativo, ANAC prende in considerazione il profilo della trasparenza e delle misure in chiave anticorruptiva, fornendo indicazioni ai RPCT affinché essi prevedano, nei PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza dei PIAO, adeguati presidi e misure di prevenzione della corruzione riferite ai processi che connotano l'area dei concorsi pubblici.

Proprio in questo ambito ANAC ricorda che la legge n. 190/2012, all'art. 1, comma 16, individua alcune aree di rischio comuni a tutte le amministrazioni, ricomprendendo tra queste proprio quella dei concorsi e delle prove selettive per l'assunzione del personale, nonché quella delle progressioni di carriera.

Alle amministrazioni e agli enti cui si applica la normativa, spetta, in particolar modo, assicurare la massima trasparenza dell'area dei concorsi, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, per prevenire forme di cattiva gestione che ledano il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. No a clausole escludenti contrarie al favor participationis

ANAC inoltre raccomanda di avere cura, nella predisposizione di bandi di concorso e procedure assimilate, di non ricorrere a clausole o previsioni che abbiano come effetto quello di restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti, fissando ad esempio requisiti che limitano di fatto irragionevolmente la partecipazione, e, in generale, di scongiurare la predisposizione di bandi tali da suscitare anche solo il sospetto che le procedure concorsuali favoriscano soggetti

La formazione in tema di anticorruzione

La l. 190/2012 attribuisce alla formazione dei dipendenti destinati ad operare in aree particolarmente esposte alla corruzione un ruolo primario all'interno della strategia della prevenzione della corruzione e proprio per tale motivo sono stati, all'uopo, previsti adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione per i pubblici dipendenti.

Lo scopo è quello di garantire a coloro che operano per la Pubblica Amministrazione un bagaglio di conoscenze ulteriori e specifiche con riguardo a temi particolarmente delicati. Attraverso l'investimento in una formazione più mirata, rispetto al passato, si vuole rendere il dipendente più responsabile e consapevole delle proprie scelte amministrative, eliminando, o almeno riducendo ai minimi termini, decisioni illecite compiute inconsapevolmente o per ignoranza.

Ordunque, si può ben dire che dalla maggiore consapevolezza del pubblico dipendente circa la correttezza delle proprie scelte amministrative discende l'ovvia conseguenza di un'azione mirata alla prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dei pubblici uffici.

A ciò si aggiunga che la l. 190/2012 ha, finanche, previsto un ulteriore meccanismo di prevenzione della corruzione nelle Pubbliche amministrazioni, ovverosia la rotazione dei dipendenti e dei dirigenti che lavorano nei settori più delicati e maggiormente esposti a fenomeni di corruzione quali, ad esempio, appalti o concorsi.

Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una programmazione delle attività

formative che tengano conto anche delle esigenze e delle inclinazioni degli individui.

La formazione rientra nella strategia organizzativa dell'Ente, in linea con quanto previsto dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, finalizzata all'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e alla migliore utilizzazione delle risorse umane.

I cambiamenti in atto nella pubblica amministrazione richiedono la presenza di personale qualificato e aggiornato; da un lato per garantire l'effettività delle riforme normative, dall'altro per intervenire su eventuali meccanismi di esclusione e demotivazione che possono derivare dai processi di innovazione. La formazione certificata diviene anche un elemento valutativo per la carriera del dipendente.

La costruzione di una Pubblica Amministrazione efficiente si fonda sulla valorizzazione delle persone, attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale, e sulla definizione di un piano delle competenze su cui costruire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni del personale. In questa ottica, si muovono anche i CC.NNN.LL del Comparto e dell'Area Funzioni, che rispettivamente agli artt. 54 e ss. per quanto attiene il personale del Comparto e all'art. 51 per i Dirigenti qualifica la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo. Ogni Amministrazione infatti deve provvedere, con il Piano formativo, alla pianificazione delle attività formative e di aggiornamento delle materie comuni a tutto il personale e di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, previa rilevazione del fabbisogno formativo in coerenza con gli obiettivi di performance dei Settori dell'Ente.

In questo contesto si colloca anche la Direttiva sulla formazione del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 24/03/2023 ad oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che sottolinea quanto l'innovazione della modalità di programmazione della formazione conseguente al suo inserimento in una specifica sezione del PIAO ne abbia profondamente innovato ed integrato i contenuti. In questa rinnovata cornice il riferimento strategico per la programmazione degli interventi formativi per i prossimi anni sarà rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che individua nella formazione uno strumento operativo per il potenziamento e lo sviluppo del capitale umano necessario per cogliere gli obiettivi della transizione digitale, amministrativa ed ecologica. In linea con quanto previsto nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23/03/2023 in materia di formazione del personale, il conseguimento dei risultati attesi in materia di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche è affidata, innanzi tutto, ai dirigenti della gestione delle risorse umane e, ove presenti, ai responsabili della formazione e, più in generale, a tutti i dirigenti, che hanno, tra gli altri, il compito di gestire le risorse umane, promuovendone lo sviluppo e la crescita. In questa prospettiva, la promozione della formazione e, in particolare, della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze promosse rappresenta un obiettivo di performance dei dirigenti. L'Amministrazione infatti assegna a tutto il personale di livello dirigenziale obiettivi sfidanti che impegnino il dirigente stesso a promuovere

un'adeguata partecipazione ad attività di formazione per se stesso e per il personale assegnato. Nella direttiva ministeriale del 28/11/2023 vengono indicati gli obiettivi e le priorità da considerare

ai fini della definizione del piano formativo individuale del dirigente, nonché del piano formativo del personale assegnato.

In sostanza, nella presente Sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione

Organizzazione e capitale umano, vanno declinati partendo da quanto indicato nella direttiva in argomento, gli obiettivi formativi individuali dei dirigenti e dei dipendenti, prevedendo:

almeno 24 ore/anno per ciascun dirigente;

almeno 24 ore/anno per ciascun dipendente,

che sono incrementati annualmente nella misura del 20%, salvo limitate e motivate eccezioni.

Il quadro di riferimento

Oltre a obiettivi formativi di carattere generale (formazione in tema di transizione digitale, anticorruzione, trasparenza, etica pubblica), l'Amministrazione individua obiettivi formativi specifici correlati a finalità strategiche connesse alla propria missione, a particolari obiettivi di performance e/o relativi a specifiche figure/famiglie professionali.

La formazione specifica è finalizzata a far conseguire ai dipendenti il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate, tenendo conto dell'evoluzione della normativa e delle conoscenze riferite ai contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative

degli stessi contesti, nonché delle innovazioni introdotte, con specifico riferimento a quelle funzionali alle modalità di erogazione dei servizi a cittadini e imprese.

La definizione degli obiettivi formativi deve essere condotta a partire dalla identificazione delle competenze richieste ai dipendenti per essere efficaci nella propria prestazione lavorativa e dalla costruzione di un modello di competenze e deve prevedere la mappatura dei principali gap di competenza da colmare.

Pertanto l'Amministrazione, nell'ambito della gestione del personale ed in coerenza con le attività stabilite nel DUP, con gli obiettivi individuati, esplicitati e assegnati nel PEG, è tenuta a programmare l'attività formativa, per garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Progettare un Piano triennale formativo adeguato, orientato a supportare la valorizzazione e il rafforzamento delle competenze interne, assume una rilevanza strategica come strumento di innovazione e di sviluppo delle competenze.

Per una costruzione condivisa del Piano della Formazione, non si può pertanto prescindere dalla preliminare rilevazione dei fabbisogni formativi, che passa attraverso il coinvolgimento diretto della

Dirigenza che per una efficace programmazione delle attività formative, deve dettagliare gli

obiettivi di sviluppo delle competenze del personale indicati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) come segue:

a) per macro-aree tematiche: formazione manageriale, formazione tecnica, formazione per il lavoro agile, etc.;

b) per target di soggetti beneficiari: formazione per neo-assunti; formazione rivolta alle dipendenti,

per supportare le politiche di genere; formazione rivolta a dipendenti over 50, finalizzata a superare il “digital gap”; formazione finalizzata a realizzare processi di upskilling e reskilling del personale, a seguito dei processi di innovazione; formazione per i dipendenti che svolgono in parte la loro prestazione lavorativa fuori dall’ufficio, in modalità agile o da remoto; etc.;

c) in relazione alle metodologie utilizzate – in funzione dei contenuti e dei target sopra indicati – specificando se si tratta di modalità in presenza o a distanza (formazione in aula, convegni, seminari, webinar, web training, coaching, e-learning, smart learning, etc.).

L’Amministrazione si impegna a garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi “specifici”, in base ad una programmazione che segua l’iter descritto, almeno 24 ore di formazione/anno (non solo ma anche attraverso la piattaforma Syllabus).

Per quel che attiene agli obiettivi formativi, espressi come sopra, sia in termini di dipendenti coinvolti (in valore assoluto e %) che di ore/anno, l’Amministrazione ne dà conto all’interno del proprio PIAO e in sede di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di performance.

La partecipazione dei dipendenti ai percorsi formativi individuati ed il completamento dei medesimi potranno essere valutati positivamente dall’amministrazione nell’ambito della

valutazione della performance individuale. Inoltre il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei dipendenti rileva anche in termini di “risultati conseguiti e valutazione positiva” ai fini delle progressioni all’interno della stessa area e fra le aree o qualifiche diverse.

Ai fini della programmazione delle attività formative, si deve tenere conto, inoltre, di quanto previsto dal CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022; rispetto alle previgenti disposizioni contenute nel CCNL 21/05/2018, si segnalano al riguardo le seguenti principali novità: nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all’art. 5 comma 3 lett. i) del CCNL 16/11/2022

(Confronto), ciascun Ente provvede alla definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il

personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno (art. 54, comma 3);

fermo restando che i piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, gli stessi devono tenere conto anche delle disposizioni di cui all’art. 67 (Formazione lavoro agile) e all’art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da

remoto (art. 55, comma 4);

gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto al personale (art. 55, comma 8);

le informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, sono inserite, a cura dell'amministrazione, nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato (art. 55, comma 10);

con riferimento alle iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione, come individuate nell'ambito dei piani di formazione, il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti (art. 55, comma 12);

vengono infine introdotte specifiche disposizioni che riguardano la pianificazione strategica di conoscenze e saperi (art. 56), tra cui interventi formativi sui temi dell'etica pubblica, finalizzati alla transizione al digitale ed all'acquisizione di nuove competenze.

Si deve infine tenere conto, altresì, delle "Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica", adottate con DM del 28 settembre 2022, in coerenza con i tasselli di riforma della pubblica amministrazione previsti dal PNRR e con i provvedimenti attuati in materia, che introducono l'obiettivo della valorizzazione delle competenze e delle soft skills, sia in fase di accesso alla pubblica amministrazione, sia nell'ambito dell'individuazione dei percorsi formativi e di carriera dei dipendenti

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TRASPARENZA, INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE (Legge 190/2012)

La formazione in tema di anticorruzione presuppone la conoscenza del quadro normativo in materia di attività formative, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 che testualmente recita: "Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità...", così come ANAC ribadisce che "La formazione riveste un ruolo strategico nella prevenzione della corruzione e deve essere rivolta al personale dipendente, prevedendo due livelli differenziati:

a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;

b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio, con riferimento alle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, ogni ente, nell'apposito capitolo dedicato alla formazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT),

quantifica le ore/giornate annue dedicate allo svolgimento dell'attività formativa, definendo anche le categorie di lavoratori a cui la stessa viene indirizzata, per quella generale e per quella specifica, considerando che la formazione di livello generale viene fatta in sede con risorse interne; si è resa la necessità di erogare la formazione di livello specifico nei confronti di tutte le figure che intervengono nell'attuazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, avviando a formazione, come azione di sensibilizzazione sulle tematiche sopra richiamate, monitorate dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Il divieto di pantouflage cd. revolving doors

La legge 190/2012 ha, peraltro, introdotto il comma 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con cui sono stati regolati istituti diretti a prevenire in via amministrativa fenomeni di corruzione latu sensu intesa¹⁰.

La ratio legis, in estrema sintesi, è quella di far fronte al rischio di innesco di fenomeni corruttivi connessi all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la P.A.

Più nello specifico, la norma valuta il rischio che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa esercitare scorrettamente l'attività istituzionale attraverso la predeterminazione di situazioni lavorative a sé favorevoli e vantaggiose, sfruttando, indebitamente, la sua posizione ed il suo potere all'interno della P.A. per cui egli svolge la sua attività. La ratio di una simile scelta comportamentale da parte del pubblico dipendente si rinviene nell'ottenimento successivo di un incarico professionale (per lui più conveniente e più vantaggioso) presso il soggetto privato con cui si rapporta nel mentre.

Presupposto applicativo della norma è quello dell'esercizio, da parte dell'ex dipendente pubblico, di "poteri autoritativi o negoziali". Trattasi, dunque, di un dipendente che esercita concretamente ed effettivamente, per conto dell'amministrazione, siffatti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi per conto dell'amministrazione ovvero tramite la stipula di contratti in rappresentanza dell'ente.

La norma è, altresì, rivolta ai soggetti che, pur non esercitando tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (ad esempio: pareri), che contribuiscono ad incidere in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, anche se quest'ultimo è redatto e sottoscritto formalmente da altro funzionario competente¹¹.

In situazioni del genere è lampante la circostanza che vede il dipendente svolgere la sua pubblica funzione in un deleterio contesto di conflitto di interessi sebbene ad effetti futuri

e differiti.

Proprio al fine di eliminare la convenienza di tali accordi fraudolenti, il legislatore del 2012, ha introdotto il cosiddetto divieto di pantouflage che prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo -3 anni- alla cessazione del rapporto di lavoro con la P.A.

In forza di tale divieto, in pratica, i contratti di lavoro comunque conclusi o gli incarichi comunque conferiti in violazione del divieto di pantouflage sono nulli ed in capo ai soggetti privati che hanno comunque concluso il contratto o conferito l'incarico grava il divieto di contrattare con la P.A. di provenienza dell' ex dipendente per i successivi tre anni, oltre all'obbligo di restituire eventuali compensi percepiti in esecuzione dell' affidamento illegittimo

Anticorruzione nei contratti pubblici

Quello dei contratti pubblici è uno dei settori amministrativi particolarmente vulnerabili e delicati con riguardo al dilagarsi dei fenomeni corruttivi.

Invero, la corruzione può manifestarsi non solo attraverso la cattiva gestione dei soldi e dei fondi pubblici ma anche attraverso un livello ben più sommerso ovvero distorcendo, nell'ombra, la concorrenza sul mercato.

La ratio per cui i contratti pubblici sono, nella quotidianità, oggetto di fenomeni corruttivi è ravvisabile nel fatto che in sede di contrattualistica si instaura una diretta interazione fra il soggetto pubblico e quello privato, facilitando così eventuali accordi illeciti tra gli stessi, a ciò si aggiunga l'elevata entità degli interessi in gioco nell'ambito della contrattazione pubblica¹⁴.

Le condotte corruttive, invero, possono interessare ogni fase della "gara" tra i diversi concorrenti.

Da ciò discende la conseguenza che i fenomeni corruttivi possono manifestarsi non solo nell'ambito della fase di selezione ma anche in quella di esecuzione del contratto pubblico. Da qui l'esigenza, sempre più avvertita, che le singole amministrazioni si attivino fermamente per contrastare e prevenire i fenomeni corruttivi che possono estrinsecarsi, ad esempio, nella turbativa d'asta, nei compensi sotto banco, o in ogni altra irregolarità posta in essere dai propri funzionari pubblici.

L'articolo 42 del Codice dei contratti, all'uopo, stabilisce che:

"Le stazioni appaltanti hanno l'onere di prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli

appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di

appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dal DPR n. 62/2013".

Nella specifico, pertanto, ogni dipendente della Stazione appaltante che versi in una situazione di conflitto di interesse deve provvedere a:

1. darne comunicazione alla stazione appaltante;
2. astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Schemi di pubblicazione dati delle PA: la delibera ANAC 25 settembre 2024, n. 495

Secondo quanto previsto dalla norma, ANAC ha il compito di definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale-AGID e l'ISTAT, modelli e schemi per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Gli schemi sono stati quindi realizzati con l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti strumenti che consentano un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione "Amministrazione Trasparente".

L'adeguamento dei modelli sarà graduale e prevede come primo step la pubblicazione, con un periodo transitorio di dodici mesi, dei tre schemi relativi agli obblighi di pubblicazione di cui:

- all'art. 4-bis "Trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
- all'art. 3 "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni";
- all'art. 19 "Bandi di concorso".

Con la delibera è stato anche approvato il documento con le "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

Al termine del periodo transitorio, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC, che potrà esercitare la propria attività di vigilanza. Durante il periodo transitorio la sospensione dell'attività di vigilanza di ANAC sarà circoscritta alla sola mancata conformità ai tre schemi, ma non comporterà il venir meno dell'obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dai medesimi artt. 4-bis, 13 e 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Gli altri schemi non definitivamente approvati

Nelle more dell'approvazione definitiva, ANAC ha messo a disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati (all.ti da 5 a 14), relativi:

- all'art. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale”;
- all'art. 20 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”;
- all'art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
- all'art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”;
- all'art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;
- all'art. 29 “Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi”;
- all'art. 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati”;
- all'art. 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”;
- all'art. 36 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici”;
- all'art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio”;
- all'art. 42 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente”.

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

La Ragioneria dello Stato, con circolare n. 1 del 03 gennaio 2024 ha fornito indicazioni operative in merito all'applicazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”

Tenendo conto delle novità normative è stato introdotto nel PIAO l'obiettivo di performance 2025-D1-OP-01 - Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee a efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.

Garantire la tempestività dei pagamenti nell'era PNRR con misure organizzative idonee e efficientare la gestione delle entrate patrimoniali.

Gestione entrate tributarie e pagamenti

Le fasi dell'obiettivo sono:

- Proseguire con la puntuale e corretta alimentazione dei dati in Piattaforma Crediti Commerciali (PCC), divenuta la base per calcolare lo stock del debito e gli indicatori sui tempi di pagamento e di ritardo, con particolare riferimento alla verifica della corretta indicazione della data di scadenza delle fatture, verifica della corretta registrazione dei pagamenti sulla stessa, individuazione di eventuali importi sospesi/non liquidabili;
- Supporto agli uffici per la predisposizione atti d'impegno e sollecito per rispetto dei 10 giorni per la registrazione, come previsto dall'art. 29 del Reg. di Contabilità dell'Ente e per la liquidazione delle fatture entro i dieci giorni precedenti la scadenza della fattura per consentire

il pagamento da parte del Servizio Finanziario entro i 30 giorni, come stabilito con circolare del Servizio stesso. A tal fine verranno messi a disposizione modelli, note/circolari informative,

- Monitoraggio trimestrale e annuale dei dati relativi ai tempi di pagamento e allo stock del debito e relativa pubblicazione sul sito istituzionale. Analisi dei tempi di pagamento e ritardo su base triennale ai fini della rilevazione anche alla luce delle indicazioni di cui alla disciplina speciale

Riforma 1.11 del PNRR - Circolare n° 1/2024 della RGS.

L'Ente deve in tal modo rafforzare l'organizzazione interna, attivata già a partire dal luglio del 2023, e comunicata con nota interna del Dirigente del Settore Risorse prot. n.17438/023 a tutti i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici. Per rispettare rigorosamente i tempi di pagamento è stato stabilito che le operazioni per la registrazione e liquidazione delle fatture dovranno essere concluse entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse sul Sistema d'Interscambio (SDI). E' assegnato a ciascun dirigente/p.o. l'obiettivo individuale di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento rispetto a ciascun codice univoco di fatturazione utilizzato per i pagamenti dei servizi di sua competenza.

I Dirigenti/p.o. sono quindi chiamati a dotare i settori e gli uffici di cui sono responsabili di un'organizzazione interna in grado di presidiare le operazioni e sono a tal fine supportati e coordinati dal Responsabile Finanziario, responsabile dell'ultima fase di gestione della spesa.

La struttura operativa dedicata deve essere dotata dell'applicativo software di gestione della contabilità in uso all'Ente consente di monitorare e calcolare fattura per fattura i tempi di pagamento.

La fattura ricevuta deve essere verificata (accettata o respinta), secondo i termini di legge, entro 15 giorni dal ricevimento tramite SDI. Decorso 15 giorni la fattura viene accettata per decorrenza termini, per cui non potrà più essere respinta. Una fattura andata in decorrenza termini potrà essere stornata solo con il ricevimento, tramite SDI, di una Nota di Credito di pari importo. Inoltre devono essere applicati i termini di legge di esigibilità della fattura nonché devono essere previste le procedure di sospensione o di contestazione da parte del Settore interessato.

L'accettazione della fattura, finalizzata a verificare l'esigibilità della spesa e la correttezza amministrativa, contabile e fiscale del documento, viene eseguita unicamente dal servizio

competente. Con riferimento agli interventi finanziati da risorse di Enti Terzi (Ministeri, Regione, Cassa DDPP, Fondazioni, ecc.) è necessario inserire nell'atto di liquidazione la richiesta di erogazione fondi inoltrata.

Al tempo stesso è assegnato a ciascun dirigente/p.o. l'obiettivo individuale di assicurare il rispetto dei tempi di pagamento rispetto ai ciascun codice univoco di fatturazione posto sotto la propria responsabilità.

Il legislatore, in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, all'art. 40 comma 6, impone ai comuni che presentano al 31 dicembre 2023 un ritardo annuale dei pagamenti superiore a dieci giorni, di effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di predisporre, entro il medesimo termine, il Piano degli Interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.

Il Piano, ai sensi del comma 6, indica il responsabile del procedimento e contiene misure volte ad assicurare l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

Correttivo Codice Appalti 2025

Il **D.Lgs. 209/2024** contiene **nuove disposizioni integrative e correttive** al **Codice dei Contratti Pubblici**.

Il provvedimento intende **semplificare e razionalizzare il quadro normativo vigente**, rispondendo a **criticità emerse** durante l'applicazione del codice e alle richieste di modifica da parte dell'Unione Europea.

Il provvedimento – che modifica oltre 70 articoli del Codice Appalti e prevede l'inserimento di 3 nuovi allegati – interviene in molti ambiti ed in vigore già dal **31 dicembre 2024**. I temi più rilevanti sono:

- la tutela dell'equo compenso nelle gare di progettazione;
- il meccanismo di revisione dei prezzi;
- la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
- tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
- le tutele lavoristiche;
- la qualificazione delle stazioni appaltanti;
- uso delle attestazioni SOA nei subappalti;
- nomina esterna del RUP;
- incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza;
- tempistica delle procedure di appalto e di concessione;
- affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione;
- garanzie a corredo dell'offerta;
- accordi quadro;
- silenzio-assenso nella verifica dei requisiti.
- Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
- Nomina esterna del RUP
- Concessioni (Allegato II.4)
- Accordi quadro
- Prezzari
- Silenzio-assenso nella verifica del possesso dei requisiti
- Contratto d'appalto: mano libera al RUP sulla forma
- Lo stand still si riduce: i giorni diventano 32!
- Contratti di manutenzione: iter semplificato con il Correttivo Appalti

Correttivo Appalti 2025: il testo PDF del D.Lgs. 209/2024

Il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” – prima di essere approvato dal Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 dicembre 2024 è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Camere.

Rendiamo disponibile per il download gratuito il testo ufficiale del provvedimento pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025** corredato di note.

Equo compenso nelle gare di progettazione: ribasso con limiti

Il Correttivo al Codice appalti punta innanzitutto a chiarire i termini di applicabilità della legge sull'equo compenso (legge 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un **bilanciamento tra gli interessi**.

In tale ottica, si introducono all'art. 41 specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a **140.000 euro**, stabilendo che:

- i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “**decreto parametri**”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara, comprensivo dei **compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili**;
- le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto **qualità/prezzo** nel rispetto dei seguenti criteri:
 - in relazione al **65 per cento** dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso** (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso);
 - per il restante **35 per cento** dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di **offerte al ribasso in sede di gara**, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento;
- all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla **verifica delle offerte anomale**, con l'effetto di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo **inferiore a 140.000 euro**, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al **20 per cento**.

Affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione

In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, co 1, lett. f), Correttivo e art. 41, co 8 bis, Codice).

Digitalizzazione dei contratti pubblici: appalti BIM a 2 milioni

In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, il decreto contiene nuove disposizioni per:

- semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici;

- chiarire le regole sulla **certificazione delle piattaforme** utilizzate dalle stazioni appaltanti per collegarsi alla Banca dati ANAC;
- prevedere la suddivisione di **compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti** ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- accelerare e semplificare il funzionamento del **casellario informatico**;
- razionalizzare tutti i requisiti tecnici per la **redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell'opera**;
- ridefinire termini e regole per l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.

Resta confermato l'obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Cambia la soglia: si passa da un importo a base di gara di **1 milione** alla stima del costo presunto dei lavori pari a **2 milioni di euro**.

Si introduce, inoltre, una soglia specifica – sempre a partire dal 1° gennaio 2025 – per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come **beni culturali**: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di **5.538.000 euro** per i **beni culturali milioni di euro**.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)

Il Decreto Correttivo rafforza l'incentivo già previsto nel Codice alla **suddivisione in lotti**, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

Inoltre, si interviene in materia di **subappalto** prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al **20 per cento** delle prestazioni, alle PMI.

A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.

Infine, sono state introdotte delle novità in materia di **contratti "riservati"**, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di "riservare" la partecipazione agli affidamenti o l'esecuzione di

taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al diritto europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.

Tra gli obiettivi dell'istituto dell'**accordo di collaborazione**, vi è la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.

Uso delle attestazioni SOA nei subappalti

Con una modifica al comma 20 dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si blocca la possibilità concessa all'affidatario di utilizzare, per l'ottenimento della propria qualificazione SOA, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori.

Viene chiarito che i **certificati di esecuzione lavori** – emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l'esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell'impresa e, quindi, nell'attestazione – "possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione".

Nuovi strumenti e clausole sociali per assicurare le tutele lavoristiche

Al fine di orientare l'operato delle stazioni appaltanti il decreto introduce il **nuovo Allegato I.01** che stabilisce i **criteri per l'individuazione del contratto collettivo** di lavoro applicabile e la **verifica dell'equipollenza dei contratti**.

E' stata poi prevista una **disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture**:

- per il primo è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati nel settore delle costruzioni;
- per il secondo settore sono stati introdotti dei criteri per il calcolo dell'equipollenza secondo una logica "compensativa" tra le differenti tutele normative previste nei diversi contratti.

Vengono apportate alcune modifiche relativamente all'applicazione della clausola sociale disciplinata dall'articolo 57. Riscritto il comma 1 ove è stabilito che le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali che, tra l'altro, garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Revisione prezzi con nuvole soglie e indici sintetici

Il D.Lgs. 209/2024 conferma il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso **criteri di calcolo di agevole implementazione**, grazie al ruolo determinante di ISTAT.

In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all'articolo 60, è stato introdotto un **nuovo Allegato II.2-bis** per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi **indici sintetici** per adeguare gli importi contrattuali.

La soglia minima per l'attivazione delle clausole di revisione è fissata al **3%** (una sorta di franchigia) e la compensazione delle eccedenze al **90%**, a partire dal momento dell'aggiudicazione della gara. Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre restano invariate le norme per i servizi e le forniture.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: cambiano requisiti ed obblighi

Per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, sono introdotti:

- nuovi requisiti e obblighi, come il monitoraggio dell'efficienza decisionale a partire dal 1° gennaio 2025;
- incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che si avvalgono di quelle qualificate, oltre a requisiti flessibili per prevenire blocchi nelle fasi di esecuzione;
- requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell'esecuzione;
- l'erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro;
- l'istituzione, presso l'ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell'attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Semplificazioni in arrivo per i consorzi

Novità rilevanti riguardano anche i consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle gare.

Inoltre, si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Esecuzione dei contratti: modifiche alla disciplina di premi penali

Vengono apportate modifiche alla disciplina sui **premi e penali** per accelerazioni o ritardi nell'**esecuzione dei contratti**.

Sono inoltre specificate le circostanze che possono consentire di adottare **varianti** e le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice).

E' adottata una disciplina di carattere generale all'**istituto dell'accordo di collaborazione**.

Si tratta di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell'esecuzione.

In particolare, tale accordo viene stipulato dall'appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e subcontraenti, ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell'opera, nel caso di appalti di lavori.

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Sul fronte del partenariato pubblico-privato, le novità riguardano:

- la finanza di progetto, con una distinzione tra iniziative pubbliche e private;
- l'introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell'individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione;
- l'obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte;
- l'introduzione di una fase preliminare per la presentazione delle proposte.

La riforma mira a rendere **più trasparenti e competitivi gli affidamenti**, intervenendo su aspetti come la "**clausola di prelazione**", per evitare che venga utilizzata in modo anti-concorrenziale. Una delle novità principali riguarda la semplificazione dei documenti richiesti agli operatori privati per la partecipazione alle procedure, in modo da non renderle troppo onerose.

Inoltre, il Correttivo introduce la possibilità di approvare "anticipatamente" il progetto di fattibilità tecnico-economica per ridurre il rischio di modifiche sostanziali dopo la selezione del contraente ed evitare eventuali contenziosi.

La riforma introduce anche una distinzione tra la finanza di progetto ad iniziativa privata e quella ad iniziativa pubblica. Nell'iniziativa privata, l'operatore economico presenta una proposta che, dopo una valutazione di fattibilità, può essere accompagnata da una conferenza di servizi preliminare. Se approvata, la proposta diventa un progetto di fattibilità tecnico-economica, che successivamente viene messo a gara. Nel caso dell'iniziativa pubblica, è l'ente pubblico a redigere il progetto di fattibilità e a lanciare una gara per selezionare l'operatore economico incaricato della realizzazione del progetto

Accordo di collaborazione plurilaterale

E' istituito dell'accordo di collaborazione plurilaterale, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 29, Correttivo e art. 82 bis, Codice); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell'Allegato II.6-bis, appositamente previsto (art. 89, Correttivo).

Incentivi tecnici anche ai dirigenti e per servizi di rilevanza

Il Correttivo 2025 al Codice Appalti prevede alcune modifiche in tema di **incentivi tecnici**.

Con la sostituzione del comma 4 dell'art. 45 viene eliminata l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche. A seguito delle modifiche all'art. 45, ci si riferisce inoltre al "*personale*" della stazione appaltante, invece che ai "*dipendenti*", quali beneficiari degli incentivi.

Si interviene direttamente sull'articolo 32 dell'[allegato II.14 del codice appalti](#) ove vengono identificati i **servizi di particolare importanza** che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche.

La revisione del comma 3 dell'articolo 32 **amplia la possibilità di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo**, a condizione che queste siano di **rilevante importanza per aspetti tecnologici** o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative.

In precedenza, gli incentivi erano previsti solo per importi superiori a 500 mila euro o in casi di particolare complessità.

In sintesi, le modifiche consentono di includere le **forniture tra i servizi rilevanti**, a patto che rispettino i **requisiti di importanza tecnologica o innovativa** delineati, superando il precedente **limite minimo di valore per l'incentivazione**.

Documenti di gara entro 3 mesi dall'approvazione del progetto

L'articolo 2 del Correttivo del Codice appalti apporta modifiche significative all'articolo 17 "Termini delle procedure di appalto e di concessione" intervenendo sul comma 3 e introducendo il **nuovo comma 3-bis**.

Nel comma 3 si specifica che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pubblicare i **documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto**.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 17 chiarisce che l'[allegato I.3](#) (anch'esso modificato) indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'**approvazione del progetto** e la **pubblicazione del bando di gara** o l'invio degli inviti a offrire.

Come detto cambia anche l'allegato I.3. La prima modifica riguarda l'alinfa del comma 1 completamente sostituito. Secondo l'intervento del correttivo ora i **documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi (termine finora inedito)** dalla data di approvazione del progetto in riferimento al comma 3-bis dell'articolo 17. Si tratta di un limite massimo che deve intercorrere tra l'**approvazione del progetto** e la **pubblicazione del bando di gara** o l'invio degli inviti a presentare offerte. In questo modo si sottolinea l'esigenza di **accelerare** ulteriormente la fase pubblica, ritenuta generalmente meno monitorata rispetto alla fase esecutiva, che è regolata dal contratto d'appalto e più facilmente controllabile.

Il riferimento agli **inviti** presente nell'allegato I.3 chiarisce che la disposizione si applica anche alle procedure sotto soglia comunitaria.

Una modifica al comma 3 inserisce, dopo la parola "**termini**", un dettaglio ulteriore: "**di cui al comma 1, secondo periodo e al comma 2**" che è una sorta di completamento, una precisazione. Viene specificato che i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione della miglior offerta e non possono essere

sospesi, salvo in caso di provvedimento cautelare del giudice amministrativo durante un contenzioso.

Analoga correzione si registra al comma 4 dove si intende precisare e quindi sostituire “i termini sopraindicati” con la dicitura “i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2”, per completezza come è avvenuto nel comma 3.

Modifiche più rilevanti riguardano il comma 5. Attualmente, esso prevede che in presenza di circostanze eccezionali il RUP, con un atto motivato, può prorogare i termini per un massimo di 3 mesi. Se ulteriori situazioni imprevedibili e complesse certificate dal RUP rendono insostenibili i tempi procedurali, il RUP può **prorogare i termini per altri 3 mesi con atto motivato**.

Secondo il correttivo il RUP può prorogare con atto motivato:

- i termini del comma 1 primo periodo (**pubblicazione documenti di gara**) per un massimo di **un mese**;
- i termini del secondo periodo del comma 1 e del comma 2 (**tempi di gara**) per un massimo di **3 mesi**.

In presenza di **ulteriori situazioni imprevedibili** di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per **un ulteriore mese** e per **ulteriori tre mesi**.

Affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione

Il nuovo comma 4 dell'articolo 49 prevede che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della **qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Spetta al RUP la valutazione sulla qualità della prestazione già resa che **rafforza** la decisione di affidamento in deroga al vincolo della rotazione.

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Con modifiche all'art. 53 si rende facoltativa la richiesta della stazione appaltante della garanzia per la rata di saldo. Si prevede che alle garanzie (provvisorie e definitive) non si applicano le disposizioni in tema di riduzione/aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106 comma 8 («Garanzie per la partecipazione alla procedura») e 117 comma 2.

In particolare, viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice).

Nomina esterna del RUP

Con un nuovo periodo al secondo comma dell'[articolo 15](#) viene disposto che “resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. Fino al 31/12/2024 il Codice prevedeva la possibilità di esternalizzare con affidamento di servizi il solo ruolo/funzioni di supporto al RUP. La nomina esterna del RUP resta una facoltà e non un obbligo; resta, infatti, la previsione dell'allegato I.2 che consente al dirigente/responsabile del servizio di “individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti” e affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP.

Concessioni (Allegato II.4)

Ammesse sotto 140mila euro anche per gli enti concedenti non qualificati.

Accordi quadro

Vengono apportate modifiche all'articolo 59 in tema di accordo quadro:

- con l'integrazione al comma 1, secondo cui nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere con un accordo quadro la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni oggetto dello stesso sulla base di una ricognizione dei relativi fabbisogni. Nel caso di accordo quadro stipulato con più operatori economici, nella medesima decisione a contrarre devono essere contenute anche le **percentuali di affidamento delle prestazioni** a favore di ciascuno di essi.
- con l'introduzione di un comma 5 – bis viene previsto che qualora l'esecuzione dell'accordo quadro non garantisca il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale è fatta salva la possibilità per l'appaltatore di procedere alla risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.

In sostanza, se i singoli contratti attuativi vengono stipulati per un importo nel complesso significativamente inferiore al valore stimato dell'accordo quadro e tale quindi da alterare l'equilibrio contrattuale, l'appaltatore può svincolarsi da ogni impegno senza che possa essergli imputata alcun tipo di responsabilità.

Prezzari

Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Ai fini dell'utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la necessità che vi sia un'espressa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice).

Silenzio-assenso nella verifica del possesso dei requisiti

All'art. 31 del Correttivo 2025 è prevista una modifica importante all'articolo 99 sulla "Verifica del possesso dei requisiti".

La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con l'aggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti.

Il nuovo **comma 3-bis** consente l'aggiudicazione immediata in caso di **malfunzionamento del Fvoe** o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l'offerente abbia presentato un'autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l'assenza di cause di esclusione.

Anche se il comma 3-bis consente l'aggiudicazione immediata, **resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti**. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l'aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione

garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

Contratto d'appalto: mano libera al RUP sulla forma

Il D.Lgs. 209/2024 interviene in tema di forma del contratto dando piena discrezionalità al RUP di utilizzare negli appalti del sottosoglia comunitario forme semplificate oppure tradizionali e più "aggravate".

Nella formulazione originaria, l'art. 18 prevede un vincolo in capo al RUP per la scelta di forme semplificate per l'intero sottosoglia comunitario.

Sarà il MIT a chiarire se tale scelta dovrà essere motivata da parte del RUP in base all'importo del contratto o alla necessità di avere un titolo esecutivo e/o a valenza esecutiva).

Lo stand still si riduce: i giorni diventano 32!

Il correttivo del codice appalti interviene sull'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 anche per **ridurre il periodo di stand still da 35 giorni a 32 giorni**.

La riduzione del periodo di stand still a 30 giorni è motivata dall'esigenza di rendere più rapido l'*iter amministrativo* degli appalti pubblici, accelerando i tempi di stipula dei contratti senza compromettere il diritto dei concorrenti non aggiudicatari di presentare ricorsi. Questa modifica mira a bilanciare la necessità di garantire la tutela legale dei partecipanti alla gara e la fluidità delle procedure amministrative, evitando ritardi eccessivi nella realizzazione dei progetti.

Cassata anche una ripetizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 18; per effetto di questa modifica lo stand still non si applica più all'intero sottosoglia comunitario.

Contratti di manutenzione: iter semplificato con il Correttivo Appalti

Con alcune integrazioni all'art. 41 e all'allegato I.7, il Correttivo 2025 al Codice Appalti apporta rilevanti semplificazioni, in termini di elaborati progettuali e livelli di progettazione, alla disciplina dei **contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**.

Il comma 5 dell'art. 41 (non modificato) stabilisce che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere **omesso il primo livello di progettazione** a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Con l'aggiunta del comma 5-bis si prevede ora che, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7.

Inoltre, l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del **progetto esecutivo**.

Il nuovo comma 8-bis dell'allegato I.7 prevede che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale;
- b. computo metrico estimativo dell'opera;
- c. elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d. piano di sicurezza e di coordinamento.

Digitalizzazione

Il Decreto Correttivo ha introdotto modifiche significative in ambito di digitalizzazione, con l'obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i processi legati ai contratti pubblici.

In particolare, il Correttivo ha **semplificato la gestione del fascicolo virtuale degli operatori economici**, stabilendo che questi ultimi debbano trasmettere il consenso al trattamento dei dati alla Stazione Appaltante e agli enti concedenti già al momento della presentazione delle offerte. Inoltre, sono state chiarite le **regole relative alla certificazione delle piattaforme digitali** utilizzate dalle stazioni appaltanti per connettersi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (ANAC), favorendo così una maggiore uniformità e sicurezza nel processo.

Il Correttivo ha anche definito una precisa ripartizione dei compiti tra il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il personale delle stazioni appaltanti per il corretto caricamento dei dati sulla Banca Dati Nazionale. In aggiunta, è stato esteso il potere di segnalazione all'AGID, oltre che all'ANAC, per le stazioni appaltanti, nel caso di omissioni di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati.

A queste misure si aggiungono interventi volti a migliorare e velocizzare il funzionamento del casellario informatico, razionalizzando i requisiti tecnici per la redazione in formato digitale dei documenti relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere.

È stata anche introdotta una nuova modalità di gestione dei procedimenti in caso di malfunzionamento del FVOE, con l'acquisizione di un'autocertificazione dei requisiti e la gestione della polizza attraverso registri elettronici qualificati, qualora trascorran più di 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione.

Un'ulteriore novità riguarda il **Building Information Modeling (BIM)**, che, a partire dal 1° gennaio 2025, diventa obbligatorio per le opere con un importo a base di gara superiore a 2 milioni di euro e per gli interventi su edifici vincolati, quando l'importo supererà i 5,5 milioni di euro. Infine, il Correttivo prevede l'implementazione di strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale, con l'intento di rendere i processi ancora più efficienti.

In questo quadro, la digitalizzazione si conferma come una priorità fondamentale, non solo per semplificare le procedure burocratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, ma anche per agevolare l'esame della documentazione e garantire una maggiore sicurezza. L'obiettivo è rendere il processo più rapido ed efficiente, assicurando al contempo un **maggior controllo pubblico** e una **trasparenza** che risponde alle legittime richieste dei cittadini di una gestione delle risorse pubbliche più aperta e verificabile.

Fase esecutiva (penali, premio di accelerazione, varianti)

Il Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 interviene in maniera significativa su taluni aspetti propri della fase esecutiva dell'appalto.

L'articolo 45 del Decreto Correttivo modifica e integra l'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023:

- per quanto riguarda le penali, la versione precedente stabiliva che quelle per ritardo adempimento dovessero essere calcolate giornalmente tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dal ritardo. Con il Decreto Correttivo, la percentuale minima sale dallo 0,3 per mille allo 0,5 per mille, mentre la percentuale massima passa dall'1 per mille all'1,5 per mille;
- per quanto concerne il premio di accelerazione, il Decreto modifica completamente il comma 2 dell'art. 126. In particolare, per i contratti di lavori pubblici, la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di gara un premio per il completamento dei lavori anticipato rispetto al termine stabilito. La novità riguarda le modalità di calcolo del premio: il nuovo comma stabilisce che l'importo del premio sia determinato in base ai

giorni di esecuzione anticipata e in proporzione all'importo del contratto, tenendo conto delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento, sotto la voce "imprevisti". Il premio di accelerazione viene riconosciuto dopo il collaudo, purché l'esecuzione dei lavori sia conforme agli impegni assunti e garantisca la sicurezza per i lavoratori. Inoltre, il premio può essere riconosciuto anche in caso di proroga contrattuale, se i lavori vengono conclusi prima del nuovo termine stabilito.

Il Correttivo ha altresì apportato modifiche all'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, precisando le **circostanze imprevedibili che giustificano modifiche durante l'esecuzione di un'opera**. Queste circostanze includono:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisti e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Inoltre, il Correttivo chiarisce che non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o contrattuali proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Collegio Consultivo Tecnico

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha apportato diverse modifiche al Collegio consultivo tecnico (CCT).

Una delle modifiche principali riguarda la riduzione dell'ambito di applicazione del CCT, che torna ad allinearsi con le disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale (art. 6, DL n. 76/2020 e modifiche successive). Secondo questa revisione, il **CCT sarà obbligatorio solo per i contratti relativi a lavori pubblici**, inclusi quelli sotto forma di concessioni o partenariati pubblico-privati. Viene superata l'obbligatorietà per i contratti di forniture e servizi con importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Il Correttivo conferma comunque l'obbligatorietà del CCT anche per i **settori speciali** (art. 141, comma 3, lett. i-bis), rifiutando la proposta della VIII Commissione del Senato, che aveva

suggerito di renderlo facoltativo in questi casi o di innalzare le soglie di obbligatorietà (25 milioni di euro per i contratti di lavori e 15 milioni di euro per i contratti di servizi e forniture).

Alcuni dubbi restano in merito all'applicabilità del CCT alle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati, come stabilito nell'art. 13, comma 7, e nell'Allegato I.12 del Codice, in quanto l'esecuzione delle stesse non è regolata dalla normativa pubblicistica.

Il Correttivo modifica anche gli articoli 216 e 217 del Codice, in merito ai pareri e alle determinazioni del CCT, aggiornando la rubrica dell'art. 216 da "Pareri obbligatori" a "Pareri e determinazioni obbligatorie" e dell'art. 217 da "Determinazioni" a "Determinazioni facoltative". La revisione dell'art. 216 mira a rafforzare il ruolo del CCT, rendendo obbligatoria la sua pronuncia in caso di iscrizione di riserve, proposte di variante, risoluzione contrattuale o qualsiasi altra controversia tecnica durante l'esecuzione del contratto.

Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di pronunce del Collegio anche in caso di "dispute" tecniche, non solo in caso di vere e proprie "controversie". Questo mira a far intervenire il CCT in fase precoce, quando emergono divergenze rilevanti per l'esecuzione del contratto, evitando che si trasformino in conflitti veri e propri.

Per quanto riguarda i requisiti dei membri, la principale novità è la modifica dei criteri di selezione, che non si basano più sul "ruolo" (come professori universitari o magistrati), ma sulla comprovata esperienza nel settore dei contratti pubblici e degli investimenti. Secondo l'art. 2, Allegato V.2, possono essere nominati membri del CCT ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con adeguata esperienza nel settore, comprovata da almeno cinque anni per i membri e dieci anni per il Presidente.

Infine, il Correttivo prevede l'introduzione di un "codice di procedura interno" per ogni Collegio, al fine di definire le modalità di svolgimento delle riunioni e dei contraddittori relativi all'adozione di pareri e determinazioni. Inoltre, l'art. 4, comma 3, dell'Allegato V.2 stabilisce che i Collegi dovranno tenere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e formulare osservazioni alle parti, confermando così il ruolo del CCT come supporto tecnico e giuridico per il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle opere pubbliche.

Infine, in merito all'accesso agli atti, l'art. 6, comma 3, dell'Allegato V.2 stabilisce che gli atti dell'Osservatorio permanente sul monitoraggio dei CCT sono soggetti alla disciplina dell'accesso agli atti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, e che le richieste di accesso devono essere indirizzate direttamente alle Stazioni Appaltanti.

Sintesi delle modifiche

Modifica all'articolo 8, **comma 2**, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le nuove disposizioni sull'equo compenso contenute nell'articolo 41, commi da 15-

bis a 15-quater, introdotti dal medesimo Codice.

Modificato il **comma 11** al fine di garantire l'applicazione della disciplina prevista dal Codice per gli affidamenti. La soglia si applica anche nel caso di affidamenti di importo il cui l'importo massimo sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo. Modifica finalizzata a chiarire la facoltà da parte della stazione appaltante, in ipotesi di carenza di organico qualificato, di poter individuare il RUP tra la dotazione organica di personale di altra pubblica amministrazione.

**Art.
17**

La modifica interviene apportando delle modifiche al **comma 3** nell'OKca di chiarie e specificare le disposizioni già previste dal Codice, precisando che le stazioni appaltanti e gli en. concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti. iniziali di gara entro i termini indicati. nell'Allegato I.3.

Si introduce un nuovo **comma 3-bis** volto a prevedere, innovativamente rispetto alla disciplina pregressa, che l'Allegato I.3 indichi il lasso temporale massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire. La modifica muove dall'esigenza di evitare che intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'approvazione del progetto e l'avvio delle procedure di gara, scongiurando che i costi del progetto non siano più conformi rispetto ai prezziari vigenti

Modifiche alla disciplina per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL): **a)** modifica al **comma 2**: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono ora tenuti a indicare il CCNL applicabile non solo nei bandi e negli inviti ma anche nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre in conformità al comma 1 e al nuovo Allegato I.01. Questo allegato introduce criteri e modalità per l'individuazione del CCNL e per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele (commi 3 e 4). Il riferimento ai "documenti iniziali di gara" e alla "decisione di contrarre" estende l'obbligo di indicazione del CCNL anche agli affidamenti diretti.

b) introduzione del **comma 2-bis**: in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se le relative attività sono differenti da quelle prevalenti dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una quota pari o superiore al 30%, alla stessa categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre anche il CCNL applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

c) modifiche di coordinamento al **comma 3**.

d) modifica al **comma 4**: si precisa che la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele, presentata dall'operatore economico, deve essere effettuata secondo le modalità dell'articolo 110 e in conformità alle nuove disposizioni dell'Allegato I.01.

Le modifiche all'articolo 11 mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori negli appalti pubblici, precisando le modalità di individuazione e applicazione dei CCNL e introducendo criteri più dettagliati per la verifica dell'equivalenza delle tutele, con un'attenzione particolare alle prestazioni scorporabili. Si cerca di bilanciare la necessità di garantire tutele adeguate ai lavoratori con la flessibilità per gli operatori economici e la prevenzione del contenzioso. L'introduzione dell'Allegato I.01 fornisce un quadro di riferimento più completo e dettagliato per l'applicazione di queste disposizioni.

Art. 18	La modifica interviene sul comma 1 e sul comma 3, al fine di ridurre da 35 giorni a 32 giorni il periodo del c.d. <i>stand still</i> per la stipulazione del contratto (decorrente dal l'invio dell'ul.ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione). Tale intervento si è reso opportuno alla luce degli impegni assunti in sede europea, re la.vi all'ambito di applicazione della norma.va in materia di contratti pubblici. In particolare, la milestone M1C1- 84-bis si pone l'obiettivo di introdurre mi sure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti da parte delle stazioni appaltanti , individuando la c.d. rapidità decisionale media (intesa come tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto) tra i criteri per misurare l'efficienza delle stazioni appaltanti Inoltre, la modifica precisa che tale termine di trenta giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, eliminando il riferimento all'^ l'articolo 55, comma 2 del Codice.
Art. 19	Al fine di fugare dubbi interpretativi, viene modificato il comma 3 dell'articolo, chiarendo che le attività e i procedimenti amministrativi citati . sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali utilizzati dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti
Art. 23	Viene prevista una modifica al comma 5 dell'articolo, volta alla soppressione del termine "direzione" in relazione agli affidamenti alle società in house, al fine di evitare incertezze e dubbi applicativi con gli affidamenti diretti disciplinati agli articoli 48 e ss. del Codice. Infine, si apporta una modifica al comma 7 in tema di segnalazione all'AgID in caso di omissione di informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati, riconoscendo il potere di segnalazione oltre che all'ANAC anche alle stazioni appaltanti
Art. 24	Al fine di chiarire i dubbi applicativi emersi in sede di attuazione, in particolare il rapporto tra le disposizioni di cui al Codice e quelle sul funzionamento delle banche da. che alimentano la BDNC, la modifica al comma 3, chiarisce espressamente che le prime prevalgono sulle seconde in forza del principio di specialità delle fonti Si è quindi proceduto ad una riformulazione prevedendo che le regole e gli obblighi che assicurano l'interoperabilità alle banche dati ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Codice non possono essere vanificate in virtù delle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 26	Vengono apportate modifiche al comma 1, volte a prevedere che l'AgID è chiamata a stabilire non già la conformità delle piattaforme digitali di e-procurement, bensì le modalità di certificazione dei requisiti tecnici di tali piattaforme, in quanto ciò risulta maggiormente rispondente al ruolo di AgID e in linea con quanto previsto dal Codice. La modifica, inoltre, prevede che tali modalità di certificazione saranno disciplinate dall'AGID di intesa, oltre che con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Al comma 2 viene precisato che con il medesimo provvedimento del comma 1 sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare, sulla base degli standard internazionali di settore, l'adeguatezza dei sistemi di gestione della qualità dell'organizzazione, nonché la sicurezza delle informazioni. In coordinamento con le modifiche illustrate, viene altresì modificato il comma 3, al fine di chiarire che la certificazione rilasciata dall'AGID si fonda sui requisiti e sui titoli di cui al comma 2.
--------------------	---

Art. 35	Si è provveduto a modificare la lettera a) del comma 4 al fine di specificare che fra i segreti commerciali, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso, sono da considerarsi anche quelli risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati dai titoli di proprietà industriale. La modifica inoltre inserisce il comma 5-bis al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettano alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti . e per le altre finalità previste dal Codice.
Art. 38	Viene sostituito il comma 3, al fine di superare le criticità interpretative derivanti dal mancato coordinamento con la legge 7 agosto 1990, n. 241, senza comportare rallentamento nei processi di realizzazione dell'opera pubblica. La modifica legislativa è volta a consentire anche all'amministrazione procedente, della quale l'articolo 38 non faceva menzione, di convocare la conferenza di servizi semplificata e, pertanto, di partecipare ai lavori della stessa. In coordinamento con le modifiche apportate, viene introdotto il riferimento all'amministrazione procedente modificando i commi 4, 5, 6, 7 e 11.
Art. 39	La modifica interviene sul comma 3 al fine di aggiornare la denominazione del previgente documento di economia e finanza. Per assicurare la continuità amministrativa con il Comitato, già operante ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs. 50/2016, in relazione all'attività di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, è stato modificato il comma 9 ed aggiunto un nuovo comma 9-bis.

**Art.
41**

Viene modificato il comma 3 ultimo periodo al fine di chiarire che nella redazione del DIP (Documento di Indirizzo della progettazione), quando si utilizza la gestione informativa, è necessario redigere un capitolato informativo, supervisionato dal RUP. Con la modifica in esame, pertanto, viene chiarito che il supporto al RUP sarà fornito dal soggetto che ha la specifica competenza, ossia il coordinatore dei flussi informativi della stazione appaltante. Conseguentemente, è stata introdotta la definizione del coordinatore dei flussi informativi, inserita nell'allegato I.1.

Si apporta una modifica al comma 4 volta a fornire una soluzione alle criticità evidenziate dagli operatori di settore in ordine all'ambito applicativo delle disposizioni dell'Allegato I.8 riferito alla procedura di verifica preven.va dell'interesse archeologico. A tal fine, è stata prevista una riformulazione volta a frugare ogni dubbio circa l'applicabilità della disciplina dell'Allegato I.8 alle sole opere sottoposte all'applicazione del Codice.

Inoltre, la modifica introduce il comma 5-bis, al fine di prevedere una disciplina semplificata (ed alternativa rispetto a quella prevista dal comma 5 del medesimo articolo 41) per alcune tipologie di contratti di lavoro. In particolare, si prevede che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Inoltre, si precisa che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, viene modificato il comma 6 afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, prevedendo che il PFTE deve contenere i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice e deve recepire, nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione. Viene inoltre modificato il **comma 8**, afferente alla progettazione esecutiva, sostituendo il riferimento al "livello di definizione degli oggetti" in quanto obsoleto, facendo riferimento ad un approfondimento del contenuto informativo (interno ed esterno rispetto ai modelli informa.vi) in coerenza con la norma internazionale ISO EN 19650.

Inoltre, viene inserito il nuovo **comma 8-bis** volto a precisare che in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. Si precisa altresì la nullità di ogni parte che esclude o limita la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Viene apportata una modifica al **comma 13**, al fine di rendere quanto più precisa ed aderente alla realtà l'individuazione dei **costi della manodopera**, introducendo il riferimento al costo medio del lavoro e precisando che la sua determinazione, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve tener conto anche della dimensione o della natura giuridica delle imprese.

Viene precisato inoltre che i prezzi di riferimento per l'indicazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni per i contratti di lavoro devono essere aggiornati e predisposti annualmente.

Vengono apportate modifiche al **comma 15**, in materia di **equo compenso**, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo **comma 15-bis** (introdotto ex novo), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La necessità di tale nuova disciplina, si rende opportuna a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43 in materia di "equo compenso". Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Per quanto riguarda il nuovo **comma 15-bis**, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- in relazione al **65 per cento dell'importo** da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- per il restante **35 per cento dell'importo** da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.

Il **comma 15-ter** precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Infine, il nuovo comma **15-quater** dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento

--	--

Art. 43	Viene modificato il comma 1 al fine di rivedere le soglie di applicabilità del BIM, aggiornando in rialzo la soglia di 1 milione di euro a 2 milioni di euro, in ragione del noto aumento dei costi dei prodotti e delle materie prime, nonché fissare soglia comunitaria, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice, per i lavori su edifici storico-artistici in relazione ai quali la complessità della digitalizzazione delle informazioni relative ad edifici esistenti monumentali potrebbe essere onerosa per le piccole e meno attrezzate stazioni appaltanti Trattasi, pertanto, di misure che contribuiscono a limitare l'impatto dell'obbligatorietà dell'adozione della gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti Inoltre, viene modificato il comma 4 al fine di introdurre miglioramenti lessicali nonché la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici.
Art. 45	Modificato il comma 2 sostituendo ogni riferimento lessicale ai "dipendenti" delle stazioni appaltanti, con quello più generico di "personale", con ciò intendendo ricomprendere, fugando al riguardo eventuali dubbi interpretativi, anche figure professionali aventi qualifiche dirigenziali nel novero dei soggetti destinatari degli incentivi Ulteriore modifica è volta ad operare un coordinamento con le modifiche apportate sopprimendo, in particolare, l'ul.mo periodo del comma 4, che esclude espressamente la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche a favore del personale dirigenziale. Apportare ulteriori modifiche di coordinamento ai commi 7 e 8 in tema di incentivi destinati alle funzioni tecniche svolte dal personale delle centrali di committenza.
Art. 49	La modifica apportata al comma 4 del Codice è volta a fornire ulteriori indicazioni utili alla stazione appaltante ai fini della motivazione cui è subordinata la deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, specificando che questa deve avere riguardo sia alla struttura del mercato che alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto da parte dell'esecutore, nonché della qualità della prestazione resa.

Art. 50	Introduzione di un nuovo comma 2 nell'ottica di assicurare, nell'ambito delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, per affidamento sotto soglia europea, una maggiore trasparenza in ordine alla volontà della pubblica amministrazione di voler procedere a taluni affidamenti e, dunque, garantendo, al contempo, una effettiva concorrenza fra gli operatori economici.
----------------	---

Art. 53	Introduce il comma 4-bis al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in ordine all'applicabilità o meno delle riduzioni ex articolo 106, comma 8, e degli aumenti ex articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee. Con l'aggiunta del nuovo comma 4-bis viene espressamente prevista la non applicabilità delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice, e degli incrementi dell'articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee
--------------------	---

Art. 56	Modificato il comma 1 al fine di esplicitare che, tra gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, rientrano anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlativi servizi di manutenzione.
Art. 57	Viene sostituito il comma 1 prevedendo che le misure oggetto delle specifiche clausole sociali, come requisiti necessari dell'offerta, siano orientate: • a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio; • a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11. In particolare, si precisa che le clausole sociali debbano tener conto, in generale, della tipologia e del settore di riferimento. La formulazione della lettera a) riproduce nella sostanza quanto già previsto nell'alinea del comma 1 vigente, ad eccezione della locuzione "in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio". Ciò al fine di fugare dubbi interpretativi e di rendere chiaro che la verifica debba riguardare tutti i settori. Per quanto riguarda le tutele lavoristiche, relative all'applicazione dei CCNL di settore, si rinvia all'articolo 11, che prevede esaustivamente le tutele da includere nei bandi di gara anche in relazione al subappalto. Inoltre, viene introdotto il comma 2-bis finalizzato ad assicurare che l'Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

**Art.
59**

Introduce due periodi al **comma 1** nell'ottica di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale, nonché al fine di precisare che:

- la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione, sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- nei casi in cui l'accordo quadro sia concluso con più operatori economici secondo i termini e le condizioni previste dal medesimo accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo, la decisione a contrarre deve indicare altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurarne l'equilibrio di ciascun contratto.

La disposizione, nella versione riformulata, intende richiamare una distribuzione programmaticamente misurata tra i diversi concorrenti aggiudicatari dell'accordo quadro concluso con operatori, al fine di consentire agli stessi di effettuare "ex ante" una valutazione di convenienza in merito alla futura ripartizione percentuale delle prestazioni da eseguire in sede esecutiva.

Infine, viene introdotto un nuovo **comma 5-bis**, al fine di precisare che in sede di stipulazione dei contratti dell'accordo quadro non è garantito il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (e, comunque, non sia possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede), è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile), la possibilità per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

**Art.
60**

Apportate modifiche al **comma 1**, al fine di specificare che le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Si è ritenuto, con le modifiche al **comma 2** di prevedere per i contratti di **lavori** una riduzione della soglia dell'alea contrattuale al **3%** e un innalzamento della soglia di compensazione dell'eccedenza al **90%**, tenuto conto del fatto che l'omogeneità nei meccanismi di calcolo della revisione consentono di prefigurare scenari omogenei per i contratti di settore, idonei a superare il possibile impatto delle variazioni contrattuali di settore rispetto ai quadri economici dell'opera.

Di converso, per i contratti di **servizi e forniture** si è ritenuto necessario distinguere due diversi meccanismi revisionali:

- il primo, di natura straordinaria parametrato alle “particolari condizioni di natura oggettiva” consistenza nella rilevazione di un incremento contrattuale pari al **5%** e in una remunerazione dell'eccedenza della variazione in misura pari all'**80%**;
- il secondo meccanismo, di natura ordinaria, finalizzato a garan.re in condizioni di normalità l'equilibrio economico-finanziario del contratto attraverso clausole di indicizzazione del costo del servizio ponderate dalla stazione appaltante in base all'oggetto del contratto, alla sua durata e alle specifiche condizioni di svolgimento delle rela.ve prestazioni.

In coerenza con tale orientamento è stato quindi inserito un **nuovo comma 2-bis**, con la clausola già presente nell'Allegato II.2-bis che riconosce a ciascuna stazione appaltante la possibilità di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui all'articolo 60, comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tale parametri. In tale ipotesi, si precisa che l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato ai fini della determinazione della variazione di prezzo del servizio o della fornitura per l'attivazione delle clausole di cui all'articolo 60, comma 1.

La modifica apportata al **comma 3** è volta a precisare che gli indici sintetici di costo e di costruzione sono individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 espungendo il riferimento all'ISTAT. Viene altresì modificato al fine di prevedere che, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, ai fini della variazione dei costi e dei prezzi gli indici sintetici possono essere disaggregati

Il **comma 4** dell'articolo 60 del Codice, così come modificato, prevede che questi siano individuati con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni indicate alla Tabella A dell'Allegato II.2-bis.

Il nuovo comma **4-bis** prevede che gli indici di prezzo, unitamente alla metodologia di calcolo, sono pubblicati sul portale dell'ISTAT.

Per gli appalti di servizi e forniture che dispongono, in ragione dei settori di riferimento, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, il **comma 4-ter**, precisa che resta comunque ferma la possibilità di utilizzare gli indici settoriali in sos.tuzione di quelli previs. dal comma 3, lettera b), dell'articolo 60 (i.e. prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, retribuzioni contrattuali orarie).

Art. 61	La modifica ha abrogato il comma 2, pertinente alle sole clausole sociali e non al regime della riserva in coerenza con l'espunzione dall'Allegato II.3. Inoltre si introduce un nuovo comma 2-bis al fine di prevedere che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese. Inoltre, si dispone la soppressione del comma 4 primo periodo e l'abrogazione del comma 5 i quali rinviano all'Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, è conseguente alla modifica che ha traslato il riferimento al citato Allegato II.3 nell'ambito dell'articolo 57, inerente alle clausole sociali.
--------------------	--

**Art.
62**

Al comma 1 , 2 e 5 sono apportate correzioni

Per dare diretta applicazione alla M1C1-73 ter, sono apportate modifiche al comma 3 del menzionato articolo 62 del Codice al fine di prevedere che nell'Allegato II.4 siano indicati oltre ai i requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incen.vi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti

Sono apportate inoltre modifiche al comma 4, al fine di prevedere che al tavolo istituito presso l'ANAC prendono parte non solo le stazioni appaltanti ma anche le centrali di committenza. Ciò nell'ottica di evidenziare il differente ambito di attività tra il tavolo dei soggetti aggregatori (istituito e operante presso il MEF) e quello di nuova istituzione.

Viene modificato altresì il comma 6, dell'articolo 62 del Codice, e in particolare:

- si modifica la lettera a) del comma 6 al fine di precisare che le stazioni appaltanti non qualificate si avvalgono per gli acquisti di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretta e affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro oltre che delle centrali di committenza qualificate anche delle stazioni appaltanti qualificate;
- è modificata, per esigenze di uniformità della tecnica redazionale adottata, come suggerito dal Consiglio di Stato, la lettera b) del comma sopprimendo il rinvio all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1. Non è necessario, infatti, operare un rinvio alle definizioni di cui all'allegato ogni qual volta vengano citati termini e concetti ivi definiti;
- a fini di chiarimento, la lettera c) del comma 6, per sostituire il riferimento agli "affidamenti per servizi e forniture" con quello agli "affidamenti di appalti di servizi e forniture";
- modificata la lettera f) del comma 6 sostituendo il riferimento alle lettere b) e c) con il riferimento alle lettere c) e d) del medesimo comma 6;
- modificata la lettera g) del comma 6, al fine di precisare che il supporto richiesto da parte della stazione appaltante non qualificata deve essere costituito da soggetti esperti terzi (ric conducibili alla stazione appaltante qualificata "affidataria", e quindi non presenti nella stazione appaltante non qualificata (affidante).

Viene introdotto un nuovo comma 6-bis all'articolo 62 del Codice al fine di prevedere che le stazioni appaltante non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltati. o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture. Tale disposizione, invero, assicura una base giuridica per dare attuazione alla citata M1C1-73 bis, la quale prescrive l'adozione sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del Codice).

Sono apportate modifiche al comma 7 eliminando il richiamo all'articolo 63. Apportata una modifica al comma 9 specificando, quale altra modalità per fare ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata, quella della stipula di apposita convenzione, in luogo del generico riferimento ad "altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza".

Introdotte modifiche al comma 15 sostituendo, con riferimento alle modalità di individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata,

il richiamo al principio di buon andamento dell'azione amministrativa con il richiamo al principio del risultato.

Apportate modifiche di coordinamento tra il comma 17 e la formulazione dell'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.4, prevedendo che anche agli en. aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati. tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, si modifica il comma 18, al fine di specificare che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia delle soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all'articolo 62, comma 1 del Codice. La modifica, che si correla anche alle modifiche apportate all'articolo 3, comma 5, dell'Allegato II.4, risulta essere necessaria al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garan.re, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presen.no i requisiti di qualificazione intermedi e avanza., e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto

**Art.
63**

Introduzione modifiche al comma 2 al fine di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo.

Inoltre, sono apportate modificazioni al comma 6 dell'articolo 63 del Codice, in particolare: da un lato, si precisa che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per l'affidamento di servizi e forniture; dall'altro lato, si abroga il secondo e il terzo periodo del comma (secondo il quale "Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione"), posto che tale disposizione risulta essere eccessivamente limitante e in contrasto con il principio di proporzionalità sottesa all'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti

Viene inserito un nuovo comma 6-bis al fine di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione (riprendendo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'articolo 63 del Codice).

Il comma 8 dell'ar.collo 63 del Codice viene sostituito al fine di sopprimere la previsione per la quale, mediante modifiche e integrazioni all'Allegato II.4, l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico privato, in quanto ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'ANAC in linea con quanto previsto dal Codice. Invero, la modifica risulta necessaria per ragioni di coerenza giuridico-normativa con quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, che prevede un'apposita clausola di delegificazione dell'Allegato II.4, tramite l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in Conferenza unificata. Infine, viene sostituito il comma 10 dell'articolo 63 del Codice al fine di offrire copertura normativa all'attività della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in relazione alla formazione del personale quale attività strumentale anche alla qualificazione per l'esecuzione del contratto; nonché ampliare il novero dei soggetti accreditabili dalla SNA eliminando il vincolo che oggi esclude dall'accREDITAMENTO i privati aventi scopo di lucro.

Art. 67	La modifica del comma 1 elimina il riferimento al regolamento di cui all'ar.colo 100, comma 4 e inserisce il riferimento all'allegato II.12. Abrogato il comma 2. Apportate modifiche al comma 3 estendo anche ai consorzi fra società coopera.ve e consorzi tra imprese artigiane, in armonia con gli orientamenti forniti dall'ANAC, la previsione, finora vigente solo per i consorzi stabili, in virtù della quale i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. La modifica al comma 4 chiarisce che sia i consorzi stabili che i consorzi di cooperative e artigiani sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali si consorziano ed il consorzio concorre. Si precisa altresì che quando il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorzi. per i quali concorre (c.d. "designazione a cascata"). Al fine di superare criticità interpretative e in coordinamento con le modifiche apportate, viene modificato il comma 5 del Codice precisando che i consorzi di cooperati ve e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Da ul.mo, vengono apportate delle modifiche al comma 7 al fine di chiarire che possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti matura. dallo stesso consorzio, in proprio (di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA). Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
Art. 70	In aderenza con le pronunce giurisprudenziali in materia, viene modificata la lettera f) del comma 4, al fine di precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara) qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limi. di operatività (cfr. Consiglio di Stato, 18 ottobre 2023 n. 9078).
Art. 82-bis	Al fine di promuovere la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto, viene inserito l'articolo che disciplina il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione.
Art. 92	Modificato il comma 2 al fine di prevedere che la pubblicità delle proroghe dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) possa avvenire mediante un avviso da pubblicare presso l'indirizzo internet.
Art. 99	Si aggiunge un nuovo comma 3-bis al fine di prevedere che in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante può richiedere all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legisla.ve e regolamentari in materia di documentazione amministra.va, il possesso dei requisiti di partecipazione previste per l'affidamento.

Art. 100	Il comma 11 viene modificato per specificare i requisiti (di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) che per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici. Viene, inoltre, apportata una modifica di coordinamento a seguito dell'introduzione del nuovo articolo 226-bis che disciplina gli attuali articoli del Codice.
Art. 103	Viene modificato il comma 1, lettera a) eliminando la facoltà della stazione appaltante di richiedere un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando: ciò al fine di coordinare con la previsione di cui all'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12.
Art. 104	Posto che l'ANAC non rilascia certificazione di attestazione viene modificato il comma 4 sopprimendo il riferimento all'ANAC. Risulta modificato altresì il comma 12 che introduce un temperamento all'ipotesi di incompatibilità all'utilizzo dell'avvalimento nel caso in cui l'operatore abbia fatto ricorso all'avvalimento premiale, prevedendo che ciò sia possibile, purché sia dimostrato in concreto, in sede di presentazione della domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale.
Art. 106	La modifica al comma 3 è finalizzata a chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale (Regolamento eIDAS - electronic IDen.fica.on Authen.ca.on and Signature). Viene modificato, inoltre, il comma 8, al fine di chiarire che la riduzione della garanzia ivi prevista deve conseguire alla completa gestione tramite la piattaforma dell'intero ciclo di vita della polizza, nonché di eliminare un refuso.
Art. 108	Risultano modificati i commi 4 e 7 per meglio dettagliare le procedure concernenti i criteri premiali per gli operatori economici. La modifica interviene, altresì, sul comma 11 il quale prevede che in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. In particolare si chiarisce che il menzionato divieto riguarda, oltre che l'offerta di opere aggiuntive, anche l'offerta di prestazioni aggiuntive.
Art. 109	Disposizione abrogata.

Art. 110	Al fine del coordinamento in particolare con la disposizione di cui all'articolo 41, comma 14 del Codice, si è proceduto a sostituire al comma 4 il termine "oneri" di sicurezza" con "costi" della sicurezza.
Art. 111	Modifica al comma 1 finalizzata a prevedere che gli avvisi previsti dal medesimo articolo debbano avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione dei contratti (e dall'aggiudicazione, come previsto a normativa vigente) e che le modalità di pubblicazione non sono soltanto quelle di cui all'articolo 84 (pubblicazione a livello europeo) ma anche quelle di cui all'articolo 85 (pubblicazione a livello nazionale).
Art. 116	La modifica al comma 4 prevede innanzitutto una specificazione per l'individuazione dei collaudatori. Per quanto concerne il compenso da riconoscere per l'attività di collaudo, viene introdotto il nuovo comma 4-bis al fine di chiarire che lo stesso è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'Allegato II.14. Con il nuovo comma 4-ter si introduce la possibilità per lavori di particolare complessità di permettere al collaudatore o alla commissione di collaudo di dotarsi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo. Inoltre, vengono apportate delle modifiche al comma 5 ed al comma 6 eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il proprio servizio, sia con riferimento ai dipendenti pubblici (lett. b) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice), sia con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio (lett. a) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice), che con riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza (nuova lettera a-bis) del comma 6 dell'articolo 116 del Codice). Modifica per il comma 11 con riferimento alle spese per verifiche obbligatorie

Art. 217	Apportata modifica al comma 1, secondo periodo al fine di escludere che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo contrattuale in caso di richiesta di parere anche per la risoluzione, nonché la sostituzione del comma 2 sul valore di lodo contrattuale dei pareri.
Art. 219	Viene modificato l'articolo, che prevede che il CCT venga sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti. In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, per precisare il momento in cui il contratto si considera eseguito, fugando eventuali incertezze interpretative.
Art. 221	La modifica concerne il comma 3, sopprimendone i periodi successivi al primo, che prevedono, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia, l'istituzione di uno "sportello unico di supporto tecnico" (help desk), il quale effettua un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle

	misure contenute nel Codice, sostenendone l'attuazione e individuandone eventuali criticità.
Art. 222	Vengono apportate alcune modifiche all'articolo, commi 7 e 10 che dispone il riordino e la revisione delle competenze dell'ANAC.
Art. 223	Si interviene sull'articolo, che disciplina le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportando modifiche al comma 2, lett. f) per correggere un errato riferimento al progetto di "fattibilità e definitivo", posto che, ai sensi dell'articolo 41, i livelli di progettazione sono solamente due e non più tre.
Art. 225	Viene inserito il comma 5-bis finalizzato a dettare una disciplina transitoria, precisando che l'attività di direzione dei lavori, di supporto tecnico alle attività del RUP e di dirigente competente alla formazione del programma triennale, può essere svolta, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, dai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale. Risulta abrogato il comma 14, posto che la disposizione prevede un termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia.
Art. 225-bis	Viene introdotto ex novo l'articolo al fine di ricomprenservi ulteriori disposizioni transitorie scaturenti dalle modifiche apportate dal decreto "correttivo".
Art. 226	Modificato l'articolo aggiungendo il comma 3-bis con abrogazione dell'art. 12 del D.L. 47/2014 in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.
Art. 226-bis	La modifica, al fine di razionalizzare la disciplina in materia di appalti pubblici, inserisce l'articolo con il compito di "reductio ad unum" delle varie disposizioni di "delegificazione" ora inserite nei vari articoli di riferimento dei rispettivi allegati.
Allegato I.01	Inserito l'Allegato I.01 per disciplinare, da un lato, i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, in conformità all'articolo 11, commi 1 e 2 del Codice, del contratto collettivo nazionale o territoriale applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni; dall'altro, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 del Codice.
Allegato I.1	Le modifiche apportate all'Allegato in esame costituiscono coordinamenti interni con le novelle apportate dal decreto "correttivo".

Allegato I.2	Viene modificato l'Allegato che declina le attività del RUP, in particolare, per chiarire che il RUP e gli eventuali responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore per lo svolgimento di attività operative nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.
Allegato I.3	Le modifiche all'Allegato sono rese necessarie per coordinare le disposizioni ivi contenute con le modifiche apportate all'articolo 17.
Allegato I.5	Viene modificato l'Allegato I.5, in particolare al fine di specificare che l'obbligo di inserire i lavori in programmazione spetta alla stazione appaltante delegante o ricorrente a centrali di committenza, enti aggregatori o stazioni appaltati. qualificate per la progettazione e affidamento di lavori, nonché in tutti i casi di delega delle predette funzioni.
Allegato I.7	Modificato l'Allegato per recare una implementazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice di carattere più generale e non riferita esclusivamente alla modellazione del contesto e dello stato di fatto, provvedere all'aggiornamento della caratterizzazione dei modelli informa.vi ed apportare modifiche lessicali al testo in coerenza con i termini tecnici in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, esplicitando in modo più chiaro i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) in materia di gestione informativa digitale e rispetto agli obiettivi relativi ai livelli di progettazione. Di rilevanza l'inserimento in tema di progettazione di servizi e forniture, con il quale si prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. mediante propri dipendenti in servizio. Viene altresì specificato che i contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
Allegato I.8	Viene modificato l'Allegato con particolare riferimento alle diverse fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Allegato I.9	Modifiche di drawing o disegno e volte ad effettuare il riferimento corretto ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice.
Allegato I.10	La modifica integra l'elenco delle attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure da remunerare, ricomprendendo anche l'attività di coordinamento dei flussi informativi, alla luce delle novelle apportate all'intero Codice in materia di digitalizzazione e al fine di coordinarne efficientemente il processo di applicazione.
Allegato I.11	La modifica, in particolare è volta a prevedere che il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia scelto tra i dirigenti tecnici di prima fascia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti La stessa disposizione è stata prevista anche per i quattro Presidenti di Sezione.

Allegato I.13	Vengono apportate modifiche al fine di favorire l'adozione di un lessico coerente con l'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in luogo di altre diciture non codificate e afferenti ad un lessico gergale in uso nel settore.
Allegato I.14	La modifica in particolare è volta ad assicurare una coerenza lessicale con quanto disposto dall'articolo 43 del Codice, riportando la dicitura dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ed apportare modifiche in materia di prezziari.

Allegato II.2	In accoglimento dell'orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sentenza del 1° luglio 2024, n. 5780) e riprendendo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del previgente Codice, si modifica il primo paragrafo "METODO A", punto 3), per precisare che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal Metodo A comporta automaticamente l'esclusione dalla gara.
Allegato II.2-bis	La modifica introduce ex novo l'Allegato che disciplina le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del Codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto, per sancire il passaggio da un sistema di indici per categorie di opere ad un sistema di indici per lavorazioni. L'Allegato individua quindi le formule che, a seconda delle lavorazioni rilevanti nei singoli contratti di appalto, consentono di misurare l'incremento prezzi.
Allegato II.3	La novella interviene sulla disciplina per i soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti, in attuazione dell'articolo 61, commi 4 e 5 del Codice, modificandone la rubrica al fine di effettuare un coordinamento interno.
Allegato II.4	La modifica, tra l'altro, specifica l'ambito soggettivo e oggettivo cui si applica la disciplina sulla qualificazione, precisando, oltre alle soglie di rilevanza, che relativamente ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato non ci si può riferire alle stazioni appaltanti ma agli "enti.concedenti". Trattaasi di modifica volta ad armonizzare la disposizione in esame con le modifiche apportate all'articolo 62 del Codice.
Allegato II.6-bis	La modifica inserisce ex novo l'Allegato per definire e disciplinare il contenuto dell'accordo di collaborazione, in diretta attuazione dell'inserimento del nuovo articolo 82-bis al Codice e in coerenza con le best practices internazionali.
Allegato II.10	Modificate, in particolare, le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva da parte delle stazioni appaltanti prevedendo che lo stesso sia acquisito tramite l'accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Tale modifica si coordina con quelle apportate in tema di digitalizzazione e di interoperabilità tra le banche dati

Allegato II.12	Le modifiche incidono sull'Allegato in materia di Direzione dei lavori e dell'esecuzione ed in fase esecutiva.
Allegato II.14	Apportate modifiche alla Sezione II dell'Allegato afferente all'esecuzione in senso stretto dei contratti di lavori al fine di allineare le disposizioni alle novelle apportate in tema di digitalizzazione, chiarendo le modalità di utilizzo dei sistemi digitali. Inoltre, viene introdotta una semplificazione in materia di contabilità per gli appalti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
Allegato II.18	Apporta coordinamenti formali necessari al fine di superare dei refusi presenti nelle disposizioni vigenti
Allegato V.2	Sostituzione integrale dell'Allegato al fine di risolvere criticità operative emerse durante l'attuazione delle disposizioni sul funzionamento del collegio consultivo tecnico. In particolare, sono state inserite nell'allegato, con le opportune modificazioni e integrazioni, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 17 gennaio 2022 oltre che le disposizioni rela.ve ai tetti sui compensi disciplinate dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 in modo tale da consentire di unificare la disciplina sull'attività dei CCT in un unico testo normativo

Allegato V.3	La modifica integra la composizione della Cabina di regia con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.
Invarianza finanziaria	Non previsione nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore	31 dicembre 2024.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Angelo Mascolo

